

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/367 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2017**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, nel dicembre 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽²⁾ («il regolamento originario») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»), («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 27,3 % e il 64,9 %.
- (2) Nell'inchiesta iniziale, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE ⁽³⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽⁴⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Da allora la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽⁵⁾ che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e cinque regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE (GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6).

⁽⁶⁾ Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47) (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5) e (UE) 2016/1998 (GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.

- (3) Il 5 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame ⁽⁷⁾. Il riesame si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, ed è stato chiuso nel gennaio 2016 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (4) Il 28 maggio 2015 la Commissione ha aperto una serie di inchieste antielusione relative alla possibile elusione delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame mediante importazioni di tale prodotto provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾. In conseguenza di ciò, le misure sono state estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, tranne che per alcuni produttori autentici di cui è stata accertata l'estraneità alle pratiche di elusione ⁽¹¹⁾.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹²⁾ delle misure iniziali, il 4 settembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da EU ProSun per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) ed è stata sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio

- (6) Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («il paese interessato») e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹³⁾ («l'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza»).
- (7) Nella stessa data la Commissione ha aperto d'ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato ad accertare se sia o meno nell'interesse dell'Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino ⁽¹⁴⁾ («l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale»).

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 147 del 5.5.2015, pag. 4).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 4 del 7.1.2016, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/833 della Commissione, del 28 maggio 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 60).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/832 della Commissione, del 28 maggio 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 53).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

⁽¹²⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 137 del 25.4.2015, pag. 29).

⁽¹³⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8).

⁽¹⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (8) L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). Gli stessi periodi sono stati analizzati nel riesame intermedio parziale.

1.5. Parti interessate

- (9) Negli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato dell'apertura delle inchieste i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (10) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulle aperture delle inchieste e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (11) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («USA») e l'India, nonché il Giappone, la Malaysia, la Corea del Sud e Taiwan, come paesi terzi a economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha informato delle aperture i produttori noti in tali paesi e li ha invitati a partecipare.

1.6. Campionamento

- (12) Negli avvisi di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori cinesi (per il riesame in previsione della scadenza), dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti dell'Unione (per il riesame in previsione della scadenza e per il riesame intermedio), in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Negli avvisi di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite dell'Unione, tenendo conto dei volumi di produzione e dell'ubicazione geografica che potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Il campione si componeva di sei produttori dell'Unione per quanto riguarda i moduli e di tre produttori dell'Unione per quanto riguarda le celle. Il campione provvisorio rappresentava i produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere osservazioni su tale campione. Tutte le società selezionate in via provvisoria hanno accettato di essere incluse nel campione provvisorio.
- (14) Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto. Esse hanno criticato il fatto che i nomi e la sede di diversi produttori dell'Unione siano stati mantenuti riservati, cosa che ha impedito loro di presentare osservazioni sulla quota dei produttori selezionati in relazione alla totalità della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (15) La Commissione ha ricordato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, fatta eccezione per SolarWorld, WARIS Srl («Waris») e Sillia VL («Sillia»), hanno chiesto nella fase di apertura che i loro nomi non venissero divulgati. La Commissione ha ottemperato a tali richieste, invitandoli tuttavia a confermare il loro desiderio di anonimato durante le inchieste di riesame e a motivare debitamente la loro richiesta. Tutte le società interessate, ad eccezione di una, hanno confermato la loro richiesta iniziale, fornendo una giustificazione a tale proposito. In particolare, le società hanno espresso il timore di perdere attività commerciali nella RPC e/o le forniture di materie prime e di componenti provenienti dalla RPC. Tali motivazioni si sono rivelate giustificate. La Commissione ha pertanto deciso di accettare le loro richieste di anonimato e di respingere le richieste delle parti interessate di rivelare l'identità e la sede dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tra le società protette dall'anonimato solo Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») ha acconsentito a che il proprio nominativo venisse rivelato nel campione finale.

- (16) Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe omesso di definire l'industria dell'Unione prima di selezionare il campione provvisorio. Egli pertanto non poteva formulare osservazioni sulla rappresentatività di tale campione. Alcuni dei produttori dell'Unione selezionati, come SolarWorld, sono inoltre verticalmente integrati in quanto fabbricano celle impiegate principalmente per la produzione dei propri moduli. Esiste quindi il rischio che la produzione dello stesso prodotto finale, vale a dire i moduli, sia stata conteggiata due volte.
- (17) Dagli avvisi di apertura risulta che «l'industria dell'Unione» si riferisce a tutti i produttori dell'Unione di moduli e componenti essenziali (celle). L'industria dell'Unione era inoltre già chiaramente definita nell'inchiesta iniziale. L'uso vincolato della produzione di celle è stato infine dedotto dall'esame della situazione e della rappresentatività dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (18) Varie altre parti interessate hanno asserito che la Commissione non avrebbe dovuto inserire nel campione Waris e Sillia; si tratta infatti di piccoli produttori dell'Unione di moduli che, in quanto tali, hanno un modello aziendale altamente specifico che non è rappresentativo. La Commissione avrebbe dovuto piuttosto inserirvi società di grandi o medie dimensioni, come Jabil.
- (19) La Commissione ha respinto tale argomentazione, avendo essa inserito nel campione un numero significativo di società di grandi e medie dimensioni che producono moduli. Le società Waris e Sillia sono state incluse nel campione al fine di garantire una più ampia rappresentatività a livello geografico.
- (20) Dopo l'apertura del procedimento la Commissione ha dovuto escludere dal campione la società Sillia per mancanza di collaborazione. I rimanenti produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano pertanto il 38,8 % delle vendite totali dell'UE e il 55 % della produzione totale dell'Unione di moduli. Per quanto riguarda le celle, essi rappresentavano il 76,6 % del volume di vendite totale dell'UE e il 77 % della produzione totale dell'Unione. Il campione modificato è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.6.2. Campionamento degli importatori

- (21) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (22) Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori

- (23) Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, l'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza contemplava la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. Sono state anche consultate le autorità del paese interessato.
- (24) Ottantuno produttori esportatori del paese interessato (in molti casi gruppi di diverse società) hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti e tre esportavano moduli nell'UE, uno esportava anche celle. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni.
- (25) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che il campione di produttori esportatori è inadeguato, in quanto notevolmente diverso dal campione di produttori dell'Unione in termini di produzione e di capacità produttiva delle società inserite nel campione.

- (26) Come spiegato al considerando 24, la Commissione ha selezionato un campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione deve essere statisticamente valido, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure comprendere il massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione di produttori esportatori deve quindi essere rappresentativo dei produttori esportatori e non dei loro omologhi dell'Unione. Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non è necessario che il campione di produttori esportatori rifletta quello dei produttori dell'Unione ⁽¹⁵⁾. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

1.7. Risposte ai questionari e visite di verifica

- (27) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, a nove produttori dell'Unione e a oltre 100 altre parti interessate, come gli importatori indipendenti e le società a monte e a valle che si erano manifestati entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura.
- (28) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle parti interessate sotto indicate.

Produttori dell'Unione

- SolarWorld Group, Bonn, Germania;
- Jabil, Kwidzyn, Polonia;
- WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Italia;
- 2 produttori anonimi di moduli e 2 produttori anonimi di celle.

Importatori

- IBC Solar AG, Germania;
- BayWa r.e.; Solar Energy Systems GmbH, Germania.

Operatori a monte

- Wacker Chemie AG, Germania.

Produttori esportatori della RPC:

- Chint Solar, Hangzhou;
- Jinko Solar, Shanghai e Shangrao;
- Trina Solar, Changzhou.

Produttori del paese di riferimento

- Sunengine Corporation, Hukou, Taiwan.

1.8. Divulgazione delle conclusioni

- (29) Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore, invitando tali parti a presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni trasmesse dalle parti interessate e ne ha tenuto conto,

⁽¹⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum/Hauptzollamt (pronuncia pregiudiziale), C-687/13, punti da 87 a 90.

ove opportuno. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, la camera di commercio cinese, Wacker, Solar Power Europe («SPE») e Solar Alliance for Europe («SAFE») hanno chiesto e ottenuto un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

- (30) Il Comitato di cui al considerando 379 non ha espresso alcun parere, e successivamente la Commissione ha comunicato la sua intenzione di ridurre da 24 a 18 mesi il periodo durante il quale si applicherebbero le misure. Essa ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale aspetto.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (31) Il prodotto in esame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri) (il «prodotto oggetto del riesame» o «prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

- (32) I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:

- caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;
- prodotti fotovoltaici a film sottile;
- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate;
- moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

- (33) I moduli e le celle fotovoltaici trasformano la luce solare in energia elettrica. La conversione avviene grazie alle celle che assorbono la luce e la trasformano in energia elettrica attraverso il silicio cristallino.

2.2. Prodotto simile

- (34) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

- il prodotto in esame;
- il prodotto fabbricato nella RPC e venduto nell'Unione;
- il prodotto fabbricato nella RPC e venduto in altri mercati;
- il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan, paese di riferimento e
- il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

- (35) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (36) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1. Paese di riferimento

- (37) Poiché la RPC è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento.
- (38) Nell'inchiesta iniziale era stata selezionata come paese di riferimento l'India. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare gli USA e l'India (su domanda del richiedente), nonché il Giappone, la Malaysia, la Corea del Sud e Taiwan come potenziali paesi di riferimento.
- (39) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento da sei parti interessate. Tutte appoggiavano la scelta di Taiwan. Una appoggiava la Corea del Sud come alternativa. Al tempo stesso, tutte si opponevano agli Stati Uniti a causa dell'esistenza di misure di difesa commerciale e delle distorsioni della concorrenza provocate dalla concessione di sovvenzioni nazionali. Tre parti erano inoltre contrarie all'India a causa di inefficienze a livello nazionale.
- (40) Dopo aver preso contatto con tutti i produttori noti del prodotto simile in tutti i potenziali paesi di riferimento, la Commissione ha ottenuto la collaborazione di un produttore di Taiwan e di uno degli USA. Il produttore di Taiwan che ha collaborato produceva principalmente celle ma vendeva sia moduli che celle. I moduli venduti da questo produttore erano per lo più fabbricati da terzi in virtù di un contratto in conto lavorazione, tramite il quale il terzo riceveva le celle e un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione e forniva i moduli. Alcuni moduli erano semplicemente acquistati da terzi a cui il produttore che ha collaborato vendeva le celle. Tutti questi moduli erano poi venduti con il marchio del produttore che ha collaborato. Il produttore statunitense che ha collaborato è collegato al principale produttore dell'Unione, SolarWorld, e produceva sia celle che moduli, pur vendendo sul mercato interno solo moduli.
- (41) Sia il mercato taiwanese che quello statunitense sembrano essere competitivi, con numerosi produttori nazionali e notevoli importazioni dall'estero. Il mercato statunitense dei pannelli solari è però protetto da dazi antidumping e compensativi sulle importazioni dalla Cina e da dazi antidumping sulle importazioni da Taiwan. A Taiwan non si applicano misure di questo tipo.
- (42) Dato che il produttore statunitense che ha collaborato non ha venduto celle sul mercato interno durante il PIR e che il mercato di Taiwan non è protetto da misure di difesa commerciale, a differenza di quello degli Stati Uniti, la Commissione ha considerato Taiwan il paese terzo ad economia di mercato più adeguato.
- (43) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, due parti interessate hanno sostenuto che la Commissione ha selezionato un produttore del paese di riferimento inadeguato, poiché esso fabbrica meno celle dei produttori esportatori e fa produrre i moduli da terzi nel quadro di un contratto in conto lavorazione.
- (44) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione non seleziona produttori del paese di riferimento, ma seleziona paesi terzi ad economia di mercato. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione per ottenere un'ampia collaborazione in tutti i potenziali paesi di riferimento, l'unico a collaborare è stato un produttore di Taiwan. Tale produttore era peraltro anche l'unico, tra quanti hanno collaborato all'intera inchiesta, a vendere sia moduli che celle. Infine, il produttore di Taiwan che ha collaborato opera in un paese terzo a economia di mercato, accettato come paese di riferimento per la presente inchiesta da tutte le parti che hanno formulato osservazioni sul tema, tra cui una delle due parti che hanno sollevato la presente obiezione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta, dal momento che non vi erano alternative, e la scelta è stata adeguata viste le circostanze del caso di specie.

3.2.2. Valore normale

- (45) Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (46) La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite effettuate dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. In base a tale disposizione, le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite interne di questo produttore e del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione di ciascun produttore esportatore del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel caso delle vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno, sono stati utilizzati come valore normale i prezzi remunerativi sul mercato interno. Nel caso delle vendite non rappresentative del prodotto simile sul mercato interno, il valore normale è stato costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nel caso in cui il prodotto simile non era venduto in quantità rappresentative, la Commissione ha inoltre deciso di non applicare l'ultima frase dell'articolo 2, paragrafo 2, in quanto le vendite rappresentative per ciascuna società erano inferiori all'1 %, valore troppo basso per essere considerato rappresentativo ai sensi di tale disposizione.
- (47) Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore del paese di riferimento che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame e
 - la media ponderata del profitto realizzato dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (48) Per i tipi di prodotto venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e del profitto delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno relative a tali tipi. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV (tra il 2 % e il 5 %) e del profitto (tra l'1,5 % e il 6 %) di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
- (49) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che la Commissione, nel costruire il valore normale, non ha preso in considerazione i vantaggi strutturali di cui godono le cosiddette società cinesi «di primo livello»⁽¹⁶⁾ per quanto riguarda i costi. Secondo tale parte, da tale importo si sarebbe dovuto detrarre il 22 % dei costi di produzione. La stessa parte ha inoltre contestato il fatto che la Commissione abbia costruito il valore normale aggiungendo le SGAV e il profitto al costo di produzione. Secondo tale parte si tratta di un doppio conteggio, dato che il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione include già una parte delle SGAV e del profitto.
- (50) Un'altra parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha omesso di fornire una ripartizione del volume e della rappresentatività della produzione e delle vendite delle celle prodotte dal produttore del paese di riferimento e dei moduli prodotti nel quadro del contratto in conto lavorazione. Secondo tale parte la Commissione non ha spiegato come sia stato calcolato il costo di produzione dei moduli fabbricati nel quadro del contratto in conto lavorazione. La stessa società ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori informazioni sul calcolo del valore normale costruito sia delle celle che dei moduli. La Commissione avrebbe inoltre dovuto indicare in dettaglio la struttura dei costi e le dimensioni del partner del contratto in conto lavorazione per determinare se esso potesse sfruttare sufficientemente le economie di scala e se il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a tale produttore indipendente fosse rappresentativo. La Commissione avrebbe altresì dovuto valutare la rappresentatività del corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione pagato dal produttore del paese di riferimento confrontandolo con il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione che Jabil ha ricevuto per lo stesso servizio nell'Unione.

⁽¹⁶⁾ Secondo la definizione di Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), le società «di primo livello» sono i fornitori «principali» o «bancabili» di moduli solari. La «bancabilità», ossia la probabilità che i progetti che contemplano prodotti fotovoltaici ricevano un finanziamento del debito senza rivalsa da parte delle banche, è il criterio di base della classificazione in livelli. Le banche e i loro fornitori di perizie tecniche sono estremamente restii a rivelare le loro «liste bianche» di prodotti accettabili. Bloomberg New Energy Finance basa pertanto i suoi criteri sulle operazioni commerciali concluse in passato e registrate nella banca dati interna. Per ulteriori dettagli cfr. BNEF PV Module Maker Tiering System, 4 novembre 2016, disponibile all'indirizzo https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf (data di accesso: 7.11.2016).

- (51) Come indicato in precedenza, quando è stato necessario costruire il valore normale si è proceduto in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base (ossia usando il costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato delle SGAV e del profitto). I presunti vantaggi sul piano dei costi delle società cinesi di primo livello non sono da prendere in considerazione in questo esercizio, in quanto non vi è una disposizione in tal senso nel regolamento di base. Inoltre, nella pertinente comunicazione non è stato chiarito come sia stata quantificata dalla parte interessata la percentuale del 22 %. La Commissione non condivide la tesi che l'aggiunta delle SGAV e del profitto dia luogo a un doppio conteggio. Il prezzo di una materia prima venduta o di un servizio prestato in un'economia di mercato comprenderà parte delle SGAV e del profitto del fornitore. Questa argomentazione è pertanto in contrasto con le modalità secondo cui andrebbe costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (52) Come indicato in precedenza, la Commissione ha valutato la rappresentatività delle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento. I risultati dettagliati di tale valutazione e i volumi della produzione e delle vendite non possono però essere divulgati, in quanto informazioni commerciali riservate di tale produttore. I costi di produzione dei moduli fabbricati nel quadro del contratto in conto lavorazione erano composti dai costi di produzione delle celle utilizzate nei moduli e dal corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione. Per quanto riguarda le ulteriori informazioni sul calcolo del valore normale costruito delle celle e dei moduli, la Commissione ha osservato che si tratta di informazioni commerciali riservate. Alcune di tali informazioni, inoltre, come la struttura dei costi del partner del contratto in conto lavorazione, non solo sono riservate ma anche inaccessibili alla Commissione e al produttore del paese di riferimento. Per quanto riguarda questa richiesta, va sottolineato che la parte interessata non mette assolutamente in dubbio che Taiwan sia un paese terzo ad economia di mercato adeguato. Nella sua precedente comunicazione, la parte interessata ha infatti elogiato tale scelta, scartando gli USA e l'India in quanto paesi di riferimento inadeguati. Non vi è alcuna indicazione, né argomentazione avanzata da una delle parti interessate, secondo cui i prestatori di un servizio ad un produttore del paese di riferimento in un paese terzo ad economia di mercato adeguato non agiscano secondo le forze di mercato.
- (53) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.3. Prezzo all'esportazione

- (54) La Commissione ha innanzi tutto stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nell'Unione o in base ai prezzi di rivendita quando il prodotto in esame è stato venduto tramite importatori collegati nell'Unione.
- (55) Al fine di determinare se i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero attendibili e tenuto conto dell'esistenza di impegni, tali prezzi sono stati analizzati in rapporto al prezzo minimo all'importazione stabilito nell'impegno. Era infatti necessario accertare se il prezzo all'esportazione verso l'Unione fosse fissato ad un determinato livello essenzialmente a causa del prezzo minimo all'importazione stabilito nell'impegno e, pertanto, se fosse attendibile. A tale riguardo la Commissione ha esaminato se, sulla base di una media ponderata a livello di ciascun produttore esportatore inserito nel campione, il prezzo all'esportazione verso l'Unione fosse sostanzialmente superiore al prezzo minimo all'importazione. La Commissione ha inoltre analizzato la relazione tra tale prezzo e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi.
- (56) Per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione il prezzo all'esportazione verso l'Unione corrispondeva in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre il loro prezzo all'esportazione verso l'Unione era notevolmente superiore ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza il prezzo all'esportazione verso l'Unione è stato notevolmente influenzato dall'impegno e non è pertanto attendibile.
- (57) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che questa constatazione conferma che il prezzo minimo all'importazione funge da prezzo di riferimento generale per il mercato dell'Unione e determina, di conseguenza, il livello dei prezzi di tutti i moduli venduti nell'Unione, indipendentemente da dove siano stati prodotti.
- (58) La Commissione non ha osservato tale nesso. Il fatto che i produttori esportatori inseriti nel campione non abbiano potuto vendere al di sotto del prezzo minimo all'importazione, perché soggetti alle condizioni dell'impegno, non impedisce che altri produttori esportatori cinesi e di altri paesi terzi possano farlo, se tale pratica è sostenibile dal punto di vista economico. Inoltre il prezzo minimo all'importazione non può fungere da parametro di riferimento anche perché è un'informazione commerciale riservata. Questa argomentazione è stata perciò respinta.
- (59) In mancanza di un prezzo all'esportazione attendibile per questi produttori esportatori cinesi, per via degli impegni presenti nel caso in esame, la Commissione ha applicato un'altra metodologia per determinare il prezzo all'esportazione. Dato che i produttori esportatori inseriti nel campione vendevano pannelli solari sul mercato

mondiale, la Commissione ha utilizzato i prezzi unitari delle esportazioni di pannelli solari venduti nei principali mercati di esportazione non UE dei produttori esportatori inseriti nel campione (Cile, India, Giappone e Singapore, a seconda del produttore esportatore), se i prezzi di vendita non comprendevano dazi di difesa commerciale. Sembrava che in India vigessero misure di difesa commerciale, ma la Commissione ha potuto utilizzare i dati dei produttori esportatori che non pagavano tali dazi per la ragione esposta al considerando 60. Successivamente, dopo la divulgazione delle conclusioni, è emerso che tali dazi non erano più in vigore durante il PIR [cfr. considerando 86].

- (60) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame direttamente nel paese terzo, il prezzo unitario all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nel pertinente mercato del paese terzo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (61) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame nel paese terzo tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo unitario all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nel pertinente mercato del paese terzo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione e verificati dalla Commissione europea, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV (i cui valori oscillavano tra lo 0,05 % e il 9 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), e dei profitti realizzati (compresi tra l'1 % e il 3 %, a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati). In questo caso le operazioni di vendita che comprendevano dazi antidumping o compensativi non sono state prese in considerazione perché non costituiscono un indicatore attendibile di un prezzo in assenza di misure. Di conseguenza sono state escluse le operazioni assoggettate a dazi negli Stati Uniti, in quanto effettuate per la maggior parte tramite importatori collegati.
- (62) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che, nel costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha erroneamente applicato un adeguamento per le spese SG&A e per il profitto di operatori commerciali collegati nella RPC e a Hong Kong.
- (63) La stessa parte interessata ha osservato che alcuni abbuoni possono essere stati conteggiati due volte nel momento in cui sono state aggiunte le spese di vendita dirette (visto che erano già comprese nelle SGAV). La parte ha inoltre fatto notare che il suo livello di dumping, se confrontato al suo livello di sottoquotazione, poteva far supporre che vi fossero errori nei calcoli.
- (64) La Commissione ha accolto queste argomentazioni. Il pertinente adeguamento per tenere conto degli operatori nella RPC e a Hong Kong è stato applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), anziché a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre adeguato i suoi calcoli per evitare un doppio conteggio di alcuni abbuoni. A seguito del commento relativo al dumping e alla sottoquotazione la Commissione ha individuato inoltre un errore materiale nei suoi calcoli e l'ha rettificato. Le modifiche nei calcoli non hanno alcuna rilevanza per la conclusione e per la proposta. La parte interessata è stata comunque informata delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni che aveva trasmesso sulle conclusioni definitive e le è stato consentito di presentare eventuali nuove osservazioni.
- (65) Per determinare il prezzo all'esportazione, il prezzo unitario all'esportazione, stabilito come descritto sopra, è stato poi moltiplicato per i quantitativi venduti nell'Unione durante il PIR.
- (66) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'uso dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Secondo tale parte, il Cile e Singapore hanno impianti solari limitati e rappresentano una quota modesta del totale delle esportazioni di celle e di moduli dalla RPC. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di fornire una ripartizione delle vendite all'esportazione verso ciascun paese nel prezzo all'esportazione calcolato e la media ponderata dei prezzi all'esportazione in ciascuno dei quattro paesi in esame, ossia Cile, India, Giappone e Singapore.
- (67) Un'altra parte interessata ha sostenuto che il cambiamento di metodo di calcolo e l'utilizzo di prezzi verso paesi terzi per il calcolo del prezzo all'esportazione contrastano con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, come interpretato dal Tribunale ⁽¹⁷⁾.
- (68) Come spiegato in precedenza, per ciascun produttore esportatore inserito nel campione la Commissione ha utilizzato i maggiori mercati di esportazione. Il Cile e Singapore non rappresentano quote modeste del o dei produttori esportatori inseriti nel campione in questione. Per quanto riguarda la richiesta di fornire una

⁽¹⁷⁾ Sentenza del tribunale MTZ Polyfilms/Consiglio, T-143/06, EU:T:2009:441, punti da 38 a 52.

distribuzione delle vendite all'esportazione verso ciascun paese nel prezzo all'esportazione calcolato e di indicare la media ponderata dei prezzi all'esportazione in ciascuno dei quattro paesi esportatori in esame, la Commissione osserva che tali informazioni contengono informazioni commerciali riservate. Tali informazioni sono state inoltre ottenute dai produttori esportatori inseriti nel campione, a cui sono state nuovamente inviate con la divulgazione specifica per poter verificare se fossero state utilizzate correttamente nei pertinenti calcoli. Nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha fatto pervenire osservazioni sulla questione. A titolo esemplificativo, per questo punto possono essere forniti i seguenti intervalli di valori: Cile: 12 %-18 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; India: 9 %-15 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; Giappone: 12 %-22 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; Singapore: 40 %-60 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti.

(69) Per quanto riguarda il cambiamento di metodo è vero che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, come regola generale per calcolare il margine di dumping in un'inchiesta di riesame deve essere applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale conclusa con l'istituzione delle misure antidumping. La disposizione prevede però un'eccezione che consente di applicare un metodo diverso nel caso in cui le circostanze siano cambiate. Come spiegato in precedenza, è stato esaminato l'effetto dell'impegno sui prezzi all'esportazione verso l'Unione ed è emerso che l'esistenza di un prezzo minimo all'importazione rendeva tali prezzi inattendibili. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, tenendo conto del fatto che le circostanze sono cambiate, la Commissione era legittimata ad utilizzare un metodo diverso da quello applicato nell'inchiesta iniziale. Nella sentenza invocata dalla parte interessata tale possibilità è prevista esplicitamente, ma il Consiglio ha deciso di non farla valere. Infine, la metodologia seguita dalla Commissione è stata confermata dalla Corte di giustizia ⁽¹⁸⁾.

(70) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.4. Confronto

(71) La Commissione ha confrontato il valore normale con i prezzi all'esportazione dei pannelli solari sui principali mercati di esportazione non UE dei produttori esportatori inseriti nel campione (Cile, India, Giappone e Singapore, a seconda del produttore esportatore inserito nel campione).

(72) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto e di assicurazione (tra lo 0,02 % e il 7 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), la movimentazione, il carico e i costi accessori (tra lo 0 % e l'1 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), i costi del credito (tra lo 0,05 % e lo 0,5 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati) e le spese bancarie (tra lo 0 % e lo 0,03 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati).

3.2.5. Margine di dumping

(73) Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(74) I margini di dumping così calcolati oscillano tra il 23,5 % e il 31,5 %.

(75) Come indicato al considerando 48, il prezzo all'esportazione verso l'Unione è stato notevolmente influenzato dall'impegno e non è pertanto attendibile. Per completezza tuttavia la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione nell'Unione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Su tale base sono stati rilevati durante il PIR margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, compresi tra l'8,9 % e il 14,8 %.

(76) Tale calcolo ha permesso di rilevare l'esistenza di un dumping per i produttori esportatori che durante il PIR erano soggetti a impegni. Va ricordato che il prezzo minimo all'importazione negli impegni non era basato sul margine di dumping. Gli impegni non hanno quindi eliminato del tutto il dumping accertato nell'inchiesta iniziale.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia, Valimar v Nachalnik na Mitnitsa Varna, C-374/12, EU:C:2014:2231, punti da 40 a 49.

- (77) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata, che non era un produttore esportatore inserito nel campione, ha contestato il fatto che non fosse stato fornito il dettaglio dei calcoli dei margini di dumping.
- (78) La Commissione ha osservato che il dettaglio dei calcoli è stato ricevuto e verificato dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito i dati. Una comunicazione a terzi che vada al di là della sintesi fornita nel documento di divulgazione generale e nel presente regolamento violerebbe le disposizioni applicabili in relazione alla necessità di conciliare la riservatezza delle informazioni di carattere commerciale e i diritti procedurali.

3.3. Rischio di persistenza del dumping

- (79) Come illustrato ai considerando da 55 a 59, per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione il prezzo all'esportazione verso l'Unione si attestava in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre il loro prezzo all'esportazione verso l'Unione era notevolmente superiore ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza è molto probabile che, in mancanza dell'impegno, il prezzo all'esportazione verso l'Unione si abbassi al livello dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Il probabile margine di dumping in assenza di misure sarebbe pertanto compreso tra il 23,5 % e il 31,5 %, come stabilito al considerando 74. Tali margini di dumping sono notevolmente più elevati rispetto a quelli che sono stati determinati sulla base del prezzo all'esportazione verso l'Unione durante il PIR (che erano compresi tra 400 EUR/kW e 700 EUR/kW per i moduli e tra 100 EUR/kW e 400 EUR/kW per le celle). Come stabilito al considerando 75, i margini di dumping sono compresi tra l'8,9 % e il 14,8 %.
- (80) Nel verificare l'esistenza di un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha altresì analizzato i seguenti elementi: attrattiva del mercato dell'Unione e capacità produttiva e consumo nel paese interessato.

3.3.1. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (81) Nel 2012 il mercato dell'Unione rappresentava fino al 60 % della nuova capacità installata globale annua. Da allora il suo peso è sceso al 14 % nel 2015, come indicato al considerando 197. La sua quota dovrebbe rimanere importante in futuro. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione per quanto riguarda la nuova capacità installata globale annua sono tuttavia modeste rispetto al resto del mondo.
- (82) Ciononostante, l'Unione resta un mercato importante con circa 7,2 GW di nuova capacità installata annua durante il PIR; tre dei suoi Stati membri (Germania, Francia e Regno Unito) si attestano tra i dieci principali mercati di moduli solari nel 2015 ⁽¹⁹⁾. Inoltre, l'istituzione e il rafforzamento di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC in Canada, in India e negli Stati Uniti hanno ridotto l'attrattiva di questi mercati per i produttori esportatori della RPC, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (83) I produttori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione. Nonostante l'introduzione delle misure antidumping e compensative nel 2013, essi hanno mantenuto una posizione forte su questo mercato. La loro quota nel mercato dei moduli è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la loro quota nel mercato delle celle è cresciuta dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR. Ciò riflette la tendenza da parte di un numero crescente di produttori dell'Unione a limitare l'attività al segmento della produzione dei moduli e acquistare le celle in paesi terzi: essi sono considerati come facenti parte della produzione di moduli dell'Unione. Ciò riflette inoltre la tendenza da parte dei produttori esportatori che hanno impianti di produzione anche in paesi terzi diversi dalla RPC a recedere dall'impegno e a vendere nell'Unione a partire da tali paesi terzi.
- (84) Come dimostrato dall'inchiesta antielusione nel 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi hanno tentato di eludere le misure passando attraverso Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni nell'Unione. Dopo l'istituzione delle misure numerosi impegni sono stati revocati. Le revoche sono state volontarie o sono dovute a violazioni o motivi di impraticabilità (per riferimenti dettagliati, cfr. nota 6).

⁽¹⁹⁾ Classifica dei primi dieci paesi in termini di capacità aggiunta nel 2015: 1° Cina (15 GW); 2° Giappone (11 GW); 3° USA (7,3 GW); 4° Regno Unito (3,7 GW); 5° India (2 GW); 6° Germania (1,5 GW); 7° Corea (1 GW); 8° Australia (900 MW); 9° Francia (879 MW); 10° Canada (600 MW); Fonte: Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pagg. 13-14.

- (85) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che, nonostante le misure di difesa commerciale contro le importazioni dalla RPC, gli USA sono un mercato interessante per via degli incentivi e di un livello di irraggiamento solare naturale molto elevato. Secondo la stessa parte inoltre, contrariamente a quanto riportato sopra, l'India non è dotata di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC. L'India prevede inoltre di aumentare in misura significativa la propria capacità installata.
- (86) Per quanto riguarda gli USA, la Commissione ha osservato che la parte non fornisce alcuna prova del fatto che gli incentivi compensino del tutto lo svantaggio costituito dai dazi per i produttori della RPC. La Commissione infatti non ha affermato che il mercato statunitense manca di attrattiva, ma che la sua attrattiva è ridotta dalla presenza dei dazi. Per quanto riguarda l'India, il dazio che era stato proposto non è stato applicato ed è stato lasciato scadere nel giugno 2014. Anche se l'India non è soggetta a dazi, i dazi presenti in Canada e negli USA rendono più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Il mercato dell'Unione non perde di conseguenza la sua attrattiva, visto che tutte le altre considerazioni di cui sopra rimangono valide.

3.3.2. Capacità produttiva e consumo nel paese interessato

- (87) La capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è di circa il 33 %, in base alle loro risposte al questionario di campionamento. Da sole, queste società disponevano durante il PIR di una capacità inutilizzata (pari a circa 10 GW) in grado di soddisfare l'intero mercato dell'Unione. Va osservato che la capacità inutilizzata, in termini di volume, dei maggiori produttori esportatori che hanno collaborato è molto più bassa, poiché il loro utilizzo degli impianti è compreso tra l'86 % e il 97,8 %.
- (88) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato i dati, sostenendo che i quattro principali produttori cinesi (Trina, JA Solar, Jinko e Canadian Solar) operavano a piena capacità. Secondo tale parte interessata, questi quattro produttori rappresentano oltre il 40 % delle esportazioni cinesi totali (pari a circa 11,2 GW). Per arrivare al 43 % di capacità inutilizzata nel 2016 indicato dalla Commissione, tutti i piccoli produttori dovrebbero quindi operare con un utilizzo degli impianti limitato al 20 %. La parte interessata ha chiesto alla Commissione di fornire i dettagli del calcolo della media del 43 %.
- (89) In primo luogo, la Commissione ha osservato che la capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è stimata al 33 % circa, e non al 43 %. Inoltre i calcoli della parte sopra indicati si basano sul presupposto che JA Solar e Canadian Solar abbiano collaborato all'inchiesta, cosa che invece non è avvenuta. Pertanto la loro capacità e l'utilizzo degli impianti non sono noti alla Commissione e non sono stati presi in considerazione nel calcolo di cui sopra.
- (90) L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (91) La capacità produttiva cinese complessiva di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 ⁽²⁰⁾. Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW nel 2016 ⁽²¹⁾. Pertanto nel 2015 la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha ampiamente superato la domanda mondiale, del 47,5 % per la precisione, e la supererà del 42,9 % nel 2016.
- (92) Diverse parti hanno affermato che la domanda interna cinese è aumentata negli ultimi anni, raggiungendo il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. La Cina conterebbe circa 20 GW di nuovi impianti all'anno per ogni anno fino al 2020. Come è stato già detto e ulteriormente sviluppato ai considerando da 186 a 195, la capacità in eccesso dei produttori esportatori cinesi sarebbe in grado di soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone, l'America del Sud, considerati nel loro insieme.
- (93) Due parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Una parte interessata ha affermato che sarà necessaria ulteriore capacità per soddisfare la crescente domanda di impianti solari nella RPC e in altri paesi nel prossimo futuro. Secondo tale parte, la Commissione non ha fornito argomentazioni valide a favore della tesi secondo cui il presunto eccesso di capacità della RPC sarebbe destinato al mercato dell'Unione.

⁽²⁰⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽²¹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 18.

- (94) Queste osservazioni sono riprese ai considerando da 190 a 191.

3.3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (95) Vista la significativa capacità di produzione inutilizzata stimata per la RPC nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi di vendita, in particolare in rapporto al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi, e viste le precedenti pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che è molto probabile che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni in dumping di celle e moduli solari dalla RPC verso l'Unione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (96) Il prodotto simile è stato fabbricato da oltre 100 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (97) Per determinare la produzione totale dell'Unione durante il PIR sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, dal momento che non erano disponibili informazioni pubbliche esaustive sulla produzione. Tra le informazioni disponibili vi erano: i dati macroeconomici forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressdienst, una società di consulenza indipendente, le risposte all'accertamento della situazione delle parti interessate presentate nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (98) Su tale base, la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a circa 3 409 MW per i moduli e 1 270 MW per le celle.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (99) Una parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e, per quanto riguarda la produzione di celle, una parte sostanziale della produzione dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato (96 %). Il mercato libero è quindi molto marginale per le celle. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'ultima affermazione sostenendo che il mercato libero costituiva una parte rilevante dell'intero mercato delle celle (stimato a 3 409 MW, cfr. tabella 1b). La Commissione ha accettato questa correzione in quanto il mercato vincolato nell'Unione rappresentava in effetti solo il 31,8 % del consumo totale di celle. Ciò non modifica però la conclusione secondo cui una parte sostanziale della produzione di celle dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato e non ha alcuna incidenza sull'analisi del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Il mercato libero delle celle è in effetti approvvigionato soprattutto dalle importazioni, anziché dalle vendite dei produttori di celle dell'Unione, per il fatto che la maggior parte dei produttori di celle è uscita dal mercato nel corso degli ultimi anni.
- (100) Per stabilire se l'industria dell'Unione abbia continuato a subire un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile («uso vincolato») dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.
- (101) La Commissione ha analizzato i seguenti indicatori economici con riferimento all'attività complessiva (compreso l'uso vincolato dell'industria): consumo, volume delle vendite, produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale ed entità del margine di dumping. Per tali indicatori la Commissione ha constatato, in linea con l'inchiesta iniziale, che la produzione destinata all'uso vincolato ha risentito anch'essa della concorrenza delle importazioni dal paese interessato. Le celle destinate all'uso vincolato sono state utilizzate come componente principale per la fabbricazione di moduli. Di conseguenza la concorrenza diretta delle importazioni

di moduli dal paese interessato, a cui sono sottoposti i produttori di moduli dell'Unione, ha anche esercitato una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate e/o sui costi di produzione delle celle utilizzate in tali moduli. Le importazioni di celle dalla RPC hanno altresì aumentato la pressione sui produttori di moduli che utilizzano la produzione vincolata di celle. Essi dovevano subire la concorrenza non solo dei moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi, ma anche dei moduli assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi importate.

- (102) Di conseguenza, a differenza di altri casi ⁽²²⁾ in cui una distinzione tra mercato vincolato e mercato libero era pertinente per l'analisi del pregiudizio in quanto i prodotti destinati all'uso vincolato non erano risultati esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, la Commissione ha stabilito che, nel caso in esame, per la maggior parte degli indicatori economici non era giustificata alcuna distinzione tra mercato vincolato e mercato libero.
- (103) Per quanto riguarda la redditività, la Commissione ha tuttavia esaminato unicamente le vendite sul mercato libero. I prezzi sul mercato vincolato sono stati stabiliti in funzione delle diverse politiche dei prezzi (prezzi di trasferimento a prezzo virtuale di mercato, trasferimento in base ai costi effettivi ecc.) e quindi non sempre riflettevano i prezzi di libera concorrenza e non potevano essere presi in considerazione nella fase di valutazione di tale indicatore.
- (104) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno affermato che la situazione dell'industria UE delle celle avrebbe dovuto essere valutata separatamente per il mercato vincolato e per il mercato libero. Esse hanno innanzi tutto sostenuto che la Commissione non è riuscita a fornire un'adeguata motivazione del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. In secondo luogo una parte interessata ha affermato che, dal momento che la Commissione ha ritenuto che i prezzi sul mercato vincolato non fossero attendibili per valutare la redditività, è del pari inesatto trarre la conclusione che essi sono stati sottoposti a pressioni a causa delle importazioni di moduli. In terzo luogo un'analisi comune dei due mercati è in contraddizione con il fatto che il consumo di celle è diminuito in misura inferiore rispetto al consumo di moduli durante il periodo in esame. Ciò significa verosimilmente che non sussisterebbe alcun nesso diretto tra l'importazione di moduli e l'importazione di celle e tra il calo delle importazioni di celle e i prezzi delle celle esposti alle regole del mercato libero.
- (105) Innanzi tutto, contrariamente alle dichiarazioni delle parti, la Commissione ha fornito ai considerando 101 e 102 una motivazione dettagliata del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. Poiché la cella è la componente principale per la produzione di un modulo, le importazioni di moduli dalla RPC esercitano una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate di celle quando il prezzo di trasferimento è basato su un prezzo virtuale di mercato. In alternativa, nel caso in cui il trasferimento è basato sui costi effettivi, le celle importate esercitano una pressione sulle società, che si vedono costrette a migliorare l'efficienza della loro produzione. In secondo luogo, anche se i prezzi sul mercato vincolato non sono attendibili per valutare la redditività, la Commissione ha ritenuto l'evoluzione di tali prezzi un fattore pertinente per valutare se il mercato vincolato abbia subito la concorrenza delle importazioni provenienti dalla RPC. In terzo luogo la Commissione non ha affermato che vi sia un nesso diretto tra le importazioni di moduli e l'importazione di celle. Essa ha bensì osservato che l'uso vincolato di celle è soggetto anche alla concorrenza diretta delle importazioni di celle e alla concorrenza indiretta delle importazioni di moduli, in quanto le celle vincolate sono utilizzate per la produzione di moduli. Infine la parte interessata non è riuscita a dimostrare l'inesistenza di un nesso tra i prezzi delle celle sul mercato libero e il calo delle importazioni di celle. In effetti, come risulta evidente dalla tabella 8b, i prezzi delle vendite dell'industria UE delle celle sono aumentati allorché le importazioni di celle dalla Cina sono diminuite sia in termini di volume che di quota di mercato tra il 2014, quando le misure hanno iniziato ad essere pienamente efficaci, e il PIR. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (106) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che un'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle in realtà elimina un'analisi del mercato libero, che rappresenta solo il 4 % della produzione totale di celle dell'Unione. La Commissione avrebbe dunque omesso di esaminare la situazione dell'industria nazionale nel suo insieme e pertanto non ottempera agli obblighi di «obiettività» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo antidumping.
- (107) La Commissione non è riuscita a capire in che modo l'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle annullasse un'analisi del mercato libero. La Commissione ha in effetti analizzato una serie di indicatori di pregiudizio quali la redditività, i prezzi delle vendite e l'utile sul capitale investito, unicamente per il mercato libero. In aggiunta essa ha analizzato cumulativamente un certo numero di indicatori anche nei casi in cui è stata effettuata un'analisi separata del mercato vincolato e di quello non vincolato ⁽²³⁾. Tali indicatori sono spesso: la produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la

⁽²²⁾ Cfr. tra l'altro il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16), considerando da 52 a 56.

⁽²³⁾ Cfr., ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 citato alla nota 22.

produttività, le scorte e il costo del lavoro. Da ultimo ma non da meno, gli indicatori di pregiudizio dei produttori di celle dell'Unione che vendevano esclusivamente sul mercato libero hanno fatto registrare lo stesso andamento: di conseguenza le conclusioni raggiunte per l'intera industria UE delle celle si applicano anche a questi ultimi. Il governo della RPC ha insistito sul fatto che, conformemente alla giurisprudenza dell'OMC, in caso di mercato vincolato per una parte del prodotto oggetto dell'inchiesta occorre effettuare un'analisi comparativa. La Commissione ha ritenuto che questa prescrizione, se applicabile al caso di specie, estremamente specifico, era in ogni caso rispettata. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato vincolato, il pregiudizio è stato stabilito in base alla pressione indiretta sui prezzi al livello dei moduli fabbricati a partire da tali celle. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato libero, gli indicatori di pregiudizio sono stati valutati anch'essi separatamente e indicano le stesse tendenze evidenziate per la parte vincolata del mercato (per il fatto che questa rappresenta il 96 % della produzione dell'Unione, i risultati sono pressoché identici a quelli della valutazione cumulativa). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

- (108) Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che l'affermazione secondo cui i fabbricanti di moduli dell'Unione sono in concorrenza con i moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi estende illegittimamente il campo di applicazione dell'inchiesta. Tali moduli sono stati però inclusi nel campo di applicazione dell'inchiesta sin dall'inizio poiché le celle conferiscono l'origine ai moduli ⁽²⁴⁾. Quest'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (109) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un'altra parte ha affermato che l'analisi della redditività sulla base del 4 % della produzione di celle dell'Unione non è rappresentativa per una valutazione accurata della necessità di mantenere i dazi. La Commissione ha osservato che solo la redditività è stata valutata esclusivamente sulla base delle vendite di celle ad acquirenti indipendenti per le ragioni di cui al considerando 103. Ai fini della valutazione della situazione dell'industria dell'Unione, tutti gli altri indicatori sono stati invece analizzati tenendo conto sia del mercato vincolato che del mercato libero di celle. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (110) Durante il PIR la società Jabil ha assemblato moduli per conto di altre aziende in qualità di fabbricante a contratto. Per questo servizio di assemblaggio le altre società hanno versato un corrispettivo. Esse hanno inoltre assunto la piena responsabilità contrattuale delle vendite dei moduli assemblati da Jabil. Le entrate comunicate da Jabil non derivavano quindi dalla vendita di moduli, bensì dai corrispettivi di servizio. La Commissione ha pertanto deciso di distinguere i dati relativi agli utili di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione [cfr. considerando 160 e 161]. Per i rimanenti indicatori di pregiudizio, le attività di assemblaggio effettuate da Jabil per i produttori di moduli che non hanno collaborato non hanno potuto essere verificate e quindi non sono state prese in considerazione.
- (111) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha chiesto ulteriori chiarimenti su quali dati di Jabil fossero stati presi in considerazione o esclusi e perché. Per tutti gli indicatori di pregiudizio ad eccezione della redditività, la Commissione ha tenuto in considerazione tutti i dati forniti da Jabil relativi ai produttori di moduli dell'Unione che hanno collaborato. Sono stati presi in considerazione solo questi dati in quanto potevano essere verificati, mentre il resto è stato ignorato in considerazione del particolare modello aziendale di Jabil e del fatto che i prezzi di vendita finali non hanno potuto essere verificati.

4.3. Consumo dell'Unione

- (112) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del volume totale delle vendite del prodotto simile nell'Unione, comprese quelle destinate all'uso vincolato. Il totale delle vendite dell'industria dell'Unione si è basato sulle informazioni fornite da Europresse-dienst, corrette, se del caso, con i dati provenienti dalle risposte all'accertamento della situazione delle parti interessate presentate nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario delle società inserite nel campione. Come indicato al considerando 116, i dati sulle importazioni erano basati sul Comext e sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»). I dati relativi al consumo sono stati sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti ⁽²⁵⁾.

⁽²⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 47).

⁽²⁵⁾ Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 febbraio 2016, Global Market Outlook Solar Power Europe, luglio 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016; PV Status Report 2016, ottobre 2016, uno studio del Centro comune di ricerca disponibile al seguente indirizzo: <https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf>, data di accesso: 12.12.2016.

(113) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1a

Consumo di moduli dell'Unione (in MW)

	2012	2013	2014	PIR
Mercato complessivo	16 324	10 580	7 292	7 191
Indice (2012 = 100)	100	65	45	44

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 1b

Consumo di celle dell'Unione (in MW)

	2012	2013	2014	PIR
Mercato complessivo	4 604	4 449	3 262	3 409
Indice (2012 = 100)	100	97	71	74

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (114) Nel complesso il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente tra il 2012 e il PIR. Per quanto riguarda i moduli, il consumo dell'Unione è diminuito del 56 %. Dopo il forte calo del 35 % tra il 2012 e il 2013, il consumo è però rimasto piuttosto stabile nel 2014 e durante il PIR.
- (115) Per quanto riguarda le celle, il consumo è diminuito in misura leggermente inferiore, ossia del 26 % durante il periodo in esame. Il calo del consumo si è verificato principalmente fra il 2013 e il 2014, quando si è registrato un crollo del 26 %. Il consumo ha però ripreso terreno durante il PIR, quando è aumentato del 4,5 % rispetto al 2014.

4.4. Importazioni dal paese interessato

- (116) I volumi e i valori delle importazioni sono stati basati su diverse fonti. Per il 2012 e parte del 2013 sono stati ricavati sulla base dei dati forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressdienst: all'epoca i moduli e le celle erano importati nell'Unione nell'ambito di voci doganali relative ad altri prodotti non rientranti nella presente inchiesta, e i dati di Eurostat non potevano quindi essere utilizzati. È stato possibile utilizzarli a partire da quando è stata introdotta la registrazione delle importazioni di moduli e celle il 6 marzo 2013⁽²⁶⁾. Di conseguenza, per il resto del 2013, per il 2014 e per il PIR la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla banca dati Comext⁽²⁷⁾ e sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 61 del 5.3.2013, pag. 2).

⁽²⁷⁾ Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(117) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2a

Importazioni di moduli dalla RPC (in MW) e quota di mercato ⁽²⁸⁾

	2012	2013	2014	PIR
Volumi delle importazioni dalla RPC	10 786	5 198	2 845	2 917
Indice	100	48	26	27
Quota di mercato (%)	66	49	39	41
Indice (2012 = 100)	100	74	59	61

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 2b

Importazioni di celle dalla RPC (in MW) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volumi delle importazioni dalla RPC	333	386	613	548
Indice	100	116	184	165
Quota di mercato (%)	7	9	19	16
Indice (2012 = 100)	100	120	260	223

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (118) Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni di moduli dalla RPC sono diminuiti del 73 %, con una corrispondente diminuzione del 39 % della quota di mercato, che è passata dal 66 % nel 2012 al 41 % durante il PIR. Dopo che le misure in vigore sono state istituite nel 2013, le importazioni di moduli sono tuttavia scese del 45 % tra il 2013 e il 2014, mentre il consumo è diminuito del 31 %.
- (119) Per quanto riguarda le celle, i volumi delle importazioni sono aumentati del 65 % nel periodo in esame, il che ha determinato un aumento molto più marcato della quota di mercato del 123 % (dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR), nel contesto di un mercato in contrazione. Al contempo, tra il 2013 e il 2014 le importazioni di celle sono aumentate del 59 %, provocando un aumento della quota di mercato di 10 punti percentuali. Anche se l'aumento non si è protratto durante il PIR, il livello delle importazioni è rimasto molto più elevato durante il PIR che nel 2012 e nel 2013.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(120) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base al Comext e alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽²⁸⁾ Tutte le tabelle da 1 a 11 contengono cifre arrotondate. Gli indici e le percentuali sono basati sui dati effettivi e possono differire se espressi sulla base di cifre arrotondate.

(121) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3a

Prezzi all'importazione dei moduli (in EUR/kW)

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi all'importazione dalla RPC	700	520	553	544
Indice (2012 = 100)	100	74	79	78

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3b

Prezzi all'importazione delle celle (in EUR/kW)

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi all'importazione dalla RPC	500	350	282	286
Indice (2012 = 100)	100	70	56	57

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (122) Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione dalla RPC è sceso del 22 % per i moduli e del 43 % per le celle. Per i moduli, il prezzo all'importazione è diminuito nel 2012 e nel 2013 e poi, quando le misure sono entrate in vigore, è aumentato del 6,3 % tra il 2013 e il 2014. È nuovamente diminuito leggermente, dell'1,6 %, tra il 2014 e il PIR. Per le celle, il prezzo all'importazione è diminuito del 43 % nel periodo in esame e del 30 % tra il 2012 e il 2013, per poi scendere ulteriormente tra il 2013 e il 2014, quando ha registrato un calo del 19,4 %. È però aumentato leggermente, dell'1,4 %, tra il 2014 e il PIR.
- (123) Come indicato nella sezione 3.2.3, quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Solo l'1,6 % del volume dei moduli e lo 0,6 % delle celle è stato importato a un prezzo diverso dal prezzo minimo all'importazione⁽²⁹⁾. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.
- (124) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che per stabilire la sottoquotazione si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo all'esportazione verso l'UE; su questa base tali parti hanno calcolato che non vi è stata sottoquotazione. È vero che sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'UE non c'è sottoquotazione per i moduli e che la sottoquotazione per le celle è molto marginale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'assenza di una sottoquotazione, dovuta al rispetto del prezzo minimo all'importazione, non fosse l'indicatore determinante per l'analisi dell'attuale situazione dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 170, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio degli effetti delle precedenti pratiche di dumping accertato nell'inchiesta precedente, nonché delle pratiche di elusione di cui al considerando 4, e non ha avuto tempo sufficiente per riprendersi.

⁽²⁹⁾ Quest'ultimo non si basava sul margine di dumping.

4.4.3. Prezzi delle importazioni da altri paesi

- (125) Anche il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dai paesi terzi è stato basato sul Comext e sui dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4a

Moduli — Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in MW)	1 395	1 382	2 049	1 808
Indice (2012 = 100)	100	99	147	130
Quota di mercato (%)	9	13	28	25
Indice (2012 = 100)	100	153	329	290
Prezzo medio (in EUR/kW)	700	520	547	550
Indice (2012 = 100)	100	74	78	79

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 4b

Celle — Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in MW)	3 227	3 334	1 580	1 725
Indice (2012 = 100)	100	103	49	53
Quota di mercato (%)	70	75	48	51
Indice (2012 = 100)	100	107	69	72
Prezzo medio (in EUR/kW)	500	350	289	275
Indice (2012 = 100)	100	70	58	55

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (126) Durante il periodo in esame le importazioni da paesi terzi verso l'Unione sono aumentate del 30 % per i moduli. L'aumento maggiore si è registrato tra il 2013 e il 2014, quando i volumi sono aumentati del 48 %. La loro quota di mercato è aumentata notevolmente, passando dal 9 % nel 2012 al 25 % durante il PIR. Anche in questo caso, la variazione più importante si è verificata tra il 2013 e il 2014, quando la quota di mercato è aumentata dal 13 % al 28 %. Taiwan, Malaysia e Singapore sono stati i maggiori esportatori dopo la RPC. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione [cfr. considerando 4].
- (127) Per quanto riguarda le celle, le importazioni da paesi terzi sono diminuite del 47 % nel periodo in esame. Il calo maggiore (– 52 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014; si è poi registrato un aumento del 9 % tra il 2014 e il PIR. Ne è risultata una contrazione della quota di mercato, che è passata dal 70 % del 2012 al 51 % del PIR. Tra il 2013 e il 2014 la quota si è ridotta dal 75 % al 48 % ed è poi leggermente aumentata di tre punti percentuali durante il PIR. Per quanto riguarda le celle, Taiwan e la Malaysia sono stati maggiori paesi esportatori, seguiti dalla RPC e dagli USA. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione [cfr. considerando 4].

- (128) I prezzi medi all'esportazione da paesi terzi sono diminuiti in maniera significativa durante il periodo in esame sia per i moduli che per le celle, in linea con i prezzi cinesi e dell'Unione. Durante il periodo in esame essi sono diminuiti del 21 % per i moduli e del 45 % per le celle. Anche in questo caso i prezzi possono essere stati influenzati da pratiche di elusione [cfr. considerando 4].

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (129) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (130) Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le risposte all'accertamento della situazione inviate da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (131) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (132) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (133) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5a

Moduli — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in MW)	4 604	4 449	3 262	3 409
<i>Indice</i>	100	97	71	74
Capacità produttiva (in MW)	8 624	7 907	7 391	6 467
<i>Indice</i>	100	92	86	75
Utilizzo degli impianti (%)	53	56	44	53
<i>Indice</i>	100	105	83	99

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 5b

Celle — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in MW)	1 066	7 34	1 096	1 270
<i>Indice</i>	100	69	103	119
Capacità produttiva (in MW)	2 384	1 844	1 778	1 811
<i>Indice</i>	100	77	75	76
Utilizzo degli impianti (%)	45	40	62	70
<i>Indice</i>	100	89	138	157

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (134) La produzione complessiva di moduli dell'Unione è diminuita del 26 % durante il periodo in esame, ma ha registrato un aumento del 4,5 % tra il 2014 e il PIR. A fronte del calo del consumo, la capacità produttiva ha seguito l'andamento decrescente della produzione e si è a sua volta ridotta del 25 % nel periodo in esame. Il tasso di utilizzo degli impianti è quindi rimasto stabile tra l'inizio e la fine del periodo in esame, raggiungendo il 53 % durante il PIR. Si è registrato tuttavia un importante aumento di 9 punti percentuali di tale fattore tra il 2014 e il PIR (ossia un aumento del 19 %). Va osservato che i produttori di moduli dell'Unione inseriti nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato durante il periodo in esame, che ha raggiunto l'85 % durante il PIR, registrando un aumento del 39 % rispetto al 2012 (61 %).
- (135) La produzione di celle dell'Unione è aumentata del 19 % durante il periodo in esame. Benché la produzione sia calata del 31 % tra il 2012 e il 2013, essa è aumentata del 49 % tra il 2013 e il 2014 e di un ulteriore 15 % tra il 2014 e il PIR. Ciò ha coinciso con l'istituzione delle misure antidumping nel dicembre 2013, mentre il consumo è diminuito costantemente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, aumentando tra il 2014 e il PIR. Al tempo stesso, la capacità produttiva è diminuita del 24 % durante il periodo in esame, il che ha portato a un significativo aumento dell'utilizzo degli impianti, dal 45 % nel 2012 al 70 % durante il PIR. Analogamente ai produttori di moduli, anche i produttori di celle inseriti nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato di quello dell'industria dell'Unione nel suo complesso (86 %), rimasto stabile durante il periodo in esame.
- (136) In conclusione, l'industria dell'Unione ha diminuito la sua capacità in risposta a un calo dei consumi. Al tempo stesso, si è registrato un aumento della sua produzione durante il PIR rispetto al 2014, che ha ulteriormente migliorato il tasso di utilizzo degli impianti.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (137) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)	4 143	4 000	2 398	2 465
<i>Indice</i>	100	97	58	60

	2012	2013	2014	PIR
Quota di mercato (%)	25	38	32	35
<i>Indice</i>	100	149	128	140

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 6b

Celle — Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)	1 045	729	1 069	1 136
<i>Indice</i>	100	70	102	109
Quota di mercato (%)	23	16	33	33
<i>Indice</i>	100	72	144	147

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (138) Nel periodo in esame, i volumi delle vendite di moduli sono scesi del 40 %. Tuttavia, nel contesto di un calo del consumo del 56 %, ciò si è tradotto in un aumento significativo della quota di mercato del 40 % durante il periodo in esame, che ha raggiunto il 35 % durante il PIR.
- (139) Per quanto riguarda le celle, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati del 9 % durante il periodo in esame. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato dal 23 % nel 2012 al 33 % durante il PIR, mentre il consumo è diminuito in misura molto inferiore rispetto ai moduli, ossia del 26 %.
- (140) Nel contesto di un consumo in calo e dell'entrata in vigore delle misure antidumping, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato sia per i moduli che per le celle.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

- (141) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7a

Moduli — Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	17 321	13 918	6 506	6 303
<i>Indice</i>	100	80	38	36

	2012	2013	2014	PIR
Produttività (in kW/dipendente)	266	320	501	541
<i>Indice</i>	100	120	189	203

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 7b

Celle — Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	2 876	1 511	1 846	1 770
<i>Indice</i>	100	53	64	62
Produttività (in kW/dipendente)	371	486	594	717
<i>Indice</i>	100	131	160	194

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (142) L'occupazione è diminuita tra il 2012 e il PIR rispettivamente del 64 % per i moduli e del 38 % per le celle. Il calo più significativo (– 53 %) del numero di dipendenti per i moduli si è verificato tra il 2013 e il 2014, in misura molto maggiore rispetto al calo della produzione durante lo stesso periodo (– 27 %). Per le celle, il numero dei dipendenti è aumentato del 22 % tra il 2013 e il 2014, un aumento di molto inferiore a quello della produzione (+ 49 %) nello stesso periodo. Ciò ha portato a un significativo aumento della produttività sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 103 % e del 94 % durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il 2014 l'aumento della produttività è stato del 57 % per i moduli e del 22 % per le celle.
- (143) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato le conclusioni della Commissione relative al numero di dipendenti occupati nell'industria dell'Unione e ha affermato che vi era stato un doppio conteggio degli addetti alla fabbricazione di moduli e di celle della società più grande, SolarWorld. I dati relativi ai dipendenti di SolarWorld e di tutte le altre società incluse nel campione sono stati debitamente verificati e si è fatto in modo che i dipendenti non fossero conteggiati due volte nel caso delle imprese verticalmente integrate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (144) Come spiegato nella sezione 3.2.3, durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori verso l'Unione sono stati influenzati dagli impegni e quindi non sono sufficientemente attendibili per potere essere utilizzati ai fini della determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping.
- (145) L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che è ritenuta essere in una fase di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici

- (146) Solo tre produttori di celle sono stati inseriti nel campione, due dei quali sono membri di EU ProSun. Essi hanno collaborato all'introduzione della domanda, che conteneva dati di entrambi i produttori. Di conseguenza tutti i valori relativi agli indicatori microeconomici per le celle che possono essere direttamente attribuiti al terzo produttore, non membro di EU ProSun, sono forniti sotto forma di intervalli allo scopo di tutelare la riservatezza di questo produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (147) Nel periodo in esame la media dei prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8a

Moduli — Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)	790	651	618	593
<i>Indice</i>	100	82	78	75
Costo unitario di produzione (in EUR/kW)	1 112	813	648	627
<i>Indice</i>	100	73	58	56

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 8b

Celle — Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)	378-418	307-339	239-264	258-284
<i>Indice</i>	100	81	63	68
Costo unitario di produzione (in EUR/kW)	587-648	402-444	347-384	338-373
<i>Indice</i>	100	69	59	58

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (148) La tabella che precede mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti in modo significativo, vale a dire del 25 % per i moduli e del 32 % per le celle. Mentre per i moduli i prezzi di vendita hanno registrato un calo costante nell'intero periodo in esame, per le celle essi sono aumentati di 5 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Le vendite di celle sul mercato libero hanno totalizzato meno del 5 % della produzione complessiva dei produttori inseriti nel campione, e un produttore ha venduto grandi quantitativi a prezzi molto bassi in previsione della chiusura della sua attività nell'UE. Da questo indicatore non potevano quindi essere tratte conclusioni significative. Le celle destinate a un consumo vincolato sono state trasferite tra alcuni produttori inseriti nel campione o consegnate per la produzione di moduli con una metodologia diversa (prezzi di trasferimento al prezzo virtuale di mercato, trasferimento sulla base dei costi effettivi ecc.). Per questo motivo non è stato possibile trarre conclusioni significative neppure dall'evoluzione dei prezzi dell'uso vincolato.
- (149) Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione è bruscamente diminuito, del 46 % per i moduli e del 42 % per le celle.

- (150) I prezzi di vendita dei moduli sono stati, in media, più bassi del costo unitario di produzione, ma la differenza è andata riducendosi durante tutto il periodo in esame, in particolare dopo l'istituzione delle misure nel 2013. Mentre nel 2012 il prezzo di vendita arrivava solo al 71 % del costo unitario di produzione dei moduli, esso ha raggiunto l'80 % nel 2013, il 94 % nel 2014 e il 94,5 % nel PIR. La differenza fra il prezzo di vendita e il costo di produzione è quindi diminuita considerevolmente, di 14 punti percentuali tra il 2013 e il PIR.
- (151) Per le celle il prezzo di vendita è stato pari al 60 %-67 % del costo unitario di produzione nel 2012, al 72 %-80 % nel 2013, al 65 %-72 % nel 2014 e al 72-79 % nel PIR. Tuttavia, come già detto, per il 2014 e per il PIR la tendenza è stata fortemente influenzata dai prezzi eccezionalmente bassi di un produttore dell'Unione. Per le altre due società inserite nel campione, la tendenza è stata del 75-80 % nel 2014 e dell'81-86 % nel PIR, ampiamente in linea con quella rilevata per i moduli.
- (152) Nel complesso, l'industria ha iniziato a riprendersi dalle precedenti pratiche di dumping, ma ha anche compiuto maggiori sforzi per recuperare la competitività, in particolare aumentando la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 141, con conseguenti aumenti di produttività e un migliore utilizzo degli impianti.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (153) Nel periodo in esame, il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Moduli — Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	32 918	38 245	36 577	38 343
Indice	100	116	111	116

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 9b

Celle — Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	41 289-45 590	45 002-49 689	45 188-49 895	47 825-52 807
Indice	100	109	109	116

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (154) Tra il 2012 e il PIR i costi medi del lavoro per dipendente sono aumentati del 16 % sia per i moduli che per le celle. Tali aumenti sono stati causati principalmente dalle indennità di licenziamento connesse ad una razionalizzazione del numero dipendenti e all'inflazione salariale.

4.5.3.3. Scorte

- (155) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10a

Moduli — Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in kW)	186 533	114 792	196 944	191 207
<i>Indice</i>	100	62	106	103
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	33	13	13	11
<i>Indice</i>	100	40	38	34

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 10b

Celle — Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in MW)	53 029 — 58 553	90 079 — 99 462	99 999 — 110 415	135 492 — 149 606
<i>Indice</i>	100	170	189	256
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	18	23	12	14
<i>Indice</i>	100	125	68	80

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (156) Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate leggermente per i moduli (3 %) e in misura significativa per le celle (156 %). Tuttavia, sia per i moduli che per le celle le scorte sono diminuite in percentuale della produzione totale, rispettivamente del 66 % e del 20 %.
- (157) Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (158) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11a

Moduli — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti compresa Jabil (in % del fatturato delle vendite) ⁽¹⁾	- 24,4/- 29,5	- 24,4/- 29,5	- 6,8/- 8,2	- 7,7/- 9,3
<i>Indice</i>	100	100	361/298	319/264

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti esclusa Jabil (in % del fatturato delle vendite)	- 32,7	- 27,2	- 8,7	- 9,5
<i>Indice</i>	100	120	376	344
Flusso di cassa (in EUR)	- 129 864 423	- 69 402 391	- 18 231 488	- 145 258 620
<i>Indice</i>	100	187	712	89
Investimenti (in EUR)	24 134 924	12 407 723	17 333 494	24 565 553
<i>Indice</i>	100	51	72	102
Utile sul capitale investito (%)	- 6	- 10	- 3	- 2
<i>Indice</i>	100	55	193	258

(¹) I dati effettivi hanno dovuto essere presentati sotto forma di intervalli di valori per evitare che altre società inserite nel campione possano dedurre l'utile realizzato da Jabil.

Fonte: risposte verificate al questionario

Tabella 11b

Celle — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 37,7/- 41,6	- 7,2/- 7,9	- 26,6/- 29,3	- 36,8/- 40,7
<i>Indice</i>	100	527	142	102
Flusso di cassa (in EUR)	- 41 934 911 – - 46 303 131	- 17 537 454 – - 19 364 273	- 12 414 052 – - 13 707 182	- 29 027 946 – - 32 051 690
<i>Indice</i>	100	239	338	144
Investimenti (in EUR)	29 435 820 – 32 502 051	26 074 619 – 28 790 726	7 001 485 – 7 730 807	11 429 509 – 12 620 083
<i>Indice</i>	100	89	24	39
Utile sul capitale investito (%)	- 6,0/- 6,7	- 2,5/- 2,7	- 24,6/- 27,2	- 31,8/- 35,1
<i>Indice</i>	100	246	25	19

Fonte: risposte verificate al questionario

- (159) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (160) Come indicato al considerando 110, una delle società inserite nel campione, Jabil, è un operatore di assemblaggio e non è coinvolta nell'attività di vendita di moduli. Ha avuto un andamento diverso in termini di redditività. È stata remunerativa durante tutto il periodo in esame e ha aumentato la sua redditività durante il PIR, raggiungendo il 5-15 %. Jabil ha tuttavia realizzato i profitti sulla base del corrispettivo riscosso presso i clienti per il servizio di assemblaggio e non sulla base delle vendite di moduli. Inoltre non ha dovuto sostenere le spese correlate alla vendita dei moduli, come le spese di commercializzazione (ha sostenuto solo i costi per il reperimento di nuovi fabbricanti a contratto). È anche caratterizzata da una struttura dei costi diversa da quella presentata da un tipico produttore di moduli, pienamente responsabile della produzione e delle vendite del proprio prodotto. A titolo di esempio, Jabil presentava un capitale di esercizio, costi di magazzino, conti attivi e passivi e costi di ricerca e sviluppo più bassi.
- (161) La Commissione ha osservato che il dato sulla redditività riportato nella prima colonna della tabella 11a riuniva dati provenienti da due diversi gruppi. Da un lato comprendeva i produttori di moduli, che fabbricano il prodotto e lo vendono. Dall'altro comprendeva anche la società Jabil inserita nel campione, che si limitava ad assemblare i moduli. Al fine di avere una visione realistica della situazione di tale industria, la Commissione ha deciso di differenziare i due gruppi nella sua ulteriore analisi. Ha quindi aggiunto una seconda colonna alla tabella 11a, così da rendere più attendibile la valutazione della redditività dell'industria di moduli dell'Unione.
- (162) I produttori inseriti nel campione, esclusa Jabil, erano in perdita durante il periodo in esame. Nello stesso lasso di tempo le perdite sono però diminuite del 244 %, scendendo di 5,5 punti percentuali nel 2013 rispetto al 2012. Ciò ha coinciso con l'entrata in vigore delle misure (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013). Le perdite sono diminuite in misura più significativa, ossia di 18,5 punti percentuali, fra il 2013 e il 2014, quando gli effetti delle misure hanno interessato l'intero anno. Durante il PIR le perdite sono leggermente aumentate di 0,8 punti percentuali. Questa situazione è stata tuttavia influenzata principalmente dalle perdite subite da un produttore dell'Unione che ha successivamente deciso di cessare la produzione. Al tempo stesso, tutti gli altri produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a registrare una diminuzione delle perdite durante il PIR rispetto al 2014.
- (163) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno contestato l'esclusione di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione. Esse hanno sostenuto che Jabil costituiva un raro esempio di produttore redditizio e che l'esclusione è incoerente con la decisione di accettare un produttore del paese di riferimento che utilizza un contratto in conto lavorazione per fare assemblare a un'altra società i moduli che vende. La Commissione, contrariamente a quanto sostengono tali parti, non ha escluso Jabil dall'analisi della redditività. Essa ha bensì fornito due serie separate di dati per poter disporre di un'analisi di sensibilità più significativa. Tali serie di dati dimostrano che, anche includendo Jabil, l'industria dell'Unione è, in media e complessivamente, in perdita. Esse rivelano inoltre profonde disparità tra i diversi produttori dell'Unione in funzione del modello aziendale, come esposto ai considerando 110 e 160. Tale argomentazione deve quindi essere respinta. La Commissione osserva inoltre che, in ogni caso, non esiste alcuna incoerenza di impostazione per quanto riguarda il produttore del paese di riferimento e l'industria dell'Unione. Il produttore del paese di riferimento è più simile agli acquirenti di Jabil che al modello aziendale di Jabil. Infatti, mentre il produttore del paese di riferimento si assume la piena responsabilità delle vendite dei moduli assemblati da un'altra società, Jabil è un operatore di assemblaggio che percepisce dai suoi acquirenti un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione in relazione al servizio di assemblaggio fornito. È per questo motivo che la Commissione si è concentrata, per l'analisi del pregiudizio, sulle operazioni tra Jabil e altri produttori dell'Unione che si trovano nella stessa situazione del produttore del paese di riferimento [cfr. considerando 52].
- (164) Per i produttori di celle, le perdite sono diminuite del 2 % nel periodo in esame. Esse sono diminuite di 31,9 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, ma poi aumentate di 20,3 punti percentuali tra il 2013 e il 2014 e di 10,7 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Per le celle tuttavia la redditività è stata influenzata da due eventi straordinari. Da un lato, uno dei produttori inseriti nel campione è entrato nel mercato durante il periodo in esame, ma ha modificato le modalità di rendicontazione di alcuni dei suoi costi di produzione durante gli ultimi anni del periodo in esame, con la conseguenza di perdite ingenti. Dall'altro, i prezzi di vendita erano straordinariamente bassi e un altro produttore del campione ha registrato forti perdite durante il PIR, mentre stava cessando la produzione. Per contro, nel periodo in esame il terzo produttore del campione ha costantemente ridotto le perdite.

- (165) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Analogamente alla redditività, anch'esso ha registrato una tendenza negativa tra il 2012 e il PIR. Per i moduli, il flusso di cassa netto è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame, mentre per le celle è diminuito del 44 % nello stesso periodo. Le fluttuazioni del flusso di cassa verificatesi nel 2014 sia per i moduli che per le celle sono state influenzate da eventi straordinari che hanno riguardato un grande produttore dell'Unione. Da un lato, questo produttore ha rilevato uno stabilimento esistente a un prezzo di acquisto basso e, dall'altro, ha ristrutturato il proprio debito. Nel 2015 ha continuato a effettuare notevoli rimborsi dei propri prestiti, che hanno determinato un flusso di cassa negativo derivante dall'attività di finanziamento. Va osservato che questo produttore ha comunicato un flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative e un significativo miglioramento del risultato operativo rispetto al 2014. Due altri produttori di moduli dell'Unione hanno registrato un flusso di cassa positivo e in miglioramento nel PIR, mentre gli altri due produttori di celle hanno evidenziato un flusso di cassa negativo ma in miglioramento.
- (166) Per quanto riguarda gli investimenti, le tabelle che precedono indicano che l'industria dell'Unione ha aumentato gli investimenti del 2 % per i moduli tra il 2012 e il PIR. Gli investimenti sono aumentati del 40 % tra il 2013 e il 2014 e del 98 % tra il 2013 e il PIR.
- (167) Gli investimenti complessivi per le celle sono diminuiti del 61 % tra il 2012 e il PIR. La tendenza generale negli investimenti per le celle è stata ancora una volta influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione inserito nel campione di interrompere la produzione. Allo stesso tempo gli investimenti degli altri due produttori del campione sono quadruplicati tra il 2014 e il PIR.
- (168) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sottolineato che gli investimenti in celle sono diminuiti durante il periodo in esame e non sono stati influenzati positivamente dall'istituzione delle misure. In primo luogo, benché ciò valga effettivamente per tutto il campione, come indicato al considerando precedente, questa tendenza è stata influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione inserito nel campione di cessare la produzione. Tale produttore aveva investimenti significativi all'inizio del periodo, ma quasi nessuno al termine di tale periodo. In secondo luogo, un altro produttore inserito nel campione ha effettuato investimenti in capitale di avviamento nel 2013, iniziativa in linea con l'aumento globale degli investimenti nel corso di tale anno. In terzo luogo, dopo che l'entrata in vigore delle misure ha iniziato a incidere sulla redditività delle società, gli investimenti di tutto il campione sono aumentati tra il 2014 e il PIR, come avvenuto per i due produttori del campione che sono rimasti sul mercato, i quali hanno quadruplicato i loro investimenti nel corso di tale periodo. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui gli investimenti non sono stati positivamente influenzati dall'istituzione delle misure è stata respinta.
- (169) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo fattore è rimasto negativo nel corso di tutto il periodo in esame a causa delle perdite nette subite dall'industria dell'Unione. Per i moduli l'utile sul capitale investito è migliorato di 4 punti percentuali nel periodo in esame, ma è salito in modo significativo nel 2014 e nel PIR rispetto al 2013, rispettivamente di 7 e 8 punti percentuali. Per le celle si è deteriorato di 25,8-28,4 punti percentuali nel periodo in esame.

4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (170) In termini generali, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio nel periodo in esame, dati il breve periodo intercorso dall'istituzione delle misure iniziali e l'entità del dumping e il livello di pregiudizio constatati nel corso dell'inchiesta precedente. Anche le pratiche di elusione emerse, come indicato al considerando 4, hanno contribuito alla persistenza del pregiudizio. L'industria dell'Unione ha tuttavia iniziato gradualmente a riprendersi a partire dalla metà del 2013 (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013) e in particolare durante il 2014 (il primo anno completo con le misure antidumping in vigore) e nel PIR.
- (171) Una serie di indicatori di pregiudizio ha effettivamente registrato un andamento positivo. Per quanto riguarda i moduli, l'industria dell'Unione ha aumentato del 2,8 % le vendite di moduli dell'Unione; di conseguenza la sua quota di mercato è cresciuta del 9,4 % tra il 2014 e il PIR. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha aumentato il proprio uso vincolato e le vendite di celle nell'Unione del 6,3 %, mantenendo una quota di mercato del 33 %. Oltre a ciò, nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha migliorato il tasso di utilizzo degli impianti di 9 punti percentuali per i moduli e di 8 punti percentuali per le celle mediante l'aumento della produzione e la riduzione della capacità esistente. Essa ha inoltre conseguito notevoli aumenti di produttività, che hanno permesso di ridurre il divario tra i prezzi di vendita e i costi di produzione medi. Inoltre la precedente sottoquotazione dei prezzi dovuta alle esportazioni cinesi era cessata poiché era necessario che si conformassero al prezzo minimo all'importazione (assenza di sottoquotazione per i moduli e sottoquotazione solo marginale per le celle durante il PIR). Di conseguenza, sebbene l'industria dell'Unione sia stata comunque in perdita durante il PIR, le perdite si sono considerevolmente ridotte per i moduli rispetto al 2012 e al 2013. Per quanto riguarda le celle,

invece, le perdite non sono diminuite per l'industria dell'Unione poiché, come spiegato al considerando 165, sono state influenzate da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori inseriti nel campione. Dal canto suo, il terzo produttore del campione ha però ridotto le perdite durante il PIR e ha quindi seguito lo stesso andamento osservato per i moduli.

- (172) L'industria dell'Unione ha anche incrementato gli investimenti sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 41 % e del 63 %, tra il 2014 e il PIR.
- (173) Nonostante gli sforzi compiuti e tutte le tendenze positive che ne sono conseguite, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping degli esportatori cinesi. Come già indicato, i fabbricanti sia di moduli che di celle erano in perdita durante il PIR e registravano flussi di cassa e un utile sul capitale investito negativi. Inoltre, nonostante il fatto che i volumi di importazione delle esportazioni cinesi fossero diminuiti per i moduli, la loro quota di mercato era ancora superiore a quella dei produttori dell'Unione. Per quanto riguarda le celle, durante il PIR le importazioni sono aumentate in misura significativa in termini di volume (+ 65 %) rispetto al 2012, con un incremento della quota di mercato. Le importazioni cinesi di celle hanno esercitato una pressione indiretta anche sul mercato dei moduli dei produttori vincolati, che quindi non ha potuto espandersi ulteriormente. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad entrare nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione.
- (174) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha omesso di valutare gli effetti sull'industria dell'Unione delle importazioni di moduli da paesi terzi effettuate in grandi volumi e a prezzi inferiori a quelli delle esportazioni cinesi.
- (175) La Commissione ha riconosciuto che l'impatto delle importazioni di moduli da paesi terzi costituisce un fattore importante per valutare la situazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia tali importazioni erano molto meno importanti di quelle cinesi: la quota di mercato delle prime era del 25 % (compresi i moduli che in realtà erano cinesi, ma che rientravano nell'ambito di pratiche di elusione), mentre quella delle seconde era del 41 % durante il PIR (e, considerata l'elusione, in realtà più elevata). Inoltre la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è scesa del 10 % tra il 2014 e il PIR, mentre la quota delle importazioni cinesi è aumentata del 4,9 % nel corso dello stesso periodo. Questi due elementi dimostrano l'incidenza molto più rilevante delle importazioni dalla Cina sull'industria dell'Unione rispetto a quello delle importazioni da paesi terzi. A ciò si aggiunge il fatto che i prezzi dei moduli provenienti da paesi terzi non erano inferiori a quelli delle esportazioni cinesi. Come evidenziato nella tabella 4a, il prezzo medio ponderato di tutte le importazioni provenienti da paesi terzi è stato di 550 EUR/kW nel PIR, valore che superava il prezzo medio all'esportazione dalla RPC (544 EUR/kW). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (176) Per quanto riguarda le celle, varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi perché la redditività è diminuita durante il PIR rispetto al 2014 e ciò a causa della diminuzione delle importazioni dalla RPC e del contemporaneo aumento delle importazioni da paesi terzi.
- (177) In primo luogo, come indicato al considerando 164, l'aumento delle perdite durante il PIR per i produttori inseriti nel campione è stato influenzato da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori di celle dell'Unione, mentre il terzo (e principale) produttore aveva registrato un aumento della redditività durante il PIR rispetto al 2014. In secondo luogo, anche se le importazioni dalla Cina sono diminuite di 3 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, esse sono aumentate di 7 punti percentuali tra il 2013 e il PIR, nonostante l'entrata in vigore delle misure. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad avere un impatto importante sull'industria dell'Unione. In terzo luogo, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, esse sono sì aumentate di 2 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, ma sono diminuite di 24 punti percentuali tra il 2013 e il PIR. Il loro impatto sull'industria dell'Unione è pertanto in realtà diminuito nel periodo successivo all'istituzione delle misure. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi è stata respinta.
- (178) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che alcuni indicatori di pregiudizio sono migliorati solo durante il PIR e non immediatamente dopo l'istituzione delle misure. Non vi sarebbe di conseguenza un nesso chiaro tra l'istituzione delle misure e le varie tendenze positive.

- (179) La Commissione ha riconosciuto che alcuni indicatori di pregiudizio, ad esempio la quota di mercato, la produzione e l'utilizzo degli impianti per il settore dei moduli, sono migliorati solo durante il PIR, e non nel 2014. Data però l'entità del dumping e del pregiudizio accertati nell'inchiesta precedente, è stato necessario un certo periodo di tempo per invertire le tendenze negative evidenti nell'intero settore. Ciò può essere spiegato dal fatto che, al momento dell'istituzione delle misure iniziali, l'industria dell'Unione era in una fase di consolidamento in cui molti produttori erano già in stato di fallimento o quasi fallimento ma si sono ritirati dal mercato solo nel corso del 2014. Ciò ha avuto un impatto importante su tutti i macroindicatori, che comprendevano anche tali società. Va inoltre osservato che una serie di indicatori, quali la quota di mercato, la produzione, l'utilizzo degli impianti e la capacità di produzione, che presentavano una tendenza negativa al livello dell'intera industria dell'Unione, hanno mostrato un andamento positivo già nel 2014 per i produttori dell'Unione sia di moduli che di celle inclusi nel campione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (180) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione è in buone condizioni e si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, le parti hanno reiterato queste argomentazioni. In particolare, i dati dei bilanci di SolarWorld e Jabil, di gran lunga i maggiori produttori di moduli dell'Unione, dimostrerebbero che le loro attività nell'Unione erano cresciute negli ultimi anni e che esse avevano incrementato il volume di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività, mentre il costo di produzione e le scorte erano diminuiti.
- (181) I produttori dell'Unione inseriti nel campione (compresi Jabil e SolarWorld) hanno aumentato i loro volumi di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività e diminuito i costi di produzione e le scorte nel 2014 e durante il PIR. L'affermazione secondo cui l'industria si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente contraddice però i risultati dell'inchiesta, che si fondano su dati reali e verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. In particolare, molti indicatori microeconomici si basano unicamente sulle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (ad esempio la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito). Alcune delle società inserite nel campione, inoltre, hanno una produzione importante al di fuori dell'Unione, parametro non incluso negli indicatori microeconomici. I documenti finanziari disponibili al pubblico riguardano tutte le attività delle società interessate e spesso forniscono informazioni sui conti consolidati di interi gruppi. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non sono state quindi fondate su documenti finanziari disponibili al pubblico, bensì sulle informazioni più dettagliate e verificate fornite nell'ambito dell'inchiesta riguardanti unicamente la situazione nell'Unione. Le conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sono state inoltre basate su dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione e non solo da SolarWorld e Jabil. Per quanto riguarda Jabil, infine, come già spiegato tale società si limitava ad assemblare i moduli, ma non si assumeva la piena responsabilità contrattuale della loro vendita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (182) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti degli investimenti su larga scala effettuati da SolarWorld. Questi avrebbero avuto ripercussioni negative sulla società e sul settore nel suo insieme, data l'importante quota di SolarWorld nella produzione dell'industria dell'Unione.
- (183) In primo luogo, gli investimenti cui fa riferimento la parte sono stati effettuati nel 2015 e hanno riguardato non solo le celle e i moduli ma anche altre produzioni nell'UE, come i wafer⁽³⁰⁾. Pertanto, tali investimenti avevano solo ripercussioni parziali sulla valutazione della redditività dell'attività della società relativa ai moduli e alle celle. In secondo luogo, come sottolineato da altre parti, il gruppo SolarWorld ha ottenuto risultati positivi nel 2016⁽³¹⁾ nelle attività sia europee che non europee. Ciò non sembra far supporre, in questa fase, che gli investimenti già effettuati abbiano inciso negativamente sulla società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.6. Rischio di persistenza del pregiudizio

- (184) Per valutare il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere, la potenziale incidenza delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stata analizzata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽³⁰⁾ Cfr. relazione annuale del gruppo SolarWorld per il 2015, consultabile all'indirizzo: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, pag. 58.

⁽³¹⁾ Annuncio consolidato trimestrale Q3 2016, SolarWorld <http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf>, pagg. 8-9.

- (185) Come dimostrato nella sezione 4.5, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio durante il PIR. Come indicato nella sezione 3.3, vi è il rischio di persistenza del dumping qualora le misure fossero lasciate scadere. È stato inoltre accertato che i produttori esportatori vendevano a prezzi di dumping verso paesi terzi e verso l'Unione e che in caso di scadenza delle misure accederebbero al mercato dell'Unione a prezzi ancora più bassi rispetto a quelli di vendita attualmente praticati verso l'Unione.

4.6.1. *Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione; politica dei prezzi dei produttori esportatori nella RPC*

- (186) La capacità produttiva cinese di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 ⁽³²⁾. Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW ⁽³³⁾ nel 2016 (68,7 GW secondo un'altra fonte ⁽³⁴⁾). La Commissione ha pertanto concluso che la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha quindi ampiamente superato (del 47,5 %) la domanda mondiale nel 2015 e la supererà anche nel 2016, del 42,9 % o del 36 % a seconda della fonte. Un'altra fonte ancora ha determinato che la domanda mondiale totale era di 58 GW nel 2015 ⁽³⁵⁾: l'eccesso di capacità dei produttori cinesi per il 2015 sarebbe in questo caso del 39,8 %.
- (187) Anche se non fosse installata nuova capacità in Cina in futuro, la capacità esistente supererebbe ancora notevolmente la domanda globale annua prevista di impianti solari. Nell'ipotesi più probabile (il cosiddetto «scenario intermedio») la domanda dovrebbe arrivare a 97 GW ⁽³⁶⁾ o 95 GW ⁽³⁷⁾ nel 2020, e sarebbe completamente soddisfatta dalla capacità cinese esistente. Inoltre, la capacità produttiva di moduli solari cinesi è cresciuta costantemente nel corso degli ultimi 10 anni. È più che raddoppiata ad esempio tra il 2012 e il 2015 (da 43,8 GW ⁽³⁸⁾ nel 2012 a 96,3 GW nel 2015). Secondo Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), nel solo 2016 è annunciata o in fase di realizzazione una capacità aggiuntiva di 2 GW in Cina. Nessun elemento porta inoltre a supporre che la capacità cinese cesserà di espandersi nel prossimo futuro, visto che si è incessantemente ampliata almeno negli ultimi cinque anni. Anche nell'ipotesi meno probabile (il cosiddetto «scenario alto») di un aumento della domanda globale annua a 120 GW ⁽³⁹⁾ nel 2020, i produttori cinesi da soli sarebbero probabilmente comunque in grado di soddisfare la domanda nella sua totalità, poiché basterebbe che espandessero le loro capacità a un ritmo molto inferiore rispetto a quello registrato in passato (per esempio solo dell'11,3 % in 4 anni).
- (188) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Esse hanno affermato che Solar Power Europe non era una fonte sufficientemente attendibile poiché prende in considerazione solo i moduli già collegati alla rete, mentre IHS e BNEF forniscono una prospettiva più precisa in quanto indicano i moduli acquistati per gli impianti.
- (189) La Commissione ha tuttavia già analizzato nei precedenti i dati e le proiezioni provenienti da IHS, e i dati di BNEF non sono sostanzialmente diversi da quelli di IHS ⁽⁴⁰⁾. Di fatto le stime di BNEF e di IHS corrispondono in tutto e per tutto per il 2016 (68,7 GW per lo scenario prudente e 70,7 GW per lo scenario ottimistico) e per il 2017 (rispettivamente 72,9 e 77,5 GW), mentre differiscono in misura trascurabile per il 2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) ⁽⁴¹⁾, l'ultimo anno per il quale BNEF dispone di una stima. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (190) Le stesse parti hanno inoltre contestato il valore totale della capacità inutilizzata stabilito dalla Commissione. In particolare una parte interessata ha affermato che essa era di 70 GW nel 2016. Tale parte non ha però fornito

⁽³²⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽³³⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽³⁴⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

⁽³⁵⁾ IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23. La differenza sembra dovuta al fatto che IHS include tutti i moduli stoccati nei depositi, consegnati o installati. Global Market Outlook tiene invece conto solo dei moduli installati che già producono energia elettrica.

⁽³⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽³⁷⁾ IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23. Nella sua ultima relazione (IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 dicembre 2016) IHS ha proposto la stessa stima di Solar Power Europe di 97 GW per il 2020.

⁽³⁸⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽³⁹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. note 34, 36, 37, 38, 40 relative a IHS e a SPE.

⁽⁴¹⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016 e IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 dicembre 2016.

una fonte di informazione o indicato la metodologia sulla base della quale ha calcolato tale cifra. Anche se tale dato fosse corretto, la capacità inutilizzata stimata sarebbe comunque sufficiente per soddisfare l'intera domanda globale anche nel caso della stima più ottimistica per il 2016 (70,7 GW) ⁽⁴²⁾. Nessuna delle altre parti ha fornito una stima o fatto riferimento a uno studio o a una relazione che suggerisca che la capacità inutilizzata stabilita dalla Commissione debba essere ridotta. Tale argomentazione non modifica pertanto le conclusioni di cui sopra.

- (191) Diverse parti interessate hanno commentato, prima e dopo la comunicazione delle conclusioni, che le società di primo livello hanno un eccesso di capacità più ridotto rispetto alle altre società di secondo e di terzo livello. Secondo BNEF, nella RPC le società di primo livello hanno una capacità produttiva stimata di moduli di 46 GW nel 2016, che è effettivamente inferiore alla capacità totale delle società di secondo e di terzo livello nel loro insieme, stimata a 62 GW ⁽⁴³⁾. Sono però attive sul mercato mondiale società di tutti i livelli. Per quanto riguarda l'Unione, dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore non esportavano solo le società di primo livello, ma anche quelle di secondo e di terzo livello, anche se in quantitativi minori (e con una quota del totale delle importazioni cinesi stimata al 13,6 % nel 2014). La Commissione ha pertanto ritenuto che per stabilire la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina dovrebbe essere presa in considerazione la capacità di tutti i tipi di produttori esportatori cinesi.
- (192) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato la conclusione secondo cui l'eccesso di capacità di tutti i tipi di produttori esportatori dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina.
- (193) La Commissione ha precisato che la capacità disponibile per le società di primo livello rappresentava già il 90 % del consumo mondiale complessivo per il 2015 (stimato a 50,6 GW). Inoltre, il fatto che le società di secondo e di terzo livello abbiano esportato nell'UE, anche se a volumi ridotti, dimostra che esse sono attive sul mercato dell'Unione e non limitano le loro vendite al solo mercato cinese o ad altri. Infine le importazioni delle società di secondo e di terzo livello potrebbero aumentare significativamente a seguito delle recenti revoche di impegni di società prevalentemente di primo livello. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (194) Diverse parti hanno argomentato, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che le capacità in eccesso della Cina sono state ampiamente sovrastimate, poiché la domanda di impianti solari era costantemente aumentata a livello mondiale. La domanda globale annuale era effettivamente aumentata del 25 % tra il 2014 e il 2015 (da 40,3 GW a 50,6 GW) ⁽⁴⁴⁾. Come già detto, tuttavia, la sovraccapacità stimata dei produttori cinesi supera del 47,5 % la domanda attuale. Pertanto, anche nello scenario di aumento della domanda mondiale più ottimistico, i produttori cinesi molto probabilmente disporrebbero comunque di una capacità inutilizzata sufficiente per soddisfare tale domanda. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (195) Per quanto riguarda le celle, la capacità esistente dei produttori esportatori cinesi è stimata a 76,6 GW nel 2016, un aumento del 12 % rispetto al 2015 (68 GW) ⁽⁴⁵⁾. Dal momento che la domanda mondiale di celle corrisponde all'incirca alla domanda mondiale di moduli, i produttori esportatori cinesi hanno avuto un eccesso di capacità di celle del 25,6 % nel 2015 e del 19,5 % nel 2016. Inoltre, nel 2016 la Cina disponeva del 72,8 % della capacità globale esistente di celle e superava quindi notevolmente tutti gli altri paesi terzi. La Cina distanzia notevolmente i quattro altri maggiori paesi terzi con capacità disponibili (Taiwan: 11 GW; Malaysia: 4 GW; Corea: 2,7 GW; Giappone: 1,9 GW). Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina ha una notevole sovraccapacità di produzione anche per quanto riguarda le celle.

4.6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (196) Diverse parti hanno affermato che il mercato dell'Unione non esercita più alcuna attrattiva per i produttori cinesi. Tali parti hanno affermato che la produzione cinese di celle e di moduli si rivolgerebbe piuttosto ai mercati asiatici in rapida espansione quali Giappone e India. La domanda interna cinese è inoltre aumentata negli ultimi anni e ha raggiunto il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. Si ipotizza che entro il 2020 la Cina abbia impianti per circa 20 GW per ogni anno. Nel contesto di un crescente numero di impianti solari in Cina, in India e in altri mercati del Sud Est asiatico, la produzione di moduli solari cinesi sarebbe quindi principalmente destinata a soddisfare la crescente domanda in questi mercati.

⁽⁴²⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

⁽⁴³⁾ Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽⁴⁴⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁴⁵⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table», consultato il 28.10.2016.

- (197) È vero che il mercato dell'Unione non è più così importante come in passato, quando rappresentava fino al 60 % della capacità installata globale annua (nel 2012). Non è altresì prevedibile inoltre che l'Unione figuri tra i mercati in rapida espansione. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione sono alquanto modeste rispetto al resto del mondo. Secondo lo scenario intermedio di Solar Power Europe, il consumo europeo annuo di energia solare dovrebbe crescere da 8,2 GW a quasi 15 GW nel 2020 ⁽⁴⁶⁾. Le stime di Solar Power Europe includono però anche paesi non appartenenti all'UE (Turchia, Svizzera ecc.); la previsione di crescita per i 28 Stati membri dell'Unione è ancora meno ottimistica (circa 11,6 GW ⁽⁴⁷⁾ per il 2020). L'Unione continua comunque ad essere un mercato importante, che rappresenta il 14 % del totale del mercato mondiale, e si prevede che la sua quota di mercato a livello globale continuerà ad essere importante in futuro. Tre Stati membri (Regno Unito, Germania e Francia) erano tra i primi dieci mercati di moduli solari nel 2015. Come già ricordato, inoltre, l'eccesso di capacità dei produttori esportatori cinesi potrebbe soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone e l'America del Sud considerati nel loro insieme. Da ultimo, ma non meno importante, l'istituzione e il rafforzamento delle misure di difesa commerciale, tra l'altro, in Canada e negli Stati Uniti ha ridotto l'attrattiva di tali mercati, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (198) Nonostante l'istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2013, i produttori esportatori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione, interesse dimostrato dal fatto che vi hanno mantenuto una posizione forte. Come indicato nella sezione 4.4, le importazioni di moduli e celle dalla Cina detenevano una quota di mercato rispettivamente del 41 % e del 16 % durante il PIR e sono riuscite a mantenere (e addirittura incrementare nel caso delle celle) la posizione di mercato rispetto alle importazioni da paesi terzi. Il volume e la quota di mercato delle importazioni di moduli dalla Cina sono molto più importanti di quelli delle importazioni dai paesi terzi, che cumulativamente rappresentavano solo il 25 %. Per quanto riguarda le celle, nel PIR la quota di mercato dei paesi terzi era del 51 %: essa ha subito pertanto una diminuzione significativa (– 32 %) rispetto al 2013, quando era del 75 %. Inoltre, nonostante il fatto che le misure siano entrate in vigore nel 2013, le importazioni cinesi di celle sono aumentate del 77,8 % tra il 2013 e il PIR. Come dimostrato dall'inchiesta antielusione del 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi tentavano di evitare le misure eludendole per il tramite di Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni.
- (199) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione secondo cui il mercato dell'Unione rimane un mercato attrattivo per i produttori esportatori cinesi. Una delle parti ha osservato che le previsioni di crescita del mercato dell'Unione nel suo insieme dovrebbero essere ridotte sulla base di un calo del 18 % dei nuovi impianti nell'Unione nei primi 9 mesi del 2016 rispetto all'anno precedente, e questo determina una stima piuttosto pessimistica di 7,1 GW della domanda dell'Unione nel 2016. Ne risultano inoltre previsioni pessimistiche della domanda dell'Unione fino al 2020. Tale parte ha inoltre affermato che i tre principali mercati dell'Unione (Regno Unito, Germania e Francia) perderebbero ulteriormente la loro attrattiva in futuro.
- (200) Una stima della domanda totale dell'Unione di 7,1 GW, come indicato dalla parte interessata, è di fatto un risultato piuttosto positivo per il 2016, poiché è sostanzialmente in linea con la stima iniziale di Solar Power Europe per lo scenario intermedio del 2016 (7,3 GW) ⁽⁴⁸⁾. La stima, fornita dalla parte, secondo cui la domanda dell'Unione continuerà ad allinearsi allo scenario minimo da qui al 2020 non è sostenuta dai dati da essa forniti. In ogni caso, anche se la domanda seguisse il peggior scenario possibile e la quota del mercato dell'Unione nel mercato mondiale scendesse, il mercato dell'Unione non sarebbe necessariamente poco interessante per le esportazioni cinesi, dato che resterebbero valide tutte le altre considerazioni di cui sopra. Sebbene la quota relativa della domanda mondiale possa ridursi, il mercato dell'Unione rimane interessante per le esportazioni cinesi. Non si verificherebbero altrimenti le pratiche di elusione rilevate ancora oggi in recenti indagini relative alla Malaysia e a Taiwan.
- (201) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Cina potrebbe installare impianti solari per una capacità di 20 GW all'anno fino al 2020, l'indagine della Commissione ha accertato che la RPC non sarebbe in grado di mantenere questo obiettivo elevato. Gli analisti di mercato affermano che questo obiettivo cinese sarà ridimensionato a causa della mancanza di infrastrutture di rete, di un mercato sostanzialmente eccedentario e di un disavanzo del fondo di sovvenzione per le energie rinnovabili ⁽⁴⁹⁾. I cicli di espansione e contrazione del mercato cinese del fotovoltaico sono ulteriormente illustrati al considerando 356.

⁽⁴⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 30.

⁽⁴⁷⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁴⁸⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁴⁹⁾ Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, 1° settembre 2016, pag. 17.

- (202) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha citato un comunicato stampa dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia in cui si annuncia che, in base al piano di sviluppo dell'energia solare per i prossimi cinque anni, entro il 2020 è previsto l'impianto di almeno 105 GW di capacità fotovoltaica. La parte ha affermato che ciò comporterebbe un ulteriore aumento della domanda in Cina.
- (203) L'obiettivo di 105 GW di capacità installata cumulativa è piuttosto basso e secondo BNEF ⁽⁵⁰⁾ sarà raggiunto già nel 2017. Questo obiettivo basso è pertanto irrilevante, in quanto fa supporre che non sia prevista una crescita dopo il 2017, contrariamente a quanto evidenziato dalle previsioni secondo cui il mercato cinese dovrebbe invece crescere. La Commissione ha già analizzato al considerando 201 uno scenario di crescita del mercato cinese, anche se inferiore ai 20 GW annui fino al 2020. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (204) La Commissione ha anche valutato se le importazioni cinesi possano entrare nell'Unione a prezzi inferiori a quelli attuali dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere.
- (205) Quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.
- (206) Di conseguenza sono stati invece utilizzati i prezzi praticati verso paesi terzi dai produttori esportatori inseriti nel campione. È emerso che durante il PIR le esportazioni verso paesi terzi dei produttori esportatori inseriti nel campione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, in media del 2,2 % per le celle e del 5,6 %-9,2 % per i moduli. I dati indicano la sottoquotazione media per ciascun produttore esportatore (il margine più basso tra le società e il margine più elevato tra le società). Per le celle è disponibile un solo margine di sottoquotazione, ossia il margine di sottoquotazione medio dell'unico produttore esportatore inserito nel campione che esporta celle nell'Unione.
- (207) Una delle parti ha chiesto una ripartizione della media ponderata del prezzo per i quattro paesi esportatori in esame (Cile, India, Giappone e Singapore) per poter formulare osservazioni sulle conclusioni relative alla sottoquotazione. Ai fini del calcolo della sottoquotazione non si è tenuto conto della media ponderata del prezzo per ciascun paese terzo, ma della media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti e quattro i paesi nel loro complesso, affinché fossero rispecchiati correttamente i quantitativi e i prezzi ai quali sono state effettuate tali esportazioni. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (208) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che i produttori esportatori non sarebbero incentivati ad aumentare le loro vendite verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. La Commissione non ha trovato convincente tale ipotesi. Come dimostrato dai margini di sottoquotazione accertati, i produttori esportatori potrebbero aumentare i volumi di vendita verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. In effetti, dal momento che i loro prezzi nell'Unione sarebbero inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione, è ragionevole attendersi che le esportazioni cinesi cercherebbero di ottenere una maggiore quota di mercato nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (209) La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi entrerebbero nell'Unione a prezzi inferiori agli attuali prezzi dell'industria dell'Unione e aumenterebbero verosimilmente i volumi di vendita e la quota di mercato se le misure fossero lasciate scadere.

4.6.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

- (210) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è una notevole capacità inutilizzata nella RPC per quanto riguarda sia i moduli che le celle. Il mercato dell'Unione rimane interessante in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, soprattutto in confronto al livello dei prezzi delle esportazioni della RPC verso paesi terzi, come dimostrato anche dalle precedenti pratiche di elusione. La Commissione ha di conseguenza stabilito che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti la persistenza del dumping, con il conseguente persistere del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

⁽⁵⁰⁾ Q4 2016 PV Market Outlook, Solar Power, 30 novembre 2016, pag. 19.

4.7. Causalità

- (211) Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che se la Commissione dovesse constatare che l'industria dell'Unione versa ancora in una situazione di pregiudizio, quest'ultimo è causato da vari altri fattori che cumulativamente determinano la totalità del pregiudizio:
- i) l'abolizione dei regimi di incentivi da parte di numerosi Stati membri;
 - ii) il fatto che l'industria dell'Unione non ha ancora raggiunto le economie di scala che otterrebbe dotandosi di una capacità di parecchi GW, in modo da guadagnare in sostenibilità economica e avere un impatto sul mercato globale;
 - iii) le importazioni provenienti da altri paesi, dato che i loro prezzi erano più bassi del 25 % rispetto ai prezzi delle importazioni cinesi;
 - iv) i prezzi dei moduli dei produttori dell'Unione, costantemente più bassi rispetto ai prezzi all'importazione dei produttori cinesi.
- (212) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha riconosciuto, come indicato nella sezione 5.3.2, che le modifiche e, in alcuni Stati membri, la sospensione o la cessazione dei regimi di sostegno hanno condotto a un declino del consumo dell'Unione nel periodo 2012-2014, dopo il picco verificatosi nel 2011. Questo calo considerevole del consumo rende più difficile la crescita per l'industria dell'Unione. La Commissione ha tuttavia riscontrato nella precedente inchiesta che l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping e non a causa di cambiamenti nei regimi di sostegno ⁽⁵¹⁾. L'afflusso di prodotti cinesi oggetto di dumping è stata pertanto la causa principale del pregiudizio subito nel corso dell'inchiesta precedente. Inoltre, nonostante il calo del consumo del 56 % tra il 2012 e il PIR, l'industria dell'Unione ha aumentato la sua quota di mercato per i moduli e le celle rispettivamente del 40 % e del 47 %. L'industria dell'Unione ha inoltre cominciato ad aumentare i propri volumi di vendita tra il 2014 e il PIR, allorché si è concretizzato l'effetto protettivo delle misure, come indicato al considerando 171. L'industria ha anche ridotto in maniera significativa i suoi costi (cfr. tabelle 8a e 8b) e migliorato l'utilizzo degli impianti. Nonostante il calo del consumo e date le misure in vigore, l'industria dell'Unione ha quindi iniziato a riprendersi dal pregiudizio subito in passato. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (213) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la capacità dell'industria dell'Unione non è senz'altro paragonabile a quella raggiunta dai produttori esportatori cinesi in anni recenti. In primo luogo, le società cinesi hanno raggiunto un livello massiccio di produzione e una capacità di produzione (in eccesso) in un periodo in cui hanno conquistato un certo numero di mercati in tutto il mondo, in parte grazie ai prezzi di dumping, come accertato non solo dalla Commissione, ma anche dalle autorità statunitensi e canadesi. Per contrasto, l'afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping ha avuto esattamente l'effetto contrario sui produttori esposti a tali pratiche sleali. La Commissione ha stabilito nella precedente inchiesta ⁽⁵²⁾ che nel 2010 l'industria dell'Unione ha ricavato un profitto del 10 % nel contesto di una capacità esistente analoga (6 983 MW nel 2010 e 6 467 MW nel PIR). Le massicce importazioni di prodotti cinesi in dumping hanno causato il calo drastico della redditività dell'industria dell'Unione, che le ha impedito di fatto di realizzare nuovi investimenti per ottenere economie di scala. L'effetto protettivo delle misure ha consentito all'industria dell'Unione di consolidare e di ridurre significativamente i suoi costi nel 2014 e durante il PIR e ha permesso all'industria dell'Unione di avviarsi sulla buona strada per beneficiare dei vantaggi derivanti dalle economie di scala. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato questa affermazione. Tale parte ha sostenuto che gli investimenti sono diminuiti dopo l'istituzione delle misure e non hanno permesso di realizzare economie di scala. Contrariamente a quest'affermazione, gli investimenti sono di fatto aumentati durante il PIR sia per i moduli che per le celle rispetto agli anni precedenti. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (214) Per quanto riguarda la terza affermazione, la Commissione ha stabilito (cfr. tabelle 4a e 4b) che i prezzi medi all'importazione dalla Cina erano lievemente più elevati per le celle e lievemente inferiori per i moduli rispetto alla corrispondente media dei prezzi all'importazione da paesi terzi. Per le celle i prezzi delle importazioni cinesi superavano del 4 % i prezzi all'importazione da paesi terzi, mentre per i moduli essi erano inferiori dell'1 %. Tale argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. L'affermazione secondo cui le importazioni da paesi terzi rendono inefficaci le misure è esaminata ai considerando 324 e 325.

⁽⁵¹⁾ Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5), considerando 180, e regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, considerando da 245 a 247.

⁽⁵²⁾ Cfr. tabelle 4a e 10a del regolamento (UE) n. 513/2013.

- (215) Per quanto riguarda la quarta argomentazione, dall'inchiesta è emerso che per i moduli i prezzi medi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione. Ad esempio, durante il PIR il prezzo medio all'importazione dalla Cina era di 544 EUR/kW⁽⁵³⁾, mentre la media dell'Unione era di 593 EUR/kW. Anche questa argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (216) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che il pregiudizio è causato dalle misure, che determinano un aumento dei costi delle celle per i produttori di moduli non integrati verticalmente. Tuttavia, come indicato nella sezione 6.4.1, i fabbricanti di moduli hanno accesso a celle a basso prezzo provenienti da paesi terzi e non risentivano di una mancanza di tali celle. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (217) La presente sezione si concentra sull'interesse dei fabbricanti di moduli dell'Unione. L'interesse dei fabbricanti di celle dell'Unione è analizzato nella sezione 6 — riesame intermedio parziale.
- (218) I produttori noti di moduli sono più di 100. L'industria dell'Unione è rappresentata dall'associazione EU ProSun, il richiedente. EU ProSun rappresenta 31 produttori di wafer, celle e moduli dell'Unione.
- (219) Grazie al mantenimento delle misure l'industria dell'Unione riuscirà a conservare l'aumento della sua quota di mercato nell'Unione e a riprendersi dal pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 137, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Come stabilito nella sezione 4.6, tenuto conto dei prezzi di vendita dei moduli cinesi verso paesi terzi e delle elevate capacità inutilizzate nella RPC, i moduli cinesi entreranno nell'Unione a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione e in volumi più importanti in caso di scadenza delle misure. La proroga delle misure proteggerebbe pertanto l'industria dell'Unione da una pressione intensa e sleale sui prezzi che sarebbe altrimenti esercitata dalle importazioni cinesi.
- (220) Se le misure non vengono prorogate, i cospicui investimenti in ricerca e sviluppo e in capitale che sono stati effettuati dai fabbricanti di moduli dell'Unione potrebbero essere vanificati poiché non possono essere facilmente trasferiti ad un uso produttivo in altri settori. In caso di fallimento dei produttori di moduli dell'Unione, la maggior parte delle 6 300 persone coinvolte nella produzione di moduli perderà il posto di lavoro. Tale personale è in larga misura composto da lavoratori altamente qualificati. Il mantenimento delle misure consentirà invece all'industria dell'Unione di disporre di più tempo per riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.
- (221) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha invitato la Commissione a individuare i fabbricanti di celle e di moduli che non sostengono le misure. La Commissione ha chiarito che nessuna delle parti che si è presentata come parte dell'industria dell'Unione si è manifestata o dichiarata contraria alle misure. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di depennare i fabbricanti di wafer dell'Unione dall'elenco delle 31 imprese rappresentate da EU ProSun. La Commissione ha chiarito che EU ProSun rappresentava 29 fabbricanti di celle e di moduli dell'Unione.
- (222) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la tesi che le misure fossero nell'interesse dell'industria dell'Unione. Queste parti hanno contestato anche che i prodotti cinesi oggetto di dumping abbiano esercitato una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione era mossa dall'obiettivo di preservare la quota di mercato dell'industria dell'Unione e che la Commissione proteggeva una piccola parte dell'industria solare a spese dell'intera catena di valore dell'energia solare.
- (223) La Commissione ha ricordato che, a norma del regolamento di base, le misure commerciali hanno lo scopo di difendere l'industria dell'Unione da un notevole pregiudizio causato dal dumping, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Unione. Nel presente riesame in previsione della scadenza, essa ha riscontrato un rischio di dumping e

⁽⁵³⁾ Un prezzo molto simile è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'UE dai produttori esportatori inseriti nel campione.

di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre constatato che il mercato di moduli solari dell'Unione si è contratto per diverse ragioni non collegate all'istituzione delle misure, come concluso al considerando 270. Pertanto, l'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione è l'indicatore chiave da cui risulta che le misure sono state efficaci.

- (224) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sui moduli è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

5.2.1. Osservazioni preliminari

- (225) Un numero significativo di società a monte e a valle dell'Unione, individualmente o tramite le rispettive associazioni, ha chiesto la revoca delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Tali società sostengono che le misure producono conseguenze negative impreviste per la stragrande maggioranza dei posti di lavoro del settore europeo dell'energia solare. Esse hanno affermato che le misure causano l'aumento del prezzo degli impianti solari, con un effetto frenante sulla domanda e con tutte le conseguenze negative sull'occupazione a valle e a monte. A loro avviso sarebbero colpiti negativamente anche i più ampi obiettivi delle politiche in materia di cambiamento climatico e di promozione delle energie rinnovabili. Tali società hanno inoltre fatto riferimento a un cambiamento di circostanze rispetto all'epoca in cui le misure definitive sono state adottate nel dicembre 2013, soprattutto l'abbandono dei regimi di sostegno a prezzi fissi (ad esempio le tariffe o i premi di riacquisto) a favore delle gare d'appalto, la realizzazione della parità di rete per l'energia prodotta dagli impianti solari in alcune regioni dell'Unione o per determinati gruppi di clienti e la ratifica da parte dell'UE dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ottobre 2016. Alcune parti hanno infine sostenuto che la fabbricazione di moduli nell'Unione non è sufficiente per soddisfare la domanda dell'Unione, che le misure hanno perso la loro efficacia a causa dell'aumento delle esportazioni da paesi terzi e che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli esportatori dei paesi terzi.

5.2.2. Importatori indipendenti

- (226) Due importatori indipendenti di moduli si sono manifestati e hanno fornito risposte al questionario che sono state in seguito verificate, come indicato al considerando 28. Questi importatori indipendenti hanno anche trasmesso diverse osservazioni aggiuntive in cui illustrano le loro opinioni sul motivo per cui le misure dovrebbero essere abrogate. Gli importatori di pannelli solari risentono di una scarsa redditività. Essi hanno inoltre fornito un elenco di altri importatori e grossisti che hanno dichiarato fallimento o ridotto in modo significativo il numero dei propri dipendenti da quando è stata disposta la registrazione dei moduli solari cinesi nel marzo 2013. Alcune di queste società hanno individuato nell'istituzione delle misure sui moduli solari cinesi la principale causa del loro stato di insolvenza, ad esempio Gehrlicher. Gli importatori indipendenti affermano che le misure comportano un aumento del prezzo dell'energia solare e deprimono la domanda.
- (227) Gli importatori indipendenti hanno anche sostenuto che l'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione crea detrimento a loro e ad altre imprese a valle attive sui mercati internazionali, come le società di progettazione, appalto e costruzione, in quanto limita la possibilità di acquistare moduli dai produttori cinesi leader di primo livello. L'impegno non consente vendite parallele del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione e al di fuori dell'Unione. Gli esportatori cinesi non possono pertanto fornire moduli a importatori indipendenti che sono attivi anche sui mercati al di fuori dell'Unione (ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti) se fanno parte del portafoglio all'ingrosso degli importatori indipendenti nell'Unione. A quanto si afferma, questo sarebbe un notevole svantaggio per la partecipazione di queste società in qualità di grossisti e responsabili di progetto a un mercato fotovoltaico in crescita a livello mondiale.
- (228) Gli importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che le misure, nella loro forma attuale, comportano un aggravio notevole del rischio d'impresa e degli oneri amministrativi. A loro parere le procedure amministrative aggiuntive, come il rilascio di un certificato da parte della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») e i controlli approfonditi delle autorità doganali dell'Unione allungano i tempi complessivi che intercorrono tra l'ordine e la consegna di 7-11 settimane.

- (229) La Commissione ha accertato che anche dopo l'istituzione delle misure la quota di mercato di moduli cinesi sul mercato dell'Unione è rimasta relativamente elevata. Anche se la quota di mercato dei moduli cinesi nell'Unione è scesa dal 66 % registrato nel 2012, essa è comunque rimasta al livello elevato del 41 % durante il PIR. La Cina è rimasta quindi il principale venditore di moduli nell'Unione, al di sopra dell'industria dell'Unione, che deteneva una quota di mercato del 35 % durante il PIR. Inoltre, gli importatori indipendenti erano liberi di rifornirsi di moduli solari da paesi terzi. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostituito almeno in parte i moduli cinesi con quelli di paesi terzi. Operando in qualità di grossisti e integratori di sistemi ⁽⁵⁴⁾, gli importatori che hanno collaborato hanno venduto anche i moduli dell'industria dell'Unione, e hanno perciò beneficiato sia dell'aumento della quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo che dell'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, i risultati più deboli degli importatori che hanno collaborato devono essere attribuiti parzialmente al calo della domanda dell'Unione che è seguito al ciclo di espansione e contrazione attraversato dall'industria dell'energia solare dell'Unione, come illustrato più in dettaglio nella sezione 5.3.2.
- (230) Il divieto di vendite parallele è stato introdotto per evitare accordi compensativi che potrebbero compromettere l'impegno. Le procedure amministrative supplementari per le importazioni cinesi sono state introdotte per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare qualsiasi forma di elusione che potrebbe compromettere l'impegno.
- (231) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha ignorato l'interesse degli importatori. Secondo tali parti le misure hanno fatto crescere i prezzi a cui i prodotti solari potevano essere acquistati. Gli importatori sono stati quindi colpiti da una diminuzione della domanda.
- (232) La Commissione ha osservato che l'obiettivo principale delle misure è ripristinare il livello non pregiudizievole del prezzo del prodotto che è stato riscontrato in dumping. Ciò comporta logicamente un aumento del prezzo del prodotto oggetto di dumping. I prodotti cinesi oggetto di dumping detenevano una quota di mercato molto elevata nell'Unione prima dell'istituzione delle misure. La loro quota di mercato è diminuita dopo che sono state istituite le misure. Tuttavia, come dettagliatamente illustrato nella sezione 5.3, la Commissione ha accertato che tale aumento dei prezzi, derivante dal fatto che è stato ripristinato il livello non pregiudizievole del prezzo, ha avuto un impatto soltanto limitato sulla domanda globale dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che gli importatori indipendenti sono stati colpiti solo marginalmente dal calo della domanda causato dalle misure.

5.2.3. Industria a valle

- (233) Più di 140 società a valle si sono registrate come parti interessate. Le società a valle sono installatori di pannelli solari, società di progettazione, appalto e costruzione, società di funzionamento e manutenzione e società attive nel finanziamento di progetti. Benché le società si siano in gran parte limitate a registrarsi come parti interessate senza dare seguito alla procedura, circa 30 società hanno fornito argomentazioni più circostanziate in opposizione alle misure. Tre società di progettazione, appalto e costruzione hanno trasmesso una risposta al questionario. Più di 400 imprese a valle di tutti gli Stati membri hanno inoltre sottoscritto una lettera aperta in cui veniva chiesta l'abrogazione delle misure.
- (234) Più di 30 associazioni paneuropee e nazionali che rappresentano società del settore dell'energia solare hanno inviato lettere di opposizione alle misure. Tra loro figura la European Association of Electrical Contractors (AIE), che dichiara di rappresentare gli interessi degli installatori dell'Unione a livello europeo. Le associazioni più attive sono state SPE e SAFE. SAFE è un'associazione specifica di 50 società tedesche, mentre SPE dichiara di essere l'associazione più rappresentativa dell'industria dell'energia solare in Europa con oltre 100 membri europei, di cui più di 80 a favore della sua posizione per l'abrogazione delle misure sia sui moduli che sulle celle.
- (235) EU ProSun ha precisato che diverse grandi associazioni nazionali per l'energia solare mantenevano una posizione neutra nei confronti delle misure, anche se alcune di loro sono membri della SPE. È il caso della tedesca Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), la principale associazione europea del settore, della British Photovoltaic Association (BPVA), del Syndicat des Energies Renouvelables (SER) francese e dell'italiana ANIE Rinnovabili (comparto dell'energia rinnovabile di Confindustria). EU ProSun dichiara inoltre di avere il sostegno di 150 installatori europei. Nessun installatore si è tuttavia manifestato apertamente a sostegno delle misure. La Confederazione europea dei sindacati e il sindacato europeo IndustriALL hanno inviato una lettera congiunta a sostegno delle misure. Un'associazione tedesca di consumatori di energia (Bund der Energieverbraucher) ha inviato una lettera a favore delle misure, nella misura in cui queste consentono un risparmio sui costi derivante dagli sviluppi tecnologici.

⁽⁵⁴⁾ Gli integratori di sistemi sono società che mettono insieme le componenti di un impianto solare come i moduli e gli invertitori, si occupano del montaggio e del magazzinaggio e vendono il tutto come struttura unica agli utenti finali.

- (236) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato l'affermazione secondo cui non si era manifestato apertamente alcun installatore a sostegno delle misure. EU ProSun ha fatto riferimento a una lettera inviata da 150 installatori che sostenevano le misure e a una lettera firmata da due membri del Fachpartnerbeirat der Solar World AG, entrambe inviate nel mese di ottobre 2016. La Commissione ha osservato che, avendo i 150 installatori chiesto l'anonimato, essa non ha potuto ritenere che si fossero manifestati apertamente a sostegno delle misure. La Commissione ha anche osservato che il Fachpartnerbeirat der Solar World AG dichiarava di rappresentare oltre 800 installatori, ma i nomi di tali installatori non sono stati forniti. La Commissione ha tuttavia accertato che i due installatori firmatari di una lettera aperta a nome del Fachpartnerbeirat der Solar World AG si sono manifestati apertamente a favore delle misure.
- (237) Le parti che si opponevano alle misure per motivi di interesse dell'Unione hanno affermato che le società a valle rappresentano oltre l'80 % dei posti di lavoro e del valore aggiunto europeo nella catena del valore dell'energia solare. Esse hanno sottolineato il numero molto superiore di posti di lavoro che creano rispetto ai fabbricanti di celle e di moduli nell'Unione. SPE ha presentato una relazione redatta da Ernst & Young in cui si legge che il settore a valle occupa più di 110 000 persone. Nella relazione non è però illustrato il metodo di calcolo da cui deriva questo alto numero di dipendenti. Un'altra parte ha indicato che il settore a valle impiega circa 65 000 persone, ipotizzando circa 7 ETP/MW/anno. Neppure tale parte ha però circostanziato la sua ipotesi.
- (238) Sulla base dell'analisi di alcuni progetti rappresentativi dei settori a terra, commerciale e residenziale, la Commissione ha rilevato che il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle non supera le 50 000 unità. Questo dato si basa sull'ipotesi che l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali per tutte queste attività) richiede in media 5,2 ETP/MW/anno ⁽⁵⁵⁾, mentre il funzionamento e la manutenzione richiedono circa 0,08 ETP/MW/anno. Ciononostante, dato che la fabbricazione di celle e di moduli annovera circa 8 000 posti di lavoro, l'affermazione secondo cui il settore a valle genera numero molto superiore di posti di lavoro rispetto alla produzione di celle e di moduli è corretta.
- (239) Dall'indagine della Commissione è inoltre emerso che i posti di lavoro dell'industria a valle del fotovoltaico sono in maggioranza concentrati nell'installazione dei moduli da tetto residenziali e commerciali e nel montaggio a terra. Generalmente per queste attività non è necessario un investimento notevole di capitale specifico per gli impianti solari: molti strumenti, ad esempio gru, escavatori, perforatori ecc., possono essere utilizzati anche per altre opere edili. Benché alcuni installatori si dedichino esclusivamente al settore del solare e siano in grado di svolgere mansioni ad altissimo valore aggiunto, molti altri svolgono anche attività diverse nel settore dell'edilizia o dell'energia o possono facilmente riorientarsi su questi settori senza grandi ripercussioni sulle entrate. Una parte interessata ha affermato che molti installatori sono recentemente passati al settore edilizio a causa dei margini ridotti degli impianti solari e dei margini in aumento nella costruzione di edifici in Germania. La sopravvivenza o il benessere economico di molti installatori non dipende quindi dal solo settore del solare.
- (240) In parte questo vale anche per la maggioranza delle società di progettazione, appalto e costruzione che si sono manifestate nel corso dell'inchiesta. Queste sono in maggioranza coinvolte anche nello sviluppo di altre fonti rinnovabili di energia o sono grandi società di costruzione che gestiscono grandi progetti nel settore dell'edilizia generale. L'incidenza delle misure sulle entrate e sui posti di lavoro delle società a valle dipende dall'impatto delle misure sulla domanda, che è trattato nella sezione 5.3.
- (241) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la considerazione della Commissione secondo cui nella relazione di E&Y non era spiegato il metodo utilizzato per il calcolo dei dipendenti nel settore solare a valle. Solar Power Europe ha fornito alcune informazioni aggiuntive su tale metodo. Anche dopo la ricezione delle informazioni aggiuntive la Commissione ha continuato a ritenere che il metodo fosse poco chiaro; in particolare, né la relazione né le informazioni aggiuntive indicavano quante persone fossero occupate nell'installazione di un progetto solare rappresentativo in ciascun segmento chiave.

⁽⁵⁵⁾ Un ETP annuo corrisponde a 1 680 ore di lavoro. Una media ETP/MW annua dipende dal numero di progetti portati a termine ogni anno in ciascuno dei tre segmenti principali (da tetto commerciali, da tetto residenziali e montati a terra). Per l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali relative a tutte queste attività), la Commissione parte da un valore di 8,6 ETP/MW per i progetti residenziali, 3,7 ETP/MW per quelli commerciali e 4 ETP/MW per quelli montati a terra.

- (242) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno sostenuto che la Commissione ha sottovalutato il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle dell'Unione. Tali parti hanno trasmesso altre relazioni in cui il numero di posti di lavoro è stimato a 120 250 ⁽⁵⁶⁾ nell'Unione europea nel 2014 («Euroobserver») e 31 600 in Germania nel 2015 (GWS/DIW/DLR) ⁽⁵⁷⁾.
- (243) La Commissione ha osservato che la relazione GWS/DIW/DLR riguardava il totale dei dipendenti dell'intera catena di valore dell'energia solare. I 31 600 posti di lavoro indicati in tale relazione comprendono pertanto anche il settore a monte e quello della fabbricazione celle e moduli. Si ritiene che il settore a monte tedesco impieghi diverse migliaia di persone — la sola Wacker ha dichiarato di disporre di circa 3 000 posti di lavoro. Anche i produttori di attrezzature per la fabbricazione nel settore solare e i produttori di altre attrezzature per impianti hanno dichiarato di impiegare qualche migliaio di persone. Questi posti di lavoro subiscono solo in parte le ripercussioni delle vendite nell'Unione, in quanto le società a monte esportano la maggior parte della produzione al di fuori dell'Unione.
- (244) Circa 10 000 persone sarebbero inoltre occupate in attività di funzionamento e manutenzione. Nella relazione queste attività non sono definite. La Commissione presume che si tratti di tutte le attività necessarie per garantire un buon esercizio degli impianti solari esistenti, quali i servizi di pulizia dei pannelli, le riparazioni, la gestione dei centri di spedizione ecc. Tali posti di lavoro sono calcolati sulla base della capacità di energia solare esistente cumulativa, che in Germania è di quasi 40 GW ⁽⁵⁸⁾. Di conseguenza i 10 000 posti di lavoro già esistenti nel settore delle attività di funzionamento e manutenzione possono essere colpiti dalle misure in procinto di essere istituite solo nella misura in cui queste impediscano la sostituzione degli impianti obsoleti. Considerando però il ciclo medio di vita di vent'anni e la data di installazione relativamente recente degli impianti, la maggior parte di tali posti di lavoro sarebbe colpita solo se le misure restassero in vigore per un periodo superiore a quello proposto nel presente regolamento. Il numero delle persone impiegate nel settore a valle in Germania che potrebbero essere interessate dalle misure è quindi notevolmente inferiore a 31 600 persone.
- (245) La relazione Euroobserver non opera alcuna distinzione tra posti di lavoro a monte, a valle e nel settore della fabbricazione. Inoltre, il dato relativo all'occupazione nel settore del solare in Germania indicato in tale relazione è lo stesso di quello riportato nello studio GWS/DIW/DLR per il 2014. La Commissione ha pertanto ritenuto che il numero delle persone impiegate nel settore a valle dell'Unione che potrebbero essere eventualmente interessate dalle misure sia quindi molto inferiore a 120 250.
- (246) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui è più facile il trasferimento di posti di lavoro dall'installazione di moduli al settore dell'edilizia generale che il trasferimento dalla fabbricazione di moduli ad altri settori. Nessuna delle parti ha tuttavia fornito alcun dato preciso sulla percentuale di posti di lavoro del settore delle installazioni di pannelli effettuate da imprese dell'edilizia generale (opere sotterranee e interventi paesaggistici per gli impianti montati a terra e rafforzamento della struttura portante per gli impianti da tetto).
- (247) La Commissione ha già convenuto che il settore a valle occupa un numero significativamente maggiore di persone rispetto a quello della fabbricazione di moduli. Essa ha inoltre osservato che molti posti di lavoro del settore a valle richiedono competenze specifiche che rendono difficile il trasferimento ad altri settori. Ha anche però concluso che l'impatto delle misure sulla domanda è il principale fattore che incide sui posti di lavoro nell'industria a valle. Il numero di dipendenti in termini assoluti e il problema della difficoltà del trasferimento ad altri settori sono questioni prive di rilevanza in questo senso. Come ampiamente discusso nella sezione 5.3, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, un impatto limitato anche sull'occupazione a valle.

5.2.4. Industria a monte

- (248) Gli operatori a monte producono materie prime come il polisilicio e i wafer, le attrezzature per la fabbricazione di celle e di moduli e le componenti per il bilanciamento del sistema, come gli invertitori, lo stoccaggio, il

⁽⁵⁶⁾ Euroobserver: The state of renewable energy in Europe 2015, pag. 128.

⁽⁵⁷⁾ GWS, DIW, DLR et. al: Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz, pag. 8.

⁽⁵⁸⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 16.

montaggio ecc. Da un lato, Solar World, che è anche il principale produttore di wafer dell'Unione, appoggia le misure. Anche un altro produttore di wafer dell'Unione si è manifestato a favore delle misure. Dall'altro, altre otto società a monte dell'Unione che si sono manifestate si sono dichiarate contrarie alle misure. Questi operatori a monte si sono però manifestati per la maggior parte in una fase avanzata o non hanno fornito una risposta al questionario. Solo il produttore di polisilicio, Wacker Chemie AG («Wacker»), ha risposto al questionario ed è stato sottoposto a verifica come indicato al considerando 28.

- (249) Gli operatori a monte che hanno chiesto l'abrogazione delle misure hanno ribadito l'argomentazione secondo cui le misure deprimono la domanda mediante un aumento dei prezzi, il che incide negativamente sull'intera catena del valore dell'energia solare. Numerose società hanno sostenuto che a causa del calo della domanda subiscono una riduzione del fatturato e dei profitti e perdono posti di lavoro, e non hanno risorse adeguate per investire nella ricerca e nello sviluppo. Dal momento però che tali società hanno inviato le osservazioni in ritardo e non hanno risposto ai questionari, la loro situazione non ha potuto essere verificata. La Commissione ha stimato che l'industria a monte può impiegare diverse migliaia di persone.
- (250) Il produttore di polisilicio sottoposto a verifica conta oltre 2 000 posti di lavoro diretti e 1 000 indiretti nell'Unione. Esso dispone inoltre di un ampio bilancio diretto per la ricerca e lo sviluppo, superiore a 17 milioni di EUR, relativo alla produzione di materie prime per l'energia solare. Sebbene il fatturato e il tasso di occupazione di Wacker siano rimasti stabili nel periodo in esame, Wacker si è opposta con vigore alle misure, sostenendo che queste hanno un impatto negativo sulle relazioni commerciali con la RPC. La RPC è di gran lunga il maggior produttore di wafer e celle solari: il fatturato e migliaia di posti di lavoro del produttore di polisilicio dipendono quindi da un accesso illimitato al mercato cinese, che si sta riducendo. Wacker e varie altre parti hanno sostenuto che nel tutelare un settore inefficiente, ossia quello della fabbricazione di moduli e celle solari, le misure causano gravi danni ai settori in cui l'Europa ha ancora un vantaggio competitivo.
- (251) La federazione tedesca di aziende costruttrici di macchine e impianti (VDMA) ha inviato una lettera in cui chiede di riesaminare il livello del prezzo minimo all'importazione, sottolineando che i costi di produzione nel settore del solare calano continuamente. La VDMA ha affermato che i produttori di celle e di moduli solari avevano seguito una curva di apprendimento solare storica del 21 %, sostenendo inoltre che i produttori tedeschi di apparecchiature fotovoltaiche sono stati determinanti per una tale riduzione dei costi. Secondo le stime i fabbricanti di apparecchiature impiegano diverse migliaia di persone e contribuiscono in modo fondamentale alla ricerca e allo sviluppo nel settore del solare.
- (252) Varie parti hanno affermato che la Commissione non ha debitamente valutato l'interesse degli operatori a monte a fronte dell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ribadito che un solo operatore a monte, Wacker, ha inviato una risposta completa al questionario ed ha potuto essere verificato. Gli interessi di questa società sono stati presi in considerazione per l'analisi di cui al considerando 250. Diversi altri operatori a monte si sono manifestati soltanto in una fase molto avanzata con osservazioni brevi. La Commissione non ha potuto verificare adeguatamente l'impatto delle misure sugli altri operatori a monte. In ogni caso, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, sulle vendite e sulla redditività di altri operatori a monte.

5.2.5. Conclusione sull'interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

- (253) La Commissione ha accolto l'argomentazione di base degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte secondo cui l'abrogazione delle misure può essere vantaggiosa per il fatturato e per il numero di posti di lavoro in queste industrie. Si può pertanto concludere che la proroga delle misure non è nel loro interesse. Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione ha accertato che l'impatto delle misure e la probabile incidenza di una loro abrogazione su questi operatori economici e sui nuovi impianti nell'Unione erano stati ampiamente sopravvalutati nella maggior parte delle osservazioni presentate dalle società che si opponevano alle misure, come discusso più in dettaglio nella sezione 5.3. Per quanto riguarda i presunti oneri amministrativi derivanti dall'impegno, potrebbe essere aperto un riesame intermedio sulla forma delle misure per tutelare meglio gli interessi degli importatori indipendenti e degli operatori a valle.
- (254) Varie parti hanno commentato che la Commissione non ha preso in considerazione l'interesse dei consumatori. La Commissione ha ritenuto che il loro interesse ad avere prezzi più bassi coincidesse con gli interessi degli utilizzatori a valle esaminati nella sezione 5.2.3. La Commissione non ha pertanto effettuato un'analisi distinta per i consumatori.

- (255) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SAFE ha trasmesso una presentazione più dettagliata in cui è analizzato l'impatto delle misure sui consumatori di energia elettrica tedeschi. Nello studio SAFE si conclude che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori di energia elettrica tedeschi circa 570 milioni di EUR l'anno nell'ipotesi che i moduli possano essere acquistati a 0,40-0,45 EUR/W e che si raggiunga un obiettivo annuale di 2 500 MW. Anche Wacker ha sostenuto che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori 1 miliardo di EUR all'anno. Questa cifra è stata calcolata confrontando due differenze: quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo dei moduli solari considerato in passato (0,42 EUR/W), e quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo previsto nel 2017 (0,32 EUR/W).
- (256) La Commissione ha rilevato che i calcoli di cui sopra si basano su ipotesi troppo semplicistiche. In primo luogo, il prezzo minimo all'importazione era dotato di un meccanismo di adeguamento. Per la maggior parte del periodo in esame, il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio globale di acquisto di un modulo non è stato così ampio. Un divario maggiore tra i due prezzi si è rilevato solo nel 2016. Tale divario è stato colmato almeno in parte con l'ultimo adeguamento del prezzo minimo all'importazione, entrato in vigore all'inizio del 2017. Per evitare un'eccessiva differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di acquisto di un modulo in futuro e ridurre ulteriormente l'impatto delle misure sui consumatori, la Commissione intende avviare un riesame intermedio relativo alla forma e al livello del prezzo minimo all'importazione. Va osservato che non è possibile, nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza, modificare il livello delle misure, in quanto per tale modifica è necessario un riesame intermedio.
- (257) In secondo luogo, i prezzi utilizzati dalle parti nei loro calcoli si riferiscono ai moduli in silicio policristallino della gamma di qualità inferiore. Gran parte dei moduli venduti nell'Unione sono invece ad alto rendimento e in silicio mono e policristallino. I loro prezzi sono notevolmente più elevati e quindi il divario tra il prezzo minimo all'importazione, che si applica senza distinzione a tutti i moduli, e il prezzo di acquisto effettivo era ancora più ridotto.
- (258) La Commissione ha pertanto ritenuto che le misure abbiano avuto solo un impatto molto limitato sulle finanze dei consumatori e sulla diffusione dell'energia solare.
- (259) Varie parti hanno anche sostenuto che il prezzo minimo all'importazione, che ha determinato un aumento del prezzo dei moduli, è la causa del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di diffusione dell'energia solare in Germania. La Commissione non ha trovato convincente questo nesso monocausale. Il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio di vendita era inferiore a quanto ipotizzato dalle parti e le misure non hanno influenzato in modo significativo la domanda. Di conseguenza, la Commissione ha anche concluso che il prezzo minimo all'importazione non ha avuto un impatto significativo sul mancato conseguimento degli obiettivi di diffusione dell'energia solare.

5.3. Impatto delle misure sulla domanda di impianti solari

5.3.1. Osservazioni preliminari

- (260) Quasi tutte le parti che si sono manifestate contro le misure hanno affermato che queste causano l'aumento del prezzo degli impianti solari nuovi e deprimono la domanda di moduli solari, facendo crescere il costo dell'energia solare per il consumatore. Benché alcune parti abbiano ammesso che il declino degli impianti solari nell'Unione è legato anche alle modifiche e, in alcuni Stati membri, alla sospensione o alla cessazione dei regimi di sostegno, secondo loro le misure gonfiano artificialmente i prezzi e rallentano ancora di più la diffusione dell'energia solare. Esse hanno affermato che i recenti cambiamenti nelle politiche del settore, come l'introduzione di gare d'appalto per i nuovi impianti solari, aggravano il danno causato dall'aumento dei prezzi dei moduli dovuto alle misure in vigore. A loro parere, l'abrogazione delle misure consentirebbe una riduzione dei costi dell'energia solare nell'Unione a beneficio dei consumatori finali, stimolando la domanda di pannelli solari e riducendo in generale i costi dell'erogazione dell'energia pulita.
- (261) La Commissione ha individuato tre segmenti all'interno del mercato dell'energia solare dell'Unione:
- grandi sistemi (o parchi) solari su scala industriale, che sono generalmente montati a terra, hanno una capacità installata superiore a 1 MW e sono di norma collegati a una rete di trasmissione ad alta tensione a cui inviano l'energia elettrica che generano;

- sistemi (o impianti) solari commerciali, generalmente montati sul tetto di un edificio dell'utente. L'utilizzatore è un soggetto commerciale (ad esempio un supermercato o un magazzino) e il sistema è collegato ad una rete di distribuzione a bassa tensione. Gli impianti commerciali possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete;
- sistemi (o impianti) solari residenziali, che sono generalmente montati sul tetto delle abitazioni private e che di norma hanno una capacità non superiore a 10 kW. Gli impianti residenziali sono generalmente collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione e possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete.

(262) La Commissione ha ritenuto che durante il PIR e negli anni precedenti la domanda in tutti e tre i segmenti sia stata trainata dai regimi di sostegno, come indicato nella sezione 5.3.2. La Commissione ha inoltre ritenuto che alla fine del PIR e nell'anno 2016 abbiano avuto luogo importanti cambiamenti e che la domanda nei tre segmenti sia stata sempre più trainata da forze distinte. La domanda di grandi parchi solari su scala industriale è sempre più trainata dalle gare d'appalto, come indicato nella sezione 5.3.3, e forse in misura molto ridotta dalla parità di rete. La domanda di impianti residenziali e commerciali è sempre più determinata dal raggiungimento della parità di rete al dettaglio al lordo e al netto delle tasse, come illustrato nella sezione 5.3.4.

5.3.2. *Impatto delle modifiche e, in alcuni Stati membri, della sospensione o della cessazione dei regimi di sostegno*

- (263) Gli oppositori delle misure sostenevano che il prezzo minimo all'importazione aveva impedito ai prodotti fotovoltaici di seguire la curva di apprendimento dei costi, e il livello degli aiuti di Stato era tarato su tale curva. Questo squilibrio tra la riduzione degli aiuti di Stato e la stagnazione dei prezzi ha comportato, a loro avviso, il calo della domanda di pannelli solari nell'Unione. A loro avviso le aspettative della Commissione espresse nel regolamento originario, in base alle quali nel tempo i regimi di sostegno sarebbero stati adeguati in linea con l'andamento dei prezzi per i progetti ⁽⁵⁹⁾, non si sono concretizzate. Di conseguenza, tutte le società a monte e a valle sono gravemente colpite dalla contrazione del mercato dell'Unione. Secondo loro questa constatazione è suffragata tra l'altro da uno studio del ministero tedesco dell'Economia e dell'Energia («BMWi») ⁽⁶⁰⁾.
- (264) Le parti in questione hanno affermato che benché il prezzo minimo all'importazione sia rimasto pressoché stabile dal 2013, l'industria dell'energia solare ha continuato a raggiungere la curva di apprendimento del 21 % ⁽⁶¹⁾. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di energia solare cumulativa installata il costo di produzione scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016. Essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione previsto è sceso del 21 %. Le parti hanno affermato che a un determinato momento nel corso del 2016 il prezzo minimo all'importazione era del 30 % superiore al prezzo di contrattuale di vendita a livello mondiale, come riferito da PV Insights e da altre fonti. Secondo loro il consumatore europeo è stato quindi di fatto escluso dai vantaggi del calo mondiale del costo di produzione.
- (265) Alla luce di queste argomentazioni, la Commissione ha ammesso che l'industria dell'energia solare evidenzia una curva di apprendimento ripida e che il costo di produzione dell'energia solare è sceso. Per questo motivo l'impegno legato al prezzo minimo all'importazione è stato dotato di un meccanismo di adeguamento basato sui prezzi indicati da una delle agenzie di analisi di mercato, Bloomberg. In un mercato competitivo i prezzi dovrebbero rispecchiare il calo dei costi di produzione. L'indice dei prezzi utilizzato dalla Commissione ha invece registrato solo variazioni marginali. Ciò solleva la questione, che non è stata analizzata dalla Commissione nella presente inchiesta, se l'indice Bloomberg rifletta ancora adeguatamente l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale. Poiché la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, che non può modificare il livello o la forma delle misure, non è stato necessario esaminare ulteriormente la questione.
- (266) Se le parti interessate ritengono che vi sia un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria dell'energia solare e alla conseguente evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, esse possono chiedere che sia aperto un riesame intermedio. Analizzando lo studio del citato ministero tedesco, la Commissione ha desunto che il principale motivo che ha impedito di raggiungere l'obiettivo di 2 500 MW di nuovi impianti in Germania nel 2014 è stato il costante calo dei tassi di remunerazione, associato

⁽⁵⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, considerando 394.

⁽⁶⁰⁾ Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, pag. 7.

⁽⁶¹⁾ La curva di apprendimento del 21 % per il 2015 è stata confermata nel numero di marzo 2016 di International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): Results 2015.

alla stagnazione dei prezzi degli impianti. Dallo studio è inoltre emerso che i prezzi sul mercato dell'energia solare non riflettevano necessariamente i relativi costi di produzione, ma erano determinati da notevoli eccessi di capacità globali. La Commissione ha accertato che i prezzi all'ingrosso dell'energia solare erano in fase di stagnazione non solo nell'Unione, ma in tutto il mondo. I prezzi mondiali dei moduli solari denominati in euro sono in effetti addirittura aumentati nella seconda metà del 2014, come riferito da molte agenzie di analisi di mercato come PV Insights ⁽⁶²⁾ e BNEF ⁽⁶³⁾.

- (267) La Commissione ha inoltre accertato che i regimi di sostegno erano di livello elevato in alcuni Stati membri negli anni precedenti le misure, essendo stati adeguati al livello dei prezzi dell'Unione e dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, come il Giappone, Taiwan o gli Stati Uniti. Alcuni dei sistemi di sostegno non erano concepiti per far fronte al massiccio afflusso di moduli cinesi a prezzi di dumping, e un tale afflusso ha causato un picco di installazioni negli anni precedenti le misure. Gli impianti solari hanno raggiunto un livello massimo nel 2011, e all'epoca gli obiettivi di diffusione del fotovoltaico sono stati largamente superati in alcuni Stati membri. Dalla relazione sui progressi nelle energie rinnovabili della Commissione di giugno 2015 si evince che, a livello tecnologico, il settore fotovoltaico (ovvero l'energia solare) ha già raggiunto i livelli di dispiegamento inizialmente previsti per il 2020 già nel 2013 ⁽⁶⁴⁾. In alcuni Stati membri, ciò ha causato una pressione economica imprevista sui regimi di sostegno. La risposta politica è stata una diminuzione del livello di sostegno, o in alcuni casi una sospensione e/o una modifica del regime di sostegno. Tali modifiche sono state necessarie anche per gli impianti già installati, per cui altrimenti il sostegno avrebbe comportato un'eccessiva compensazione degli investitori ⁽⁶⁵⁾.
- (268) L'evoluzione del mercato del solare nel Regno Unito nel periodo 2014-2016 è un'ulteriore dimostrazione del fatto che il livello dei regimi di sostegno è stato il principale motore della domanda nell'Unione. Fintantoché sono state disponibili tariffe di riacquisto elevate il mercato è stato in espansione, anche se erano in vigore le misure di difesa commerciale. Dopo che le tariffe di riacquisto sono state eliminate all'inizio del 2016, il volume delle nuove installazioni è crollato. Ciò è riconosciuto anche nel Global Outlook di SPE: «In ritardo rispetto all'Europa, anche il recente boom del fotovoltaico nel Regno Unito è stato principalmente trainato dagli incentivi concessi agli impianti su scala industriale, abrogati nel marzo 2016» ⁽⁶⁶⁾.
- (269) Le relazioni delle agenzie di analisi di mercato citano per lo più la riduzione dei regimi di sostegno e l'incertezza normativa come ragioni principali della stagnazione della domanda di energia solare nell'Unione, ma raramente fanno riferimento alle misure. I Global Market Outlook di Solar Power Europe indicano come causa principale del calo dei mercati europei del fotovoltaico anche la riduzione degli incentivi, le incertezze sull'evoluzione del mercato e i tagli nei regimi di sostegno per gli impianti esistenti, finalizzati a evitare un'eccessiva compensazione. Ad esempio, in merito alla situazione della Germania il Global Outlook 2015 di SPE afferma: «Seconda nel 2014, la Germania ha installato meno di 2 GW (1,9 GW), volume al di sotto dell'obiettivo ufficiale di 2,5 GW. Il leader mondiale del fotovoltaico [ossia la Germania] era sotto pressione per ridurre i costi del regime di sostegno, con nuove regolamentazioni che hanno portato a una riduzione del mercato del 75 % nell'arco di due anni (da 7,6 GW a 1,9 GW)» ⁽⁶⁷⁾.
- (270) La Commissione ha osservato che vi era stato un picco della domanda di impianti solari negli anni dal 2010 al 2013, determinato in alcuni Stati membri da uno squilibrio tra le tariffe di riacquisto, fissate al livello di un prezzo equo dei moduli, e il livello generale dei prezzi, definito dai moduli cinesi oggetto di dumping sleale. Il calo della domanda nel 2013 e negli anni successivi è stato una conseguenza inevitabile di un picco delle installazioni negli anni precedenti. Il calo significativo del consumo e dell'installazione di moduli solari era già iniziato nel 2012, anno che ha coinciso con una riduzione significativa delle tariffe di riacquisto in alcuni Stati membri. Negli anni compresi tra il 2014 e il PIR, la domanda dell'Unione era in aumento solo nel Regno Unito, lo Stato membro che in quel periodo aveva i regimi di sostegno più interessanti. La Commissione ha pertanto accertato che i regimi di sostegno sono stati il principale motore della domanda durante il PIR e negli anni precedenti. È dunque possibile concludere che gli importatori indipendenti e l'industria a monte e a valle sono stati colpiti in misura significativa dal crollo del consumo dell'Unione, che non è collegato all'istituzione delle misure.

⁽⁶²⁾ <http://pvinsights.com/>

⁽⁶³⁾ Bloomberg New Energy Finance, Solar Spot Price Index.

⁽⁶⁴⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili, COM(2015) 293 final, pag. 13.

⁽⁶⁵⁾ Cfr., per la Repubblica ceca, la decisione della Commissione SA.40171 del 28 novembre 2016.

⁽⁶⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 28 e pag. 5.

⁽⁶⁷⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 18.

5.3.3. *Impatto delle misure sui grandi impianti solari su scala industriale*

- (271) In base alle nuove norme dell'Unione sugli aiuti di Stato ⁽⁶⁸⁾, entro l'inizio del 2017 i regimi di sostegno devono essere «basati sul mercato» per tutti i grandi impianti di oltre 1 MW ⁽⁶⁹⁾, tranne nei casi in cui i regimi di sostegno siano stati autorizzati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. In tal caso, essi possono rimanere immutati fino alla fine del periodo di autorizzazione ⁽⁷⁰⁾. I meccanismi basati sul mercato sono i certificati verdi e le gare d'appalto.
- (272) Uno dei meccanismi basati sul mercato imposti dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato sono le gare d'appalto. Nell'ambito di questo meccanismo i governi indicano un'asta per un determinato quantitativo di capacità da installare. In base alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato le gare d'appalto sono in linea di principio tecnologicamente neutre ma possono anche essere specifiche, ad esempio quando ciò sia indispensabile per garantire la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.
- (273) I realizzatori di parchi solari presentano offerte con il prezzo minimo che accettano di ricevere per l'energia elettrica che intendono immettere nella rete per la durata del ciclo di vita del parco solare.
- (274) Gli oppositori delle misure sostengono che con il nuovo sistema di gare d'appalto sensibile al prezzo, il prezzo minimo all'importazione avrà un impatto sempre più negativo sulla diffusione dell'energia solare, poiché fa aumentare il prezzo dei moduli, che sono l'elemento principale dell'impianto solare. Secondo queste parti, le gare d'appalto sulla base della capacità abbinate all'abrogazione delle misure potrebbero portare a considerevoli risparmi. Più gli impianti solari diventeranno economici, più forte potrà essere l'interesse dei governi a installarli, in quanto i risparmi in termini di costi si rifletteranno direttamente sul prezzo finale dell'energia elettrica. Grazie alla riduzione del prezzo degli impianti solari sarà inoltre più facile per gli Stati membri realizzare gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili.
- (275) Tali parti hanno citato come esempio la Germania. Esse affermano che sono già state indette alcune aste pilota che sono riuscite ad abbassare il prezzo medio a 7,25 centesimi di EUR/kWh nell'agosto 2016. SPE e SAFE hanno presentato un'analisi da cui emerge che la soppressione del prezzo minimo all'importazione potrebbe portare, tramite le gare d'appalto, a un potenziale calo del prezzo del sistema del 10 % per gli impianti fotovoltaici su scala industriale nell'Unione. L'impatto negativo delle misure sull'esito delle gare d'appalto è riconosciuto anche nel più recente Global Market Outlook di SPE ⁽⁷¹⁾. Un'altra parte ha sostenuto che, vista l'attuale tendenza al ribasso sui mercati mondiali, in caso di abrogazione delle misure il prezzo dell'energia solare può scendere in Germania a 5 centesimi di EUR/kWh; la parte non ha però presentato prove a sostegno di questa asserzione.
- (276) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che in alcune giurisdizioni, in particolare nel Regno Unito, il solare era costretto a competere con altre fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l'energia eolica terrestre. Poiché all'energia eolica non si applicano misure commerciali, il solare non è stato in grado di competere con l'eolico, e pochissimi progetti fotovoltaici sono riusciti a farsi strada con queste aste. Alcune parti hanno sostenuto che anche la Germania sta valutando l'introduzione di gare d'appalto tecnologicamente neutre; questo tipo di gare acuisce ancora di più lo svantaggio del rincaro dei prezzi causato dalle misure, dato che determina l'insuccesso del solare nelle gare d'appalto nei confronti di altre rinnovabili, in particolare l'eolico.
- (277) Le parti favorevoli alle misure hanno commentato che le gare d'appalto e gli obiettivi generali in materia di impianti sono stati introdotti proprio per consentire ai governi di controllare il livello di diffusione dell'energia solare e per evitare i cicli di espansione e contrazione delle installazioni verificatisi in passato.
- (278) La Commissione ha limitato la sua analisi dei regimi di sostegno per i grandi impianti solari su scala industriale a Germania, Francia e Regno Unito. Questa scelta è giustificata dal fatto che durante il PIR questi paesi rappresentavano circa l'80 % dei nuovi impianti solari installati annualmente nell'Unione. Risultava pertanto opportuno osservare gli sviluppi in questi tre Stati membri per avere un'indicazione della situazione nell'Unione nel suo complesso.

⁽⁶⁸⁾ Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), sezioni 3.3.2.1 e 3.3.2.4.

⁽⁶⁹⁾ Gli Stati membri possono optare per una soglia inferiore o per l'eliminazione della soglia.

⁽⁷⁰⁾ Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), punto 250. Tali norme non si applicano inoltre ai regimi di sostegno che non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione non è però a conoscenza di casi di regimi di sostegno ideati dagli Stati membri in modo tale da non costituire aiuto di Stato.

⁽⁷¹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 8 e pag. 37.

- (279) L'analisi è basata sulle informazioni presentate da tutte le parti interessate, su quelle raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta e su quelle presentate dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato.
- (280) Germania e Francia hanno già fissato gli obiettivi per il prossimo triennio. Per il periodo 2017-2019 la Francia prevede due cicli annuali di gare da 500 MW ciascuna nel settore dell'energia solare. Ciò corrisponde a un volume complessivo di nuovi impianti pari a 1 000 MW. La Germania intende organizzare gare per un volume annuo di energia solare di 600 MW a partire dal 2017 almeno al fine del 2020.
- (281) Il Regno Unito non organizza gare d'appalto tecnologicamente specifiche per l'energia solare. Nel febbraio 2015 si è svolta una gara multitecnologica in cui i moduli solari erano in concorrenza con altre tecnologie per l'aggiudicazione di contratti differenziali («CfD»). Per il momento non sono previste nuove gare d'appalto nel Regno Unito, in quanto il governo è del parere che l'energia eolica terrestre e solare su scala industriale sia in grado di competere con altre fonti di energia elettrica senza regimi di sostegno.
- (282) Per la Germania e la Francia le misure non possono avere un impatto sulla domanda di moduli solari su scala industriale perché per l'energia solare sono previste gare d'appalto «riservate» e la capacità è fissa. L'unica differenza è un leggero aumento dei prezzi per i consumatori finali che devono coprire i costi della gara tramite le tasse o le tariffe.
- (283) Per il Regno Unito, dato che i bandi di gara sono tecnologicamente neutri e che non sono comunque previste nuove gare d'appalto, l'analisi è diversa. In questo caso l'energia solare è in concorrenza sul mercato con tutte le altre forme di energia. Le misure non hanno tuttavia ridotto la competitività dell'energia solare. Nell'asta del febbraio 2015 è stato comunque aggiudicato all'energia solare il 18,5 % di una capacità complessiva di 2,1 GW. Questa gara dimostra che, nonostante le misure in vigore, l'energia solare è in grado di competere con successo in una gara non tecnologicamente specifica ⁽⁷²⁾. Tutt'al più esse possono aver leggermente diminuito il peso dell'energia solare nei risultati delle gare, nel senso che l'energia solare avrebbe potuto aggiudicarsi una quota maggiore nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre se non fossero state in vigore le misure. Infine, la Commissione ha ritenuto che se le misure fossero abrogate e i moduli solari acquistati a prezzi di dumping, le gare d'appalto multitecnologiche conferirebbero un vantaggio indebito ai moduli solari rispetto ad altre fonti rinnovabili di energia. Le misure, pertanto, non collocano l'energia solare in una situazione di svantaggio competitivo, ma si limitano a ristabilire condizioni di parità tra tutte le tecnologie.
- (284) La Commissione ha concluso che non esisteva alcun legame fra il calo dei prezzi per kWh e l'aumento della domanda di energia solare. Nello specifico la Germania, la Francia e il Regno Unito non hanno innalzato gli obiettivi di diffusione dell'energia solare perché i responsabili dei progetti presentavano offerte più basse nelle aste di capacità. Piuttosto, le gare sono state principalmente indette dagli Stati membri per controllare il livello di diffusione dell'energia solare. Ciò è stato anche riconosciuto da SPE nel suo Global Outlook 2015: «Analogamente, le gare d'appalto mono o multitecnologiche sono di nuovo in aumento in Francia, nel Regno Unito e in Germania, con l'idea di controllare meglio l'evoluzione del mercato fotovoltaico nei settori connessi» ⁽⁷³⁾.
- (285) SPE ha sostenuto che la Commissione ha dato una visione incompleta e addirittura inesatta della posizione che aveva espresso in merito all'impatto delle misure sulle gare d'appalto. La Commissione ha confermato che SPE ha sostenuto, nel Global Market Outlook 2016 e in diverse altre comunicazioni, che il prezzo minimo all'importazione aveva avuto ripercussioni negative sull'esito delle gare. La Commissione non concorda con tale tesi, come indicato sopra. Allo stesso tempo, la Commissione ha rilevato che nel Global Market Outlook 2016-2020 Solar Power Europe continuava a ritenere che le gare d'appalto potessero essere utilizzate dai governi per controllare o addirittura limitare la diffusione dell'energia solare: «I responsabili politici spesso preferiscono vedere gli impianti fotovoltaici sui tetti, dove l'energia solare non è in concorrenza con altre tecnologie per le energie rinnovabili e, diversamente

⁽⁷²⁾ Tale risultato è stato confermato anche nei Paesi Bassi nell'ambito del programma SDE+, dove nel periodo 2013-2015 il 55 % circa di tutte le offerte basate sull'energia solare ha beneficiato di un sostegno.

⁽⁷³⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 22.

delle centrali fotovoltaiche montate a terra, non è in concorrenza con altri utilizzi. Ciò avviene in particolare nei paesi europei, dove in alcuni casi gli impianti fotovoltaici montati a terra sono stati limitati in dimensione (in Germania, per esempio, fino a 10 MW) e anche in volume mediante l'indizione di gare d'appalto. ⁽⁷⁴⁾»

5.3.4. Impatto delle misure sul conseguimento della parità di rete per l'energia solare

- (286) Il termine «parità di rete» denota il momento in cui una tecnologia che si sta sviluppando produce energia elettrica allo stesso costo delle tecnologie convenzionali. La parità di rete può essere di due tipi. La parità di rete all'ingrosso si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente un impianto di grandi dimensioni su scala industriale collegato alla rete di trasmissione o di distribuzione) riesce a produrre energia ad un costo normalizzato della produzione di energia (LCOE) ⁽⁷⁵⁾ inferiore al prezzo del potere d'acquisto dal mercato all'ingrosso, dove tutti i maggiori produttori (generalmente convenzionali) sono in concorrenza tra loro. A livello di ingrosso l'energia è venduta a clienti industriali molto grandi e a fornitori di servizi pubblici che la distribuiscono alle abitazioni e ad altri utenti finali minori. La parità di rete al dettaglio si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente montato sul tetto di un utente) riesce a produrre energia a un LCOE inferiore al costo dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica (comprensivamente di tutte le tariffe di trasmissione e di distribuzione, della maggiorazione per il servizio e delle tasse).
- (287) La Commissione ha analizzato dapprima la situazione della parità di rete all'ingrosso e successivamente quella della parità di rete al dettaglio.
- (288) Parità di rete all'ingrosso. Gli oppositori delle misure hanno commentato che qualora le misure fossero rimosse i grandi impianti solari potrebbero raggiungere la parità di rete all'ingrosso nelle regioni dell'Unione con un maggiore irraggiamento solare come la Spagna. In base a un piano aziendale presentato da uno dei membri di SAFE, tali impianti potrebbero raggiungere il LCOE di 3,8 centesimi di EUR/kWh nella regione spagnola di Cadice se i moduli fossero acquistati a 0,35 EUR/W. Questa parte riteneva che in assenza dei dazi sarebbe riuscita a ottenere il prezzo al modulo di 0,35 EUR/W dai produttori cinesi di primo livello tramite un'operazione a volumi elevati, per il progetto realizzato all'inizio del 2017. Essa sosteneva che con un LCOE così basso l'energia solare non solo realizza la parità di rete rispetto ad altre fonti di energia convenzionali, ma sarebbe imbattibile nel prossimo futuro rispetto ad altri metodi di produzione di energia elettrica. Questo vantaggio in termini di costi, unito ad altri fattori favorevoli dei paesi dell'Europa meridionale (buone connessioni alla rete, ambiente politico ed economico stabile e valuta forte e liquida) dà loro un'ottima opportunità di diventare i nuovi leader europei nella produzione di energia. Secondo queste parti, tutto ciò è ostacolato dalle misure.
- (289) La Commissione ha osservato che la regione spagnola di Cadice gode di uno dei migliori irraggiamenti solari dell'Unione (prevalenza di ore di sole all'anno), circostanza che permette di massimizzare la produzione di energia per modulo. Dato che l'irraggiamento solare è di gran lunga inferiore nella maggior parte dell'Unione, è da vedere quando il conseguimento della parità di rete all'ingrosso potrà essere riprodotto in altri mercati, anche se il governo britannico sembra presumere che ciò possa avvenire in tempi brevi. La Commissione ha anche rilevato che sussistono notevoli differenze di prezzo all'ingrosso nei vari Stati membri: la parità di rete all'ingrosso è dunque raggiunta a prezzi diversi nei diversi Stati membri.
- (290) La Commissione è dell'opinione che nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione, anche in assenza delle misure.
- (291) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione anche in caso di scadenza delle misure commerciali. Tali parti hanno fatto riferimento a una relazione di sei pagine del Becquerel Institute in cui si esamina la parità di rete all'ingrosso potenziale in undici Stati membri. La relazione è stata finanziata dalle tre parti dell'inchiesta che si oppongono alle misure.

⁽⁷⁴⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 23.

⁽⁷⁵⁾ Il LCOE è il parametro principale del costo dell'energia elettrica prodotta da un cespite per la generazione di energia. Si calcola sommando tutti i costi previsti dell'intero ciclo di vita di un impianto (compresi i costi di costruzione e finanziamento, i combustibili, la manutenzione, le tasse, le assicurazioni e gli incentivi) e dividendo il totale per l'energia prodotta prevista dell'intero ciclo di vita del sistema (in kWh). Tutte le stime dei costi e dei benefici sono adeguate rispetto all'inflazione e attualizzate.

- (292) La Commissione ha rilevato che altre fonti sono meno ottimistiche del Becquerel Institute relativamente al LCOE e, di conseguenza, ai tempi di conseguimento della parità di rete da parte dell'energia solare in Europa. La relazione dettagliata di BNEF ⁽⁷⁶⁾, ad esempio, prevede intervalli di LCOE molto più elevati per i mercati più importanti come la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito. Le differenze sono indicate nella tabella seguente:

Stato membro	Intervallo EUR/MWh LCOE BNEF ⁽¹⁾		Intervallo EUR/MWh LCOE Becquerel	
	Basso	Alto	Basso	Alto
Francia	58	105	34	53
Germania	66	107	46	54
Italia	65	99	36	58
Regno Unito	77	117	49	60

⁽¹⁾ Conversione da USD al tasso di 0,94462.

- (293) Becquerel presupponeva spese in conto capitale («CAPEX») di 0,726 EUR/W senza differenziazioni tra gli Stati membri. BNEF presupponeva spese CAPEX molto più elevate e differenziate per gli Stati membri: Francia 0,99 EUR/W, Germania 0,9-0,94 EUR/W, Italia 0,76-0,99 EUR/W e Regno Unito 0,9-0,94 EUR/W. La differenza poteva essere giustificata in parte dal fatto che Becquerel partiva dai prezzi dei moduli in assenza delle misure. Sembra improbabile che le spese CAPEX possano essere così basse, soprattutto dato che secondo BNEF tali spese sono comunque più basse nell'Unione che in altri paesi in cui non si applicano misure di difesa commerciale, ad esempio 1,04 EUR/W per la Turchia e 1,14 EUR/W per gli Emirati Arabi Uniti.
- (294) Becquerel e BNEF propongono pertanto previsioni divergenti. Discordano quanto al momento in cui la costruzione di centrali solari su scala industriale sarà definitivamente meno costosa dell'esercizio di una centrale esistente alimentata da fonti fossili. Per la Francia Becquerel ipotizza che ciò sia già avvenuto; per il Regno Unito e la Germania Becquerel presuppone che ciò avverrà rispettivamente nel 2018 e nel 2020. BNEF presuppone invece che l'energia solare su scala industriale diventerà definitivamente meno costosa di centrali elettriche a combustibili fossili solo tra il 2025 e il 2030 per i tre Stati membri ⁽⁷⁷⁾. Secondo BNEF quindi le centrali solari su scala industriale saranno costruite su scala più ampia solo dopo il 2025 nella maggior parte dell'Unione ⁽⁷⁸⁾.
- (295) Infine, la relazione Becquerel conclude: «L'energia elettrica da fotovoltaico potrebbe diventare concorrenziale in molti dei principali mercati europei entro il 2019 e nella maggior parte dei paesi europei [...] entro i prossimi cinque anni». Ciò significa che la maggior parte degli Stati membri, tra cui la Germania, potrebbe raggiungere la parità di rete solo alla scadenza prevista delle misure nel 2019, anche nel caso discutibile in cui le ipotesi formulate e le conclusioni della relazione Becquerel si dimostrino nel frattempo corrette.
- (296) SPE ha presentato due relazioni di Deutsche Bank ⁽⁷⁹⁾ che a suo avviso contrastavano con la posizione della Commissione secondo cui la parità di rete all'ingrosso non sarebbe raggiunta nel prossimo futuro. La Commissione ha osservato che le due relazioni si riferivano però alla parità di rete al dettaglio e non all'ingrosso, come confermato non solo dal testo ma anche dagli elevati costi LCOE raffrontati con i costi LCOE dell'energia solare. Come spiegato nei prossimi considerando, la Commissione non ha negato che la parità di rete al dettaglio sia già stata raggiunta in alcune regioni dell'Unione.
- (297) Parità di rete al dettaglio. Le parti che si opponevano alle misure hanno altresì dichiarato che gli impianti solari da tetto hanno già raggiunto la parità di rete al dettaglio (ossia sono diventati economicamente sostenibili) anche senza sovvenzioni, negli Stati membri in cui i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica sono elevati come la Germania. Per illustrare questo punto una delle parti ha citato l'esempio di un centro commerciale. Il centro ha un'ampia zona sul tetto dove possono essere installati i pannelli e ha bisogno di energia durante il giorno per lo svolgimento della sua attività principale. Il fabbisogno energetico coincide quindi con il picco della produzione

⁽⁷⁶⁾ H2 2016 EMEA LCOE Outlook, ottobre 2016, pag. 2.

⁽⁷⁷⁾ BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 28.

⁽⁷⁸⁾ Idem pag. 23 e 2017 Germany Power Market Outlook, 10 gennaio 2017, pag. 9.

⁽⁷⁹⁾ Deutsche Bank 2015 Solar Outlook: accelerating investment and cost competitiveness, 13 gennaio 2015 e Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar, 27 febbraio 2015.

dell'energia solare. In Germania il prezzo che dev'essere pagato per un kWh è attualmente di circa 20 centesimi di EUR/kWh, mentre il LCOE di un impianto solare da tetto è di circa 10 centesimi di EUR/kWh. L'installazione di pannelli può pertanto portare a considerevoli risparmi sulle spese di elettricità, soprattutto per i clienti che consumano grossi quantitativi di energia durante il giorno. Così non è stato durante l'inchiesta iniziale, quando l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico aveva sempre bisogno di sovvenzioni per essere economicamente sostenibile. In una situazione in cui le sovvenzioni non sono più pertinenti, è il prezzo finale dei moduli a influenzare la decisione del cliente di installare un impianto solare, e attualmente questo prezzo è reso più elevato dalle misure.

- (298) La Commissione ha esaminato più approfonditamente il mercato della parità di rete al dettaglio in Germania perché le parti hanno ampiamente commentato in merito nel corso dell'indagine.
- (299) È necessario distinguere tra gli impianti per l'autoconsumo e gli impianti che inviano energia elettrica alla rete.
- (300) La Commissione concorda sul fatto che il conseguimento della parità di rete per l'energia solare è una circostanza particolarmente auspicabile, in quanto aiuta a contrastare il cambiamento climatico e a ridurre la bolletta elettrica dei consumatori. Essa ha rilevato che l'eliminazione delle misure ridurrebbe il prezzo dei pannelli solari, determinando di conseguenza un aumento del numero di luoghi in cui può essere raggiunta la parità di rete.
- (301) Allo stesso tempo la Commissione ha constatato che durante il PIR gli investimenti in impianti da tetto commerciali e residenziali per l'autoconsumo, che non beneficiano di regimi di sostegno, sono stati frenati dall'incertezza normativa sulla possibile inclusione di tali impianti nella tassa per il finanziamento del regime di sostegno tedesco (sovrattassa EEG). A seguito di una modifica normativa proposta dalla Germania per conformarsi alla legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, in Germania chiunque utilizzi per l'autoconsumo l'energia delle proprie fonti rinnovabili (i cosiddetti «prosumatori») è tenuto a versare una tassa di oltre 2 centesimi di EUR/kWh. Se un progetto ha un LCOE di 10 centesimi di EUR/kWh, la tassa da sola provoca quindi un rincaro del 20 % dell'energia elettrica generata ⁽⁸⁰⁾.
- (302) La Commissione punta a diminuire l'incertezza normativa per il futuro. Nel quadro della proposta relativa all'assetto del mercato dell'energia elettrica e della direttiva sulle energie rinnovabili, i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta sono autorizzati a ricorrere all'autoconsumo senza essere soggetti a procedure sproporzionate e a oneri non commisurati ai costi ⁽⁸¹⁾. Alcune relazioni di analisti di mercato sottolineano inoltre il fatto che le modifiche alla regolamentazione hanno un impatto sulla domanda. In una delle più recenti relazioni BNEF si legge che il settore del solare commerciale e residenziale tedesco su piccola scala è in declino da quando sono state introdotte le degressioni mensili [della tariffa di riacquisto] e la sovrattassa sull'autoconsumo ⁽⁸²⁾. Alla luce di tutti gli elementi, l'esempio di realizzazione della parità dei prezzi al dettaglio di cui sopra dimostra che i moduli solari sono già in grado di produrre energia elettrica a un livello molto inferiore rispetto al prezzo di fornitura al dettaglio in Germania. Si può prevedere che, quando la legislazione dell'Unione avrà raggiunto la necessaria certezza normativa, la domanda non basata sui regimi di sostegno potrà riprendersi. È probabile che questa domanda sia più sensibile al livello dei prezzi dei pannelli solari e possa pertanto essere più sensibile anche alle misure.
- (303) Per gli impianti che alimentano la rete, la domanda è determinata principalmente dai regimi di sostegno, che possono continuare a essere utilizzati senza gare d'appalto per impianti fino a 1 MW. A un dato livello di sostegno la domanda è leggermente più elevata in assenza delle misure. Al tempo stesso, per motivi di bilancio la maggior parte degli Stati membri ha ridotto notevolmente il sostegno, e questa domanda si sta di conseguenza riducendo a prescindere dalle misure.
- (304) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che la Commissione ha erroneamente tratto le conclusioni relative all'impatto sull'incertezza normativa e sulla sovrattassa EEG basandosi solo sulla situazione tedesca. La Commissione ha ribadito che condizioni negative simili esistevano in molti Stati membri. La stessa

⁽⁸⁰⁾ Anche la Spagna applica una sovrattassa sull'energia generata dai pannelli solari. Sebbene la sovrattassa spagnola abbia caratteristiche molto diverse da quella tedesca, entrambe hanno un effetto deterrente sulla domanda di energia solare.

⁽⁸¹⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM (2016)767 final, articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

⁽⁸²⁾ Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 agosto 2016, pag. 8.

osservazione è formulata da SpA nell'ultimo Global Market Outlook 2016-2020 per la Spagna: «[...] il governo spagnolo [...] ha ostacolato il mercato emergente dell'autoconsumo con una tassa sull'energia solare e con sanzioni elevate per i prosumatori non dichiarati»⁽⁸³⁾ e «Il destino dell'energia solare in Spagna è simile a quello di diversi altri mercati che impongono tariffe di riacquisto elevate: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca e Grecia. I mercati dell'energia solare in Slovacchia e Slovenia si sono quasi completamente arenati»⁽⁸⁴⁾; e inoltre: «Anche alcuni dei mercati più sviluppati di impianti fotovoltaici da tetto si trovano in difficoltà nel passaggio da mercati a tariffa di riacquisto o a misurazione del consumo netto a sistemi di autoconsumo, benché l'energia solare sia in molti casi meno costosa dell'energia elettrica al dettaglio. L'imposizione di ostacoli agli impianti fotovoltaici da tetto in alcuni paesi europei (tasse sull'autoconsumo di energia solare, ostacoli alla vendita dell'energia in eccesso o obbligo di vendere a prezzi all'ingrosso) e i continui dibattiti sull'introduzione di ulteriori limitazioni hanno dissuaso molti potenziali acquirenti dall'investire in un proprio impianto solare»⁽⁸⁵⁾. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.3.5. Conclusioni sull'impatto delle misure sulla domanda

- (305) Per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla domanda, in seguito a un'analisi approfondita la Commissione ha rilevato che è importante distinguere tra i diversi settori e i diversi tipi di domanda.
- (306) Domanda correlata ai regimi di sostegno. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente specifici le misure non hanno un impatto sulla domanda. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente neutri le misure riducono le possibilità di vincita dell'energia solare. Anche nel caso di queste gare d'appalto, tuttavia, la Commissione osserva che l'energia solare si è aggiudicata una notevole quota di mercato, il che dimostra che anche con le misure in vigore essa è in grado di competere per progetti su scala industriale.
- (307) Parità di rete all'ingrosso. Nella fase attuale e nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso potrà essere eventualmente raggiunta solo nei luoghi che presentano condizioni ideali, anche se i prezzi dei pannelli solari fossero ridotti in seguito alla revoca delle misure. Va ribadito che la crescita della domanda prevedibile in assenza delle misure è bassa e dipende tra l'altro dal livello del prezzo all'ingrosso nei diversi Stati membri.
- (308) Parità di rete al dettaglio. La parità di rete al dettaglio è attualmente raggiunta dagli impianti commerciali negli Stati membri che hanno prezzi al dettaglio elevati come la Germania, anche se l'irraggiamento solare non è abbondante. I principali fattori trainanti sono le tasse, i canoni della rete e le sovrattasse per i regimi di sostegno. Le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia presentate dalla Commissione il 1° dicembre 2016⁽⁸⁶⁾ e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016⁽⁸⁷⁾, costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. Dopo che i colegislatori avranno approvato la proposta della Commissione, la domanda di impianti commerciali per l'autoconsumo dovrebbe recuperare terreno. In questo caso, per gli impianti commerciali l'abrogazione delle misure potrebbe avere un'incidenza più importante, dal momento che non vi è un limite alla domanda nella forma di un quantitativo limitato di produzione che i regimi di sostegno devono finanziare e che non vi è concorrenza da parte di altre fonti di energia, contrariamente a quanto accade per la parità di rete all'ingrosso. Per quanto riguarda gli impianti residenziali, per il conseguimento della parità di rete al dettaglio saranno necessari tempi più lunghi, poiché tali impianti dovranno essere muniti di costosi dispositivi di stoccaggio per essere idonei all'autoconsumo per la maggior parte degli utilizzatori⁽⁸⁸⁾.
- (309) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la constatazione secondo cui le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda di moduli. Tali parti hanno affermato che gli investimenti sono trainati dal tasso di rendimento atteso e quindi minore è il prezzo dei moduli solari, maggiori sono l'utile sul capitale investito e le probabilità di realizzazione.
- (310) La Commissione ribadisce di essere sempre stata d'accordo che il prezzo influisce sulla domanda. A suo parere tuttavia altri fattori esercitano attualmente un impatto molto più forte sulla domanda che un aumento

⁽⁸³⁾ Solar Power Europe, Global Market Outlook 2016-2020, pag. 25.

⁽⁸⁴⁾ Ibidem, pag. 26.

⁽⁸⁵⁾ Ibidem, pag. 23.

⁽⁸⁶⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal>

⁽⁸⁷⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition>

⁽⁸⁸⁾ Un utente residenziale medio trascorre molte ore della giornata fuori casa e non può consumare la maggior parte dell'energia elettrica generata dall'impianto da tetto se non stoccandola.

relativamente modesto del prezzo dei moduli causato dal prezzo minimo all'importazione. Questi fattori sono da un lato l'incertezza normativa, ma dall'altro le azioni intenzionali intraprese dai governi per tenere sotto controllo il livello di diffusione dell'energia solare. Tra queste azioni vi sono la fissazione di obiettivi annuali complessivi di impianto, l'introduzione di gare d'appalto sulla base della capacità e l'imposizione di tasse sull'autoconsumo.

- (311) La Commissione ha anche ammesso che in alcuni casi, come ad esempio nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre, il prezzo minimo all'importazione può avere un impatto più significativo sulla domanda di energia solare. La Commissione ha al tempo stesso osservato che se il prezzo minimo all'importazione non eliminasse gli effetti del dumping, l'energia solare avrebbe un vantaggio competitivo iniquo rispetto ad altre fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre osservato che l'energia solare ha avuto un discreto successo nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre anche in presenza di un prezzo minimo all'importazione, che si limita a ripristinare le condizioni di concorrenza paritarie.
- (312) Infine la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova del fatto che, nel prossimo futuro, i governi potranno adottare ulteriori azioni volte a controllare la diffusione dell'energia solare, come ad esempio l'introduzione di tariffe per l'uso della rete maggiormente commisurate ai costi degli impianti solari. BNEF parte dal seguente presupposto: *«Molte autorità di regolamentazione europee risponderanno al calo dei costi dell'energia solare a partire dal 2018 costringendo gli utilizzatori di pannelli solari al pagamento di costi fissi per il collegamento alla rete, in modo che acquistando un impianto fotovoltaico possano risparmiare solo sulla parte variabile del prezzo dell'energia elettrica. La nostra ipotesi si basa sulle stime della struttura dei costi della rete di ciascun paese. Questo riduce il margine di risparmio sulla bolletta elettrica del 30 % circa del prezzo dell'energia elettrica nella maggior parte dei paesi dell'UE. Se così non fosse, le installazioni potrebbero essere di più ma i costi di rete non sono coperti»* ⁽⁸⁹⁾.
- (313) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte e la Commissione ha continuato a ritenere che le misure abbiano solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare in Europa.

5.4. Altre argomentazioni

- (314) Gran parte delle parti interessate che si oppongono alle misure hanno affermato che queste esercitano un impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi legati ai cambiamenti climatici. L'argomentazione è stata sostenuta anche da cinque ONG ambientali. Tali parti interessate hanno ribadito che l'Unione e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra e a prevenire i cambiamenti climatici attraverso una serie di decisioni e accordi, più recentemente l'accordo di Parigi. L'Unione ha fissato l'obiettivo giuridicamente vincolante di aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale al 20 % ⁽⁹⁰⁾. La Commissione ha altresì definito il quadro politico per l'obiettivo del 27 % entro il 2030. Questo nuovo e ambizioso obiettivo è stato adottato nel 2014, dopo l'istituzione delle misure definitive. L'accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, il primo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima, è stato ratificato dall'Unione europea nell'ottobre 2016 dopo l'approvazione ad ampia maggioranza del Parlamento europeo. Il passaggio a forme di approvvigionamento energetico a bassa incidenza di carbonio costituisce l'elemento principale di questo strumento e l'energia solare resta una delle fonti energetiche più promettenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (315) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che queste rendono più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici in quanto rallentano la diffusione dell'energia solare. Esse hanno sostenuto che il ripristino dei prezzi di mercato globali per il fotovoltaico consentirà all'Unione di decarbonizzare più rapidamente la produzione di energia. Le parti hanno sottolineato inoltre l'incoerenza tra la politica climatica e la politica commerciale dell'Unione. Mentre la prima promuove e sovvenziona le fonti energetiche rinnovabili, la seconda ne aumenta il prezzo condizionandone la disponibilità.
- (316) La Commissione concorda che la ratifica dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un caposaldo molto importante nella promozione della cooperazione mondiale per la riduzione dei cambiamenti climatici. L'energia solare è una delle principali fonti di energia per conseguire gli obiettivi in materia di clima. Allo stesso tempo, la Commissione ha accertato che la domanda dell'Unione di impianti solari nel prossimo futuro sarà influenzata solo in misura limitata dalle misure (cfr. sezione 5.3). La situazione cambierà solo nel momento in cui la parità di rete al dettaglio diventerà un'importante fonte della domanda. L'eliminazione delle misure nella fase attuale non contribuirà quindi di molto al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

⁽⁸⁹⁾ BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 17.

⁽⁹⁰⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

- (317) EU ProSun ha avanzato numerose altre osservazioni in una lettera aperta di risposta alla posizione delle ONG che richiedono l'abrogazione delle misure per motivi ambientali. EU ProSun ha sostenuto che considerando la filiera dell'energia solare nel suo complesso, i pannelli fabbricati nell'Unione possono portare a un'impronta di carbonio più bassa. I moduli prodotti nell'Unione non devono essere trasportati su lunghe distanze. Grazie agli standard di produzione e ai requisiti ambientali dell'Unione da un lato, e ai maggiori costi dell'energia dall'altro, l'industria del solare dell'Unione ha ridotto in modo sistematico il suo consumo di energia rispetto ai produttori cinesi. Ciò è particolarmente importante se si considera che la produzione di moduli solari e le loro materie prime sono attività ad alta intensità energetica. EU ProSun ha sottolineato altresì che vi è un certo grado di contraddizione tra il fatto che alcune ONG sottoscrivano una lettera di richiesta di abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione, ossia anche nel caso in cui si accertino pratiche commerciali sleali, e la recente dichiarazione di uno dei loro dirigenti che invita a fare di più per garantire scambi commerciali più equi e rispettosi dell'ambiente.
- (318) La Commissione ha concluso che le misure esercitano solo un impatto limitato sul raggiungimento degli obiettivi climatici a breve termine dell'Unione.
- (319) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato l'affermazione secondo cui i prodotti fotovoltaici importati hanno un'impronta di carbonio più elevata di quelli fabbricati nell'Unione. Le parti in questione hanno affermato che la produzione di silicio policristallino e di wafer ha rappresentato la quota maggiore della domanda di energia primaria, pertanto l'origine del silicio policristallino e dei wafer è fondamentale. Tali parti hanno inoltre rilevato che la produzione di energia elettrica ha un'impronta di carbonio diversa nei vari Stati membri. Poiché la produzione di moduli e le relative materie prime sono caratterizzati da un alto consumo di energia, è importante sapere in quale Stato membro sono stati fabbricati i moduli e le relative componenti.
- (320) La Commissione non ha potuto analizzare queste affermazioni in maniera approfondita nel breve lasso di tempo successivo alla divulgazione delle conclusioni. Essa ha precisato di aver solo fornito dati di EU ProSun e non ha mai sostenuto che l'energia solare importata sia caratterizzata da una maggiore impronta di carbonio. A prescindere dall'impronta di carbonio dei moduli dell'Unione e di quelli cinesi, la Commissione ha invece ribadito la principale conclusione che le misure avevano avuto solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare fino ad allora. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure non avevano un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi ambientali.
- (321) Alcune delle parti che invocano l'abrogazione delle misure hanno affermato che non vi erano sufficienti capacità produttive nell'Unione per soddisfare la sua domanda di moduli e che le misure non si sono dimostrate utili per aumentare significativamente le capacità manifatturiere dei produttori di celle e moduli dell'Unione. Secondo le stime di tali parti interessate, la domanda dell'Unione è stata inferiore a 8 GW e la produzione di moduli dell'Unione inferiore a 4 GW. Ciò significa, presumibilmente, che almeno metà dei moduli deve comunque essere importata. Queste parti interessate hanno sostenuto che l'aspettativa della Commissione europea, espressa nel regolamento originario, secondo la quale nel medio termine è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione accrescerà le proprie capacità di produzione per coprire la domanda, consentendo di ottenere migliori economie di scala che a loro volta permetterebbero di abbassare ulteriormente i prezzi, non si è, di fatto, materializzata.
- (322) La Commissione ha riscontrato che, benché la produzione di moduli dell'Unione sia inferiore alla sua domanda, i moduli nell'Unione non sono mai scarseggiati. L'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione ha permesso di importare moduli dalla Cina a prezzi equi. Sebbene si sia registrato un lieve aumento delle importazioni dal resto del mondo, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Pertanto, le misure hanno permesso all'industria dell'Unione di accrescere la produzione e le vendite in linea con le dimensioni del mercato dell'Unione e di far fronte a una parte più grande della domanda. Come evidenziato alla sezione 5.3.2, il consumo dell'Unione è drasticamente diminuito a causa della riduzione dei regimi di sostegno, che ha reso più ardua la crescita dell'industria dell'Unione. Ciononostante, l'industria dell'Unione è riuscita a consolidarsi ulteriormente e a conseguire notevoli riduzioni dei costi. Inoltre, l'Unione presenta una significativa capacità di produzione di moduli inutilizzata che potrebbe essere nuovamente resa operativa in caso di aumento della domanda. La Commissione ha ritenuto pertanto che le misure non causino un'insufficienza dell'offerta di moduli nel mercato dell'Unione e che siano state efficaci nell'ampliare la produzione dell'Unione in linea con le dimensioni del suo mercato.
- (323) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che le capacità di produzione dei moduli al di fuori della Cina stanno crescendo molto rapidamente. Esse hanno fatto riferimento a diverse relazioni di analisti di mercato, secondo le quali la capacità di produzione complessiva in altri paesi asiatici è in rapido aumento: ha raggiunto 7 GW nel 2015 e si prevede salirà a 10 GW nel 2016. Ciò si prevede superi la domanda dell'Unione, stimata dalle parti a circa 8 GW. Un volume significativo di queste nuove capacità è stato installato da società cinesi.

Inoltre, numerose grandi società cinesi hanno volontariamente deciso di non ottemperare all'impegno per poter rifornire il mercato dall'Unione dal di fuori della RPC. Le parti hanno asserito che di conseguenza un volume crescente di moduli a basso costo potrebbe essere esportato verso l'Unione da paesi terzi, anche se le misure restassero in vigore. Le parti interessate che si oppongono alle misure hanno pertanto sostenuto che l'aspettativa espressa dalla Commissione nel regolamento originario che altri paesi terzi non dirigerebbero in maniera considerevole le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione ⁽⁹¹⁾ non si è materializzata.

- (324) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che la quota di mercato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC (principalmente da Taiwan, Malaysia, Corea e Singapore) è aumentata dal 9 % al 25 %. La quota di mercato dei produttori dell'Unione nell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Le importazioni dai paesi terzi non hanno dunque impedito all'industria dell'Unione di recuperare una significativa quota di mercato nell'Unione.
- (325) La Commissione ha anche riscontrato che, sebbene le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico stiano crescendo rapidamente, esse rappresentano ancora una minima parte delle capacità cinesi ⁽⁹²⁾. Gli stabilimenti del Sud Est asiatico vendono volumi elevati anche al mercato statunitense ed ad altri paesi che hanno istituito misure commerciali sui moduli cinesi come l'India e il Canada. Anche le installazioni di impianti solari del Sud Est asiatico dovrebbero crescere, di conseguenza si prevede che parte dei volumi sia venduta nella regione. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico sono insufficienti a soddisfare una percentuale significativa della domanda dell'Unione e a rendere le misure inefficaci. Le misure mirano in ogni caso a garantire che le importazioni di moduli e celle solari dalla RPC avvengano a prezzi equi e non a prezzi di dumping, e il fatto che l'industria dell'Unione potrebbe essere esposta alla concorrenza di altri paesi non rende le misure inefficaci.
- (326) Una parte interessata ha sostenuto che l'evoluzione delle quote di mercato dimostra che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli importatori da paesi terzi. La parte ha affermato che la situazione è simile al caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico ⁽⁹³⁾, nell'ambito del quale la Commissione ha posto fine alle misure poiché queste avrebbero comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione e il trasferimento di ricchezza verso fornitori di paesi terzi sarebbe stato di gran lunga superiore a qualsiasi vantaggio derivante per l'industria dell'Unione dall'istituzione delle misure.
- (327) Come già detto, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Ciò significa che i paesi terzi non hanno acquisito la maggioranza della quota di mercato precedentemente detenuta dai produttori cinesi. Oltre a ciò, la Commissione ritiene che la situazione dell'industria dell'Unione nel caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico era molto diversa: in quel caso la quota di mercato dell'industria dell'Unione era di gran lunga inferiore ed è aumentata solo dal 2,7 % nel 1998 al 4,3 % nel 2001. In quel caso, la quota di mercato molto bassa dell'industria dell'Unione era uno dei motivi fondamentali per cui imporre le misure avrebbe comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione nel momento in cui il mercato decidesse di adeguare i prezzi al rialzo ⁽⁹⁴⁾. Nel presente caso, la Commissione ha ritenuto che le misure abbiano conferito un vantaggio significativo all'industria dell'Unione. Pertanto, il caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico non può fungere da precedente.
- (328) Le parti che si oppongono alle misure sostengono che i produttori dell'Unione non hanno comunicato alcun piano credibile di ampliamento della propria capacità. Solar World, il più grande produttore dell'Unione, al contrario, ha recentemente licenziato numerose centinaia di lavoratori a tempo determinato dei suoi stabilimenti europei e ha sottoscritto accordi OEM per la fabbricazione di pannelli solari in Thailandia. Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che si tratta di un'altra prova a dimostrazione del fatto che una produzione di moduli solari di successo può avvenire solo in grandi stabilimenti di produzione, quali quelli asiatici.
- (329) Solar World ha risposto di aver sottoscritto accordi OEM a tempo determinato per coprire picchi nella domanda globale alla fine del 2015 e nella prima metà del 2016. Solar World ha sostenuto che le incertezze relative all'esito dell'inchiesta in corso hanno causato un aumento dei tassi di interesse sui suoi investimenti di capitale da parte degli investitori finanziari. Per questo motivo è stato assennato dal punto di vista economico decidere di

⁽⁹¹⁾ Regolamento originario definitivo, considerando 336.

⁽⁹²⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽⁹³⁾ Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio (GUL 133 del 29.5.2003, pag. 1), considerando 224.

⁽⁹⁴⁾ Ibidem.

posticipare la decisione relativa all'ampliamento, ad alta intensità di capitale, delle sue capacità produttive alla conclusione della presente inchiesta e di utilizzare invece le capacità di subappaltatori disponibili per un periodo di tempo determinato. Solar World ha altresì indicato che tutti i moduli realizzati dal partner OEM al di fuori dell'Unione sono stati spediti al di fuori dell'Unione.

- (330) Gli analisti di mercato hanno confermato che la prima metà del 2016 è stato un periodo di espansione e la seconda metà del 2016 un periodo di bassa domanda, con un conseguente crollo dei prezzi a causa di un'eccedenza di moduli ⁽⁹⁵⁾. In questo contesto la decisione di Solar World di licenziare personale impiegato a tempo determinato può essere considerata una decisione difficile, che è stata tuttavia giustificata dalle circostanze di mercato. Solar World ha altresì ridotto i volumi realizzati da subappaltatori nella misura in cui ciò è stato contrattualmente possibile.
- (331) In considerazione delle incertezze e di un recente ciclo di espansione e contrazione, la Commissione ha ritenuto pertanto che fosse pienamente giustificata la decisione di un fabbricante dell'Unione di posticipare l'ampliamento della propria capacità e fare affidamento, invece, sulle capacità di produzione disponibili dei subappaltatori, e che tale decisione non dimostrasse che la produzione nell'Unione era divenuta insostenibile.

5.5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (332) Nel ponderare e bilanciare interessi contrastanti, la Commissione ha analizzato se gli effetti negativi sugli importatori indipendenti e sulle industrie a monte e a valle, nonché altri effetti analizzati sopra, fossero sproporzionati se paragonati all'effetto positivo che il prodotto oggetto del riesame genera sui produttori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, 3^a frase del regolamento di base, è stata presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (333) La considerazione fondamentale è stata valutare il probabile impatto della continuazione delle misure sul futuro della domanda dell'Unione di moduli solari. Se le misure riducessero notevolmente la domanda, si potrebbe sostenere che la protezione di un'industria dell'Unione relativamente ridotta potrebbe ripercuotersi in modo sproporzionato sulle industrie a monte e a valle notevolmente più grandi. Tuttavia, come concluso al considerando 313, le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda dell'Unione di moduli solari. Questa situazione non cambierà probabilmente prima dell'adozione e dell'attuazione da parte degli Stati membri della nuova direttiva sulle energie rinnovabili. Rispetto a questa conclusione, l'argomentazione sull'impatto dell'occupazione è stata posta in prospettiva. L'abrogazione delle misure potrebbe forse contribuire a creare qualche nuovo posto di lavoro, ma potrebbe anche mettere immediatamente a rischio i posti di lavoro attualmente esistenti nell'industria delle celle e dei moduli solari dell'Unione (circa 8 000). Un mero confronto numerico tra i posti di lavoro attuali nell'industria dell'Unione e i posti di lavoro esistenti nell'industria a valle (circa 50 000) o a monte (circa 5 000 — 10 000) non era quindi appropriato.
- (334) Poiché le politiche di sostegno alle energie rinnovabili dovevano essere riformate a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, e visto che tali politiche dovranno probabilmente subire ulteriori modifiche successivamente all'adozione della proposta della Commissione per una direttiva sulle energie rinnovabili da parte dei colegislatori, non è possibile prendere posizione in merito all'interesse dell'Unione per un periodo superiore a 18 mesi. Alcuni risultati suggeriscono che le misure potrebbero avere un maggiore impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa e per determinati gruppi di consumatori. Come indicato ai considerando 302 e 308, le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia proposte dalla Commissione il 1° dicembre 2016 ⁽⁹⁶⁾ e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016 ⁽⁹⁷⁾, costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. La Commissione ha pertanto deciso di limitare la proroga delle misure a 18 mesi.
- (335) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive di cui al considerando 30, la Commissione ha ricevuto tre diverse serie di osservazioni. In generale, i produttori dell'UE hanno chiesto alla Commissione di mantenere la durata iniziale di 24 mesi sostenendo che cui la proposta contenuta in tali divulgazioni di ridurre la durata normale da 5 a 2 anni aveva già assicurato un giusto equilibrio degli interessi. Alcune delle parti interessate che rappresentano l'industria a valle e a monte hanno accolto con favore la riduzione a 18 mesi, mentre altre si sono

⁽⁹⁵⁾ Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 novembre 2016 e Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1° settembre 2016.

⁽⁹⁶⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal>

⁽⁹⁷⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition>

espresse a favore della cessazione completa delle misure. Il governo cinese si è rammaricato del fatto che la Commissione intendesse mantenere le misure, anche solo per 18 mesi. Così come alcune parti interessate dell'industria a monte e a valle, anche il governo ha criticato il fatto che l'immediata cessazione delle misure non sia più stata menzionata in seguito, nel testo del progetto di atto di esecuzione.

La Commissione ha osservato che le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalle misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.

- (336) Inoltre, nel riesame degli interessi degli importatori indipendenti, la Commissione ha ricevuto reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure. Infine, la Commissione ha appreso che il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non segue la ripida curva di apprendimento del settore⁽⁹⁸⁾. L'attuale sistema di adeguamento può aver pertanto precluso ai consumatori europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.
- (337) Nel complesso la Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Essa è tuttavia giunta anche alla conclusione che sia appropriato condurre un riesame ex officio sulle questioni individuate al considerando 336.

6. RIESAME INTERMEDIO PARZIALE VOLTO A VERIFICARE SE IL MANTENIMENTO DELLE MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE SULLE CELLE SIA NELL'INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Osservazioni preliminari

- (338) Come indicato al considerando 7, la Commissione ha aperto di propria iniziativa un'inchiesta di riesame intermedio parziale (il «riesame intermedio»), volto a verificare se il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle celle sia nell'interesse dell'Unione.
- (339) Il riesame è stato aperto in quanto vi erano elementi di prova prima facie attestanti che erano cambiate le circostanze in base alle quali le misure iniziali sono state istituite. In particolare, in seguito a un processo di ristrutturazione e consolidamento dell'industria dell'Unione, un numero significativo di produttori di celle aveva cessato la produzione. Il grosso delle capacità residue di produzione di celle nell'Unione sembra essere in gran parte destinato all'uso vincolato per la produzione di moduli. Di conseguenza, le vendite di celle dell'industria dell'Unione a utilizzatori indipendenti sono state alquanto limitate in termini di quantità, mentre i produttori di moduli non verticalmente integrati dipendevano dalle celle provenienti da fornitori al di fuori dell'Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto prudente esaminare se il mantenimento delle misure sulle celle fosse ancora nell'interesse dell'Unione.

6.2. Interesse dei produttori di celle

- (340) Vi sono 12 produttori di celle nell'Unione noti alla Commissione. L'industria dell'Unione è stata rappresentata dall'associazione EU ProSun, richiedente nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle misure antidumping esistenti. EU ProSun ha rappresentato quattro produttori dell'Unione. Altri due produttori di celle hanno espressamente sostenuto la posizione di EU ProSun. EU ProSun ha altresì rappresentato Solar World in qualità di produttore a monte di wafer e un altro produttore di wafer dell'UE.

⁽⁹⁸⁾ In base a varie fonti l'industria dell'energia solare raggiunge la curva di apprendimento del 21 %. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di produzione di energia solare il costo di produzione dei moduli scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016; essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione è sceso del 21 %.

- (341) Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che un afflusso massiccio di celle e moduli solari cinesi oggetto di dumping ed esportati verso l'Unione aveva contribuito al fallimento di numerosi produttori di celle dell'Unione. L'istituzione delle misure ha permesso ai produttori dell'Unione restanti di riprendere, consolidare e stabilizzare la produzione di celle. In particolare, i mezzi di produzione e i dipendenti di uno dei maggiori fabbricanti di celle dell'Unione, Bosch Solar Energy, sono rimasti operativi fino all'acquisizione da parte di Solar World nel 2014.
- (342) Se le misure sulle celle venissero abrogate, si verificherebbero nuovamente le esportazioni di celle cinesi a prezzi in dumping in grandi quantità, che causerebbero un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e avrebbero conseguenze estremamente negative per l'industria di celle dell'Unione. Ingenti investimenti di capitale in attrezzature sofisticate per la produzione sarebbero vanificati. Vi è il rischio che almeno 1 700 lavoratori altamente qualificati perdano il proprio posto di lavoro. La Commissione è stata altresì informata dell'intenzione di alcune società dell'Unione di ripristinare circa 300 MW di capacità, qualora le misure venissero mantenute.
- (343) Il declino dell'industria della produzione di celle dell'Unione avrebbe inoltre ripercussioni negative sulle attività di ricerca e sviluppo dell'Unione. La cella è la componente principale di un modulo e gran parte delle attività di ricerca e sviluppo condotte lungo la catena del valore del solare è incentrata sulle celle. Se venissero rimosse le misure relative alle celle, gli investimenti europei in ricerca e sviluppo rallenterebbero e il know-how finora maturato andrebbe perso o dovrebbe essere trasferito a paesi terzi. Vi è pertanto il rischio che l'esclusione delle celle consolidi la dipendenza dei produttori di moduli dell'Unione dalle importazioni di celle.
- (344) L'abrogazione delle misure relative alle celle potrebbe altresì compromettere le misure sui moduli. Essa darebbe ai produttori cinesi la possibilità di esportare celle a prezzi sleali e integrarle in moduli tramite le loro filiali o fabbricanti a contratto situati nell'Unione. Le catene di montaggio dei moduli possono essere predisposte in tempi relativamente brevi, come dimostrato dalla rapida realizzazione di capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico [cfr. considerando 323]. EU ProSun ha sostenuto che un tale scenario si era già verificato negli USA tra il 2012 e il 2014, quando le misure sui moduli non sono state efficaci. La situazione è cambiata solo quando è stata estesa alle celle la definizione iniziale del prodotto.
- (345) Il mantenimento delle misure sulle celle è pertanto chiaramente nell'interesse dei produttori di celle dell'Unione e può altresì conferire alcuni vantaggi ai produttori di moduli dell'Unione.
- (346) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Jabil ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui la revoca delle misure relative alle celle permetterebbe ai produttori cinesi di esportare le celle a prezzi sleali e di assemblarle in moduli tramite le loro filiali o tramite fabbricanti a contratto situati nell'Unione. In risposta all'argomentazione di Jabil, la Commissione ha ribadito di aver accertato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. La Commissione ha anche spiegato che i fabbricanti a contratto come Jabil presentano un modello aziendale e una struttura dei costi molto diversi rispetto al resto dell'industria dell'Unione. In particolare tali fabbricanti operano con risorse generali molto più ridotte, poiché non hanno le stesse responsabilità per la vendita e la commercializzazione dei loro prodotti nonché per la ricerca e lo sviluppo, come indicato ai considerando 110 e 160. Pertanto, se la Commissione abrogasse le misure relative alle celle nell'interesse dei produttori di moduli dell'Unione, niente impedirebbe a un fabbricante a contratto di assemblare moduli a partire da celle cinesi oggetto di dumping. In effetti un fabbricante a contratto non è neppure tenuto a conoscere il prezzo reale di una cella, in quanto generalmente il suo modello aziendale consiste nel far pagare un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a un'altra società che fornisce i fattori produttivi e assume la piena responsabilità della vendita del prodotto. La Commissione continua pertanto a ritenere che la cessazione delle misure relative alle celle rischia di portare a prezzi sleali per i moduli, che potrebbero essere assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi oggetto di dumping tramite imprese collegate o fabbricanti a contratto.
- (347) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che non vi è alcun nesso causale tra le importazioni di celle dalla RPC e le vendite di celle fabbricate nell'Unione; a suo parere l'industria dell'Unione doveva far fronte alla concorrenza dei paesi terzi. La stessa parte interessata ha sostenuto che le misure non hanno protetto gli investimenti nell'industria delle celle e che il personale operante in tale industria non rischia di perdere il lavoro in caso di scadenza delle misure. Tale parte ha inoltre affermato che il mercato vincolato delle celle non era stato colpito dalle importazioni di celle cinesi.
- (348) La Commissione ha effettuato un'ulteriore analisi dell'impatto delle vendite di celle da paesi terzi, come illustrato al considerando 176, e ha ribadito che le vendite da paesi terzi non hanno causato pregiudizio. Essa ha inoltre analizzato ulteriormente l'impatto delle misure sugli investimenti nell'industria di celle dell'Unione, come indicato al considerando 168, e riaffermato che le misure hanno un impatto positivo sugli investimenti. Essa ha inoltre

riscontrato un'incidenza delle importazioni cinesi sul mercato vincolato delle celle dell'Unione, come indicato al considerando 105. Data la scarsa redditività attuale dell'industria di celle dell'Unione, la Commissione ha continuato a ritenere che il personale operante nell'industria di celle dell'Unione rischierebbe di perdere il lavoro se le misure venissero lasciate scadere.

6.3. Interesse degli importatori indipendenti di celle

- (349) Durante il PIR non si è manifestato alcun importatore indipendente di celle. Le celle vengono importate tramite produttori di moduli dell'Unione o importatori collegati dei produttori cinesi.

6.4. Interesse dell'industria a valle — Produttori di moduli

- (350) Sette produttori europei di moduli si sono manifestati richiedendo l'esclusione delle celle dalla misura. Alcune di queste società sostengono la posizione di EU ProSun relativamente al mantenimento delle misure sui moduli. Alcune società a monte e a valle hanno trasmesso osservazioni contrarie alle misure specificamente sulle celle; gran parte delle società a monte e a valle si è però concentrata sulle ragioni e sugli effetti dell'abrogazione delle misure relative ai moduli.
- (351) Le parti a favore dell'abrogazione delle misure sulle celle hanno richiamato l'attenzione sul fatto che pressoché tutte le celle prodotte nell'Unione vengono utilizzate internamente da società integrate verticalmente. Per questo motivo, i produttori di moduli non verticalmente integrati, che rappresentano oltre il 65 % della produzione di moduli dell'Unione, dipendono dalle importazioni di celle. Queste parti hanno affermato che pressoché tutte le importazioni di celle verso l'Unione sono soggette o alle misure o a controlli doganali approfonditi imposti dalle misure antielusione applicate alle celle provenienti dalla Malaysia o da Taiwan⁽⁹⁹⁾. Ciò comporta un onere amministrativo e finanziario aggiuntivo a carico dei fabbricanti di moduli non verticalmente integrati. Le parti interessate che si oppongono alle misure sulle celle hanno inoltre sostenuto che le misure sulle celle sono state inefficaci, in quanto non sono state in grado di portare nuove capacità nell'Unione. Le parti interessate ritengono che le misure aumentano altresì il prezzo del prodotto finale, ossia i moduli, esercitando un impatto negativo sulla domanda, sui clienti e sugli obiettivi di politica ambientale più ampi dell'Unione europea.

6.4.1. Scarsità di approvvigionamento di celle nell'Unione

- (352) Le parti interessate che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che non vi è disponibilità di celle prodotte nell'UE sul mercato dell'Unione. Vi sono solamente alcuni produttori di celle nell'Unione e pressoché tutti fra loro usano le celle internamente, vendendone solo pochissimi pezzi a terzi. I piccoli volumi venduti sono di solito di qualità inferiore. In base alla sua inchiesta, la Commissione ha concordato sul fatto che le celle vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione soddisfano meno del 5 % della domanda dei produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.
- (353) Le parti sostengono altresì che anche se sul mercato libero fossero vendute più celle dell'Unione, la capacità e la produzione di celle dell'Unione sarebbero di gran lunga insufficienti per soddisfare la domanda totale dell'Unione e ancor meno adeguate per soddisfare la domanda totale di moduli. La Commissione ha accertato che durante il PIR la produzione di celle registrata nell'Unione è stata pari a 1 270 MW, ossia poteva soddisfare il 37 % della domanda totale di celle dell'Unione, stimata a 3 409 MW. La capacità di produzione di celle dell'Unione poteva soddisfare all'incirca il 18 % della domanda totale di moduli dell'Unione (all'incirca 7 200 MW durante il PIR).
- (354) Numerose parti hanno sostenuto che le misure sulle celle vanno a vantaggio di un'unica società, Solar World, creando una situazione di svantaggio concorrenziale per la maggior parte dei produttori di moduli non verticalmente integrati rispetto a detta società. Solar World ha rappresentato oltre il 70 % dell'intera produzione di celle dell'Unione durante il PIR. Solar World non vende celle sul mercato libero, se non quelle che ritiene non soddisfino i suoi standard elevati. Queste parti interessate hanno sostenuto che le importazioni da paesi terzi costituiscono l'unico modo a loro disposizione per rifornirsi di celle. Se le misure sulle celle non venissero abrogate, tali società si troverebbero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto al produttore di celle in posizione dominante nell'Unione.

⁽⁹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.

- (355) Come evidenziato in precedenza, la Commissione ha riscontrato che la produzione di celle dell'Unione ha rappresentato il 35 % della domanda di celle nell'UE e che questa percentuale è aumentata dal 23 % registrato nel 2012. Ciò significa che una percentuale consistente del fabbisogno di celle dell'UE può essere soddisfatta da celle fabbricate nell'Unione, indipendentemente se siano vendute per un uso vincolato o meno. La Commissione ha altresì ricordato che il costo medio di produzione delle celle nell'Unione è stato al di sopra del prezzo contrattuale di vendita medio cinese e taiwanese (come riferito da PV Insights). Ciò significa che i produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione potevano acquistare le celle da fornitori esterni all'UE a prezzi simili o addirittura inferiori. Tale conclusione è valida anche tenendo conto del fatto che le celle prodotte nell'Unione da produttori verticalmente integrati sono celle di elevata efficienza e alta qualità, e dunque più costose. Le misure non conferiscono, pertanto, un vantaggio competitivo ai produttori di celle e di moduli verticalmente integrati rispetto ai fabbricanti non verticalmente integrati.
- (356) La Commissione ha osservato altresì che l'unico periodo in cui i fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione hanno avuto difficoltà con l'approvvigionamento delle celle, è coinciso con un'impennata eccezionale della domanda alla fine del 2015 e all'inizio del 2016 nella RPC. In tale periodo la domanda cinese di energia solare ha raggiunto un picco di 22 GW ⁽¹⁰⁰⁾. L'obiettivo cinese relativo agli impianti solari è stato supportato da generosi regimi di remunerazione che hanno provocato un temporaneo picco delle installazioni. Persino le consistenti sovraccapacità produttive di celle cinesi sono state temporaneamente insufficienti a soddisfare questa insolita impennata della domanda. Alcuni fabbricanti di moduli cinesi hanno in via eccezionale dovuto ricorrere alle importazioni di celle dall'estero, il che ha causato una carenza temporanea di celle a livello globale e un aumento dei prezzi delle celle. I prezzi contrattuali di vendita delle celle indicati da PV Insights si sono attestati al di sopra del prezzo minimo all'importazione nel periodo caratterizzato dalla scarsità delle celle, ossia tra novembre 2015 e marzo 2016. Pertanto, anche se le misure non erano in vigore i produttori di moduli dell'UE avrebbero dovuto avere difficoltà simili con l'approvvigionamento di celle, in quanto per un periodo di tempo relativamente breve la RPC è stata caratterizzata da questa singolare scarsità di celle.
- (357) Questo periodo di domanda particolarmente alta di celle è altresì coinciso, in parte, con l'inchiesta antielusione della Commissione, relativa alle celle e ai moduli provenienti dalla Malaysia e da Taiwan. La registrazione di celle e moduli, di applicazione dalla data di apertura dell'inchiesta antielusione, ovvero maggio 2015, ha causato alcune difficoltà di approvvigionamento aggiuntive ai produttori di moduli dell'Unione. I produttori di moduli hanno attraversato un periodo di incertezza, poiché non sapevano se i loro fornitori di Taiwan o della Malaysia fossero produttori autentici e potessero ottenere un'esenzione dai dazi. A febbraio 2016, infine, oltre 20 produttori di celle malesi e taiwanesi che hanno collaborato all'inchiesta sono stati accertati come produttori autentici. L'incertezza temporanea sull'approvvigionamento è dunque venuta meno.
- (358) La Commissione ha altresì accertato l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui le misure sulle celle proteggevano una sola società, Solar World. Come indicato al considerando 340, altri cinque produttori di celle si sono espressi chiaramente a favore del mantenimento delle misure sulle celle. La Commissione è a conoscenza del fatto che nell'Unione vi sono oltre 10 produttori di celle. La motivazione principale per la quale un unico produttore attualmente rappresenta oltre il 70 % di tutte le celle prodotte nell'Unione sta nel fatto che molti altri produttori di celle sono usciti dal mercato, in quanto non più in grado di contrastare la concorrenza sleale dei prodotti cinesi oggetto di dumping. Mentre gran parte di questi produttori è uscita dal mercato, nel 2014 Solar World ha rilevato una delle maggiori società di produzione di celle dell'Unione. Il produttore in questione stava uscendo dal mercato e se non fosse avvenuta l'acquisizione, oltre 500 lavoratori altamente qualificati avrebbero perso il posto di lavoro. Solar World ha affermato che in assenza delle misure non solo non sarebbe riuscita ad acquisire l'altra società e salvare i posti di lavoro, ma le sue stesse strutture per la produzione di celle avrebbero già dichiarato fallimento.
- (359) Pertanto, gli assemblatori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione non devono affrontare una scarsità di approvvigionamenti, né si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori verticalmente integrati. Di conseguenza, i consumatori di moduli dell'Unione non subiscono ripercussioni negative per il fatto che la produzione di celle dell'Unione riesce a soddisfare solo una percentuale relativamente ridotta del consumo di moduli.

6.4.2. *Oneri amministrativi causati dalle misure*

- (360) Le parti interessate che hanno chiesto l'abrogazione delle misure relative alle celle hanno sostenuto che tali misure comportano un notevole aggravio di rischi, capitale circolante e oneri amministrativi a carico dei produttori di moduli importatori non verticalmente integrati. Questo è il risultato dell'ottemperanza alle complesse procedure dell'impegno. Alcuni produttori di moduli hanno sostenuto che la situazione si è esacerbata dopo l'apertura

⁽¹⁰⁰⁾ Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1° settembre 2016, pag. 1.

dell'inchiesta antielusione nei confronti di Taiwan e della Malaysia. I produttori non verticalmente integrati sono soggetti a rigidi controlli dei documenti in fase di sdoganamento delle merci, anche se importano da società che hanno diritto all'esenzione. Essi hanno denunciato il fatto che, in alcuni casi, vi sono state numerose settimane di ritardo a causa di semplici lacune procedurali nella documentazione, quali la mancanza di un timbro o di una firma al posto giusto. Le celle cinesi importate nell'ambito dell'impegno sono soggette ad analoghi rigidi controlli e a procedure amministrative onerose. Secondo questi produttori, dunque, quasi il 100 % delle importazioni di celle verso l'Unione è soggetto a controlli rigorosi da parte delle autorità doganali, che spesso comportano ritardi nella spedizione, ulteriore lavoro amministrativo e un maggiore fabbisogno di capitale circolante. Ciò li pone in una situazione di ulteriore svantaggio concorrenziale non solo rispetto ai produttori del resto del mondo, ma anche rispetto al maggiore fabbricante europeo di moduli verticalmente integrato.

- (361) La Commissione ha ricordato che sono occorsi provvedimenti aggiuntivi per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare ogni possibile forma di elusione e compensazione incrociata che potrebbe compromettere l'impegno. Altre soluzioni in grado di proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione ed evitare l'elusione dei moduli cinesi possono essere l'oggetto di un riesame intermedio. Sono necessari maggiori controlli da parte delle autorità doganali degli Stati membri per proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione dall'afflusso di prodotti a prezzi sleali.

6.4.3. *Impatto delle misure relative alle celle sui prezzi dei moduli e sulla domanda*

- (362) Numerose parti che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che queste aumentano il costo della componente fondamentale dei moduli solari e, di conseguenza, il prezzo dei nuovi impianti solari, con un effetto freno sulla domanda di moduli solari. Alcune parti hanno sostenuto che dopo il PIR, nella seconda metà del 2016, i prezzi contrattuali di vendita medi globali sono diminuiti in modo significativo al di sotto del prezzo minimo all'importazione, gravando ancora di più sui fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.
- (363) La Commissione ha riscontrato che un prezzo contrattuale di vendita medio globale delle celle, come riferito da PV Insights, si è attestato a un valore vicino al prezzo minimo all'importazione per gran parte del periodo di validità delle misure. Se si assume pertanto il prezzo contrattuale di vendita quale parametro di riferimento, le misure non hanno aumentato in modo significativo il prezzo della componente fondamentale dei moduli.
- (364) La Commissione ha riscontrato che i prezzi contrattuali di vendita globali sono diminuiti notevolmente nella seconda metà del 2016, in quanto il settore solare ha attraversato un ciclo di espansione e contrazione, come illustrato al considerando 356. Durante il quarto trimestre del 2016 i prezzi delle celle si sono stabilizzati e hanno persino iniziato a salire di nuovo, un andamento prevedibile quando si attraversa un ciclo di espansione e contrazione. Ciononostante, se tiene conto dell'effetto della curva di apprendimento del settore solare, il nuovo prezzo a più lungo termine delle celle solari sarà probabilmente fissato al di sotto del livello che era prevalentemente registrato prima del ciclo di espansione e contrazione. Come evidenziato al considerando 265, l'indice dei prezzi, che la Commissione ha utilizzato per adeguare il prezzo minimo all'importazione, non ha riflettuto appieno tali diminuzioni del costo della produzione di celle e moduli solari per la maggior parte del 2016. Nell'ambito di un riesame intermedio si potrà valutare un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria del solare.
- (365) L'impatto delle misure sulla domanda di energia solare nell'Unione è stato analizzato approfonditamente alla sezione 5.3. La Commissione ha accertato la presenza di numerosi altri fattori che influenzano la domanda di moduli molto di più di quanto non la influenzino le misure. Tali considerazioni si applicano anche alle celle, essendo queste la componente fondamentale dei moduli.
- (366) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha sostenuto che, per la maggior parte del tempo in cui le misure erano in vigore, il prezzo medio globale di acquisto per le celle non si era avvicinato al prezzo minimo all'importazione. Tale parte ha suffragato questa dichiarazione con un articolo tratto dal numero di novembre 2016 di PV-Magazine ⁽¹⁰¹⁾ e con dati provenienti da Energy Trend PV ⁽¹⁰²⁾.
- (367) Il prezzo minimo all'importazione ha seguito da vicino i prezzi globali delle celle denominati in euro a partire da dicembre 2013, quando sono state istituite le misure, fino a settembre 2015, quando si è concluso il PIR, come riferito da PV Insights. La Commissione ha osservato inoltre che nel 2016, al di fuori del periodo in esame, il

⁽¹⁰¹⁾ PVXchange module price index November 2016: Red light, green light.

⁽¹⁰²⁾ Energy Trend PV, Cell prices, aggiornato al 4 gennaio 2017.

prezzo minimo all'importazione si è temporaneamente sganciato dai prezzi globali di acquisto. Sia l'articolo menzionato che i dati forniti si riferivano all'andamento dei prezzi al di fuori del periodo in esame. La Commissione ha pertanto ribadito che le misure relative alle celle hanno avuto un impatto solo molto limitato sui produttori non integrati di moduli.

6.5. Conclusioni sull'esame intermedio

- (368) La Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure relative alle celle per motivi di interesse dell'Unione. In particolare, essa ha accertato che le misure erano efficaci nel mantenere, e in qualche misura, ripristinare la produzione di celle nell'Unione. Le celle fabbricate nell'Unione coprono una percentuale significativa della domanda di celle dell'Unione. Vi è la probabilità che l'abrogazione delle misure sulle celle causi il crollo dell'industria della produzione di celle dell'Unione, nonché la perdita di posti di lavoro altamente qualificati e il vanificarsi delle attività di ricerca e sviluppo correlate. La Commissione ha altresì considerato che le misure sulle celle non attribuiscono un vantaggio competitivo ai produttori di moduli dell'Unione verticalmente integrati nei confronti dei fabbricanti non verticalmente integrati. I produttori di moduli non verticalmente integrati possono accedere a rifornimenti sufficienti di celle al di fuori della Cina a prezzi non superiori di quelli che verrebbero applicati internamente dai fabbricanti integrati verticalmente.
- (369) Inoltre, nel riesame degli interessi dei produttori di moduli non verticalmente integrati, la Commissione ha ricevuto numerosi reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure.
- (370) Infine, la Commissione ha osservato che per la maggior parte del 2016 il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non ha seguito la ripida curva di apprendimento del settore per le celle. L'attuale sistema di adeguamento preclude pertanto ai fabbricanti di moduli europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.
- (371) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno anche sostenuto che il riesame intermedio proposto avrebbe richiesto troppo tempo per tutelare gli interessi dei produttori non integrati di moduli. La Commissione ha osservato che dopo la divulgazione delle conclusioni, vale a dire all'inizio del 2017, il prezzo minimo all'importazione è notevolmente sceso, determinando una notevole riduzione del divario tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di vendita. Inoltre, la Commissione intende completare il riesame intermedio entro il 2017.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (372) Dalle conclusioni tratte in merito al rischio di persistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, consegue che dovrebbero essere mantenute le misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013.
- (373) Come illustrato alla sezione 5.3, le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalle misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.
- (374) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato questo ragionamento, sostenendo che le misure dovrebbero essere prorogate per un periodo di cinque anni. Essa ha considerato che l'incertezza normativa che deprime la domanda di energia solare non sarà probabilmente eliminata nel prossimo futuro. Solo una proroga di cinque anni consentirebbe di creare la stabilità necessaria per promuovere il protrarsi della ripresa dell'industria dell'Unione mediante la creazione di un migliore contesto per gli investimenti. La Commissione ha ribadito che il settore dell'energia solare dell'Unione stava attraversando una profonda fase di transizione, con il

graduale abbandono di uno strumento di sostegno tradizionale (tariffa di riacquisto) a favore di gare d'appalto per i grandi impianti su scala industriale e dell'autoconsumo per gli impianti commerciali e, in misura minore, residenziali. A suo parere, questa transizione potrebbe manifestare effetti quantificabili in diversi Stati membri già entro 18 mesi. La Commissione prevede in particolare che saranno indette in questo periodo numerose gare d'appalto sulla base della capacità e che aumenterà la diffusione dell'energia solare trainata dalla parità di rete al dettaglio. La Commissione continua a ritenere opportuno prorogare le misure per soli 18 mesi.

- (375) I produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati dall'applicazione delle misure, prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, saranno esentati anche dall'applicazione delle misure istituite dal presente regolamento.
- (376) In considerazione delle conclusioni secondo le quali non sussistono ragioni valide per abrogare le misure sulle celle per motivi di interesse dell'Unione, il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base dovrebbe essere chiuso.

8. FORMA DELLE MISURE

- (377) L'impegno accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998⁽¹⁰³⁾, continua a trovare applicazione per tutta la durata delle misure definitive istituite dal presente regolamento. Gli esportatori a cui si applica l'impegno sono riportati in elenco nell'allegato di detta decisione.
- (378) Tuttavia, come evidenziato ai considerando 336 e 337, nonché ai considerando 369 e 370, è altresì opportuno condurre un riesame intermedio *ex officio* sulla forma della misura e i meccanismi di adeguamento correlati.
- (379) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere e la maggioranza semplice dei suoi membri si è opposta al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. La Commissione ha presentato una versione modificata del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione al comitato di appello.
- (380) Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

- caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;

⁽¹⁰³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8).

- prodotti fotovoltaici a film sottile,
- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
- moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	44,7	B791
Delsolar (Wujiang) Ltd	64,9	B792
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	46,7	B793
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd	46,7	B927
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	51,5	B794
Jinko Solar Co.Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	41,2	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	27,3	B795
RENESOLA ZHEJIANG LTD RENESOLA JIANGSU LTD	43,1	B921

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd	41,4	B796
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	35,5	B797
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping (fatta eccezione per le società soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) 2017/366 della Commissione ⁽¹⁾ (allegato I)	41,3	
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping, soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) 2017/366 (allegato II)	36,2	
Tutte le altre società	53,4	B999

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione i prodotti di cui al paragrafo 1,
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

la Commissione può modificare il paragrafo 2 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società che hanno collaborato non inserite nel campione soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 41,3 %.

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

- a) una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione e
- b) tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato III del presente regolamento;
- c) tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato IV del presente regolamento;
- d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

- a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo o
- b) laddove la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036, con un regolamento o una decisione che si riferisca a operazioni particolari e dichiarati invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 4

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33) ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sottoelencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Malaysia	AUO — SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd	C094
	TSEC Corporation	C095
	Win Win Precision Technology Co., Ltd	C096

2. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura

sono complete ed esatte.» Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati

- i) da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE
- ii) da una parte terza in subappalto per (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato)
(barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti)

con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari Repubblica popolare cinese o da essa provenienti ⁽¹⁰⁴⁾ è chiuso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso resta in vigore per un periodo di 18 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁰⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).

ALLEGATO I

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc.	B805
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd	B809
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd	B810
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
DCWATT POWER Co. Ltd	B815
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd	B818
ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited	B819
GD Solar Co. Ltd	B820
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd	B825
Hanwha SolarOne Co. Ltd	B929
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd	B842
Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd	B844
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
GCL Solar Power (Suzhou) Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd GCL System Integration Technology Co., Ltd	B850
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD	B870
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd Shanghai BYD Co. Ltd	B871

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD	B875
Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd	B876
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd	B880
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd	B881
Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD	B882
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Winsun New Energy Co. Ltd	B887
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xian LONGi Silicon Materials Corp.	B897
LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd	B898
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd	B901
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd	B909
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd	B913
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd	B919
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922
ZNSHINE PV-TECH CO. LTD	B923
Zytech Engineering Technology Co. Ltd	B924

ALLEGATO II

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
TBEA SOLAR CO. LTD Xian SunOasis (Prime) Company Limited XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Dotec Electric Co. Ltd	B928
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.	B821
GS PV Holdings Group	B823
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd	B855
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd	B867
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd	B888
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd	B894
Xiamen Sona Energy Co. Ltd	B895
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd	B930
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915

ALLEGATO III

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario (in watt),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
8. La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

ALLEGATO IV

Certificato d'impegno per l'esportazione

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).
2. La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE che rilascia la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. La descrizione esatta delle merci, comprendente:
 - (1) il numero di codice del prodotto (NCP),
 - (2) le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),
 - (3) il codice NC.
7. L'esatta quantità in unità esportate, espressa in watt.
8. Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.
9. Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»
10. Data.
11. Firma e sigillo della CCCME.

ALLEGATO V

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi antidumping vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI».
 2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.
 3. Il numero della fattura commerciale.
 4. La data di emissione della fattura commerciale.
 5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
 6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
 7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario (in watt),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
 8. Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.
-